



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1721-B

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

18/12/2022 - 06:02

Indice

1. DDL S. 1721-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1721-B	5
1.2.2. Testo approvato 1721-B (Bozza provvisoria)	53
1.3. Trattazione in Commissione	85
1.3.1. Sedute	86
1.3.2. Resoconti sommari	87
1.3.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	88
1.3.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 226 (pom.) del 07/04/2021	89
1.3.2.1.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227 (pom.) del 13/04/2021	100
1.3.2.1.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 228 (pom.) del 14/04/2021	108
1.4. Trattazione in consultiva	120
1.4.1. Sedute	121
1.4.2. Resoconti sommari	122
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	123
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021	124
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021	130
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	133
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021	134
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (pom.) del 14/04/2021	141
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	143
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021	144
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 391 (pom.) del 20/04/2021	152
1.5. Trattazione in Assemblea	162
1.5.1. Sedute	163
1.5.2. Resoconti stenografici	164
1.5.2.1. Seduta n. 317 del 20/04/2021	165

1. DDL S. 1721-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1721-B
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

Iter

20 aprile 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.1721](#)

approvato

[C.2757](#)

approvato con modificazioni

S.1721-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [53/21](#) del 22 aprile 2021, GU n. 97 del 23 aprile 2021.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Vincenzo Amendola](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro dello sviluppo economico [Stefano Patuanelli](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Nunzia Catalfo](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) , Ministro per i beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Teresa Bellanova](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#) , Ministro dell'istruzione [Lucia Azzolina](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **1 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 310 del 1 aprile 2021.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA , LEGGE COMUNITARIA

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1-20), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2-4, 6, 10-15, 17, 19), PENE (Artt.2-4, 6-7, 10, 11, 16, 18, 20), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Art.3), AUDIOVISIVI (Art.3), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Artt.3, 4), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.3),

PUBBLICITA' (Art.3), MINORI (Art.3), TECNICA DELLE TELECOMUNICAZIONI (Art.4), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Artt.4, 18), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.4), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.5, 12), RISPARMIO ENERGETICO (Art.5), SILVICOLTURA (Art.5), DIGHE (Art.5), ENERGIA SOLARE (Art.5), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art.6), REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO (Art.7), PRODUZIONE AGRICOLA (Art.7), INDUSTRIA ALIMENTARE (Art.7), DIRITTO D' AUTORE (Artt.8, 9), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.8), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Art.9), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.9), SOCIETA' FINANZIARIE (Art.10), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Artt.10, 11), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.10, 11, 13, 16, 20), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.10), VIGILANZA (Artt.10, 11, 20), SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (Art.11), ENERGIA ELETTRICA (Artt.12, 19), IMPIANTI E RETI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI (Art.12), PENE PECUNIARIE (Artt.12, 19), MERCATO FINANZIARIO (Art.13), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Artt.13, 16, 20), FONDI DI INVESTIMENTO (Art.13), MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI (Art.14), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.14), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.14), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.15), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.15), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.16), IMPRENDITORI (Art.16), PAGAMENTI ALL' ESTERO (Art.17), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.18), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.20), COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP) (Art.20), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Art.20)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Stefano \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 7 aprile 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Stefano \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 228 del 14 aprile 2021 .

Assegnazione

Assegnato alla [14ª Commissione permanente \(Politiche dell'Unione europea\)](#) in sede referente il 6 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 311 del 6 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1721-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1721-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro per gli affari europei** (AMENDOLA)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)
con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CATALFO)
con il **Ministro della salute** (SPERANZA)
con il **Ministro della difesa** (GUERINI)
con il **Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo** (FRANCESCHINI)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (BELLANOVA)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)
e con il **Ministro dell'istruzione** (AZZOLINA)

(V. Stampato n. 1721)

approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2020

(V. Stampato Camera n. 2757)

modificato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 2021

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei
deputati

Art. 1.

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.

Art. 1.

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. *Identico.*

(Si vedano le modifiche all'allegato A)

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

2. *Identico.*

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. *Identico.*

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Identico

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

Identico

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
- b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
- e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
- f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
- h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a

un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;

i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;

l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

Identico

connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;

e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'*internet* delle cose, come il *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;

f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel *telemarketing*.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

Identico

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

- 1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;
 - 2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b)* prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera *a)*, siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
- c)* individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere *a)* e *q)*, riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
- d)* individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale,

riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;

g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;

h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata *a priori* e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;

i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un *iter* autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;

l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo

rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;

m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;

n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli *standard* di sicurezza geomorfologica;

p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:

1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;

2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;

q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio,

privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;

r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;

s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistenti;

t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;

v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;

aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;

dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita

con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da *a*) a *d*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

- 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
- 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a*) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b*) stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
- c*) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
- d*) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano;

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)
Identico

e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;

f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;

b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

Identico

- e)* salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
- f)* confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a)*, della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera *a)*, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
- g)* confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
- h)* prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;
- i)* garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
- l)* prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
- m)* introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
- n)* valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
- o)* adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
- p)* adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione

frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;

u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna »;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale », nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

Identico

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

Identico

- c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
- d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
- e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
- f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
- h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
- i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
- l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
- m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
- n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;
- o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
- p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

Identico

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
- b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
- c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
- d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
- e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al

titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di

*risoluzione unico e che modifica
il regolamento (UE) n.
1093/2010)
Identico*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
- b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
- c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;
- d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 *bis*, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
- e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
- f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE)

2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;

h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;

i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici,

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

Identico

- valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
- b)* aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
- c)* definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonché l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonché modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
- d)* adottare le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *e)*, *h)* e *i)*, allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
- e)* aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;
- f)* prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;
- g)* riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
- h)* aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
- i)* prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese

elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;

l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;

m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del « *Clean Energy Package* ».

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

Identico

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

- b)* apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
- c)* prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a)*, nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-*bis* e 41-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- d)* prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a)*, nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
- e)* prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a)*, nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
- f)* prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a)*;

- g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);
- h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
- i) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
- l) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
- m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
- n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
- o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;
- p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
- q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Art. 14.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »))

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;

c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:

1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;

3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;

f) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di

responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

h) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;

i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;

l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;

m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;

n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del

regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;

o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;

p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;
- b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;
- c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;
- f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;
- g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;
- h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non

superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale;

c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla

normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 *bis* e 3 *ter* del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibernsicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibernsicurezza, e alla certificazione della cibernsicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibernsicurezza

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

Identico

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibernsicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo

»))

all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera *a)*, attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;

d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera *a)* di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera *b)*, emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

Identico

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);

2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;

b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;

c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;

d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

Identico

2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;
- b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a);
- c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito *internet* delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti *internet* a tale pubblicazione;
- d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;
- e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;
- f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;

- g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;
- h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;
- l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera d);
- m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera c);
- n) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
- o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che

impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;

q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera *a)*, al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera *a)*:

1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

Identico

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la

dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;

f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)
Identico

persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Art. 24.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE)

2017/2402;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

Art. 24.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

Identico

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro

generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive

2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

Identico

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):

- 1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
- 2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
- 3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
- 4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;

e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:

- 1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
- 2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.

3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

Art. 26.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160,

*che modifica il regolamento
(UE) n. 575/2013 per quanto
riguarda le esposizioni sotto
forma di obbligazioni garantite)*
Identico

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
- b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
- c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
- d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
- g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
- h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia

inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033,

Art. 27.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)
Identico

prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;

d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera *b)* del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;

g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e

integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente; h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a

Art. 28.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)
Identico

bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

Art. 29.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

Art. 29.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

Identico

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione *online* sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato A (articolo 1, comma 1)	Allegato A (articolo 1, comma 1)
	1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);	2) <i>identico</i> ;
2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in	3) <i>identico</i> ;

considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);	
3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);	4) <i>identico</i> ;
4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);	5) <i>identico</i> ;
5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);	6) <i>identico</i> ;
6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);	7) <i>identico</i> ;
7) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);	8) <i>identico</i> ;
8) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);	9) <i>identico</i> ;
9) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);	10) <i>identico</i> ;
10) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di	11) <i>identico</i> ;

fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);	
11) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);	12) identico;
12) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);	13) identico;
13) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);	14) identico;
14) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);	15) identico;
15) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);	16) identico;
16) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);	17) identico;
17) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il	18) identico;

<p>conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);</p>	
<p>18) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);</p>	<p>19) <i>identico</i>;</p>
<p>19) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);</p>	<p>20) <i>identico</i>;</p>
<p>20) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);</p>	<p>21) <i>identico</i>;</p>
<p>21) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);</p>	<p>22) <i>identico</i>;</p>
<p>22) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);</p>	<p>23) <i>identico</i>;</p>
<p>23) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);</p>	<p>24) <i>identico</i>;</p>
<p>24) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e</p>	<p>25) <i>identico</i>;</p>

prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);	
25) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);	26) <i>identico</i> ;
26) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);	27) <i>identico</i> ;
27) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);	28) <i>identico</i> ;
28) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);	29) <i>identico</i> ;
29) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);	30) <i>identico</i> ;
30) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);	31) <i>identico</i> ;
31) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);	32) <i>identico</i> ;
32) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva	33) <i>identico</i> ;

<p>2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);</p>	
<p>33) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);</p>	<p>34) identico;</p>
<p>34) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);</p>	<p>35) identico;</p>
<p>35) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);</p>	<p>36) identico;</p>
<p>36) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);</p>	<p>37) identico;</p>
<p>37) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);</p>	<p>38) identico;</p>
<p>38) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).</p>	<p>39) identico.</p>

1.2.2. Testo approvato 1721-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1721-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 aprile 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

Art. 1.

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive

europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
- b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
- e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
- f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
- h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
- i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di

promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;

l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;

e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'*internet* delle cose, come il *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;

f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

- h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
- i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
- l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
- m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel *telemarketing*.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;

2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;

c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q), riducendo altresì i termini dei procedimenti

- autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
- d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;
- e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;
- f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;
- g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;
- h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata *a priori* e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;
- i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un *iter* autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;
- l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
- m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;
- n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

- o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli *standard* di sicurezza geomorfologica;
- p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:
- 1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
- 2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;
- q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;
- r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
- s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;
- t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
- u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
- v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
- aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;

dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;

c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano;

e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;

f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;

b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;

e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;

f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;

g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti

di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;

i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;

l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;

m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;

n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;

o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;

p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;

u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente

articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna »;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale », nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni

- della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
 - h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
 - i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
 - l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
 - m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
 - n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;
 - o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
 - p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
 - q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
- b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
- c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
- d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;

e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;

- c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;
- d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 *bis*, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
- e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
- f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
- g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;
- h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;
- i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di

- servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
- b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
- c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonché l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonché modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
- d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
- e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;
- f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;
- g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
- h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
- i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
- l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;
- m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del « *Clean Energy Package* ».

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

d) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB

- i) relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);
- g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);
- h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
- i) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
- l) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
- m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
- n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
- o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;
- p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
- q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;
- c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
- d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
- e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
- 1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
 - 2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;
 - 3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;
- f) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;
- g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- h) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
- i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;
- l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;

- m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
- n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
- o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;
- p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
- q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;
- b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;
- c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1,

lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;

g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;

h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale;

c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli

strumenti finanziari e dei mercati;

d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 *bis* e 3 *ter* del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;
- b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;
- c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;
- d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);

2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;

b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;

c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;

d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;

b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a)* i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera *a)*;

c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito *internet* delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti *internet* a tale pubblicazione;

d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;

f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;

g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;

h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto

- PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- i)* esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;
- l)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera *d)*;
- m)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera *c)*;
- n)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a)* il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera *a)*; le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
- o)* prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
- p)* apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;
- q)* prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera *a)*, al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
- b)* stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui

all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera *a*):

1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *c*), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;

f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione

della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Art. 24.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;
 - b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
 - d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):
 - 1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
 - 2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
 - 3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - 4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
 - e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
 - 1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
 - 2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.
3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del

2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
- b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
- c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
- d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
- g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
- h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
- i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;

d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera *b)* del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;

g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e

dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

Art. 29.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione *online* sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

- 1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
- 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
- 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
- 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
- 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
- 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
- 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
- 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
- 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
- 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che

- modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
- 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
- 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
- 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
- 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
- 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
- 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
- 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2

- agosto 2021);
- 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);
- 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
- 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
- 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
- 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
- 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
- 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1721-B
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 226 \(pom.\)](#)

7 aprile 2021

[N. 227 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 228 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 226 (pom.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, relativamente alle parti modificate presso la Camera dei deputati.

In particolare, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020, è stato approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021, con una sola modifica, inserendo nell'allegato A la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Ricorda, quindi, che l'allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che reca la delega legislativa per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge consta quindi di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva (UE) 2016/343, che ha quale termine di recepimento il 1º aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione della direttiva era già stata inserita nella legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017).

Tale delega però non è stata mai esercitata dal Governo, in quanto, a seguito di una ricognizione

effettuata, è risultato che il nostro ordinamento interno era già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fissati della direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento della direttiva, informando in tal senso la Commissione europea, prima della scadenza del 1° aprile 2018. La Commissione europea, peraltro, nonostante la scadenza del termine di recepimento il 1° aprile 2018, non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva, né, successivamente, per violazione della stessa.

Va ricordato che la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (articolo 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato, fino alla decisione finale (articolo 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza.

Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (articolo 6); l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (articolo 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8); se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13).

Va ricordato che, il 31 marzo 2021, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), ai sensi dell'articolo 12 della stessa, nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti.

In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempimenti alle prescrizioni della direttiva.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Presidente relatore ritiene di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di permettere l'immediata entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020.

Infine, al fine di assicurare un celere *iter* di approvazione, il Presidente propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo, e limitatamente alle parti modificate dalla Camera dei deputati, per la giornata di venerdì 9 aprile, alle ore 13.

Il Rappresentante del GOVERNO interviene per ringraziare il Presidente dell'illustrazione del provvedimento in vista della sua celere approvazione e per ricordare come vi fosse, già nell'ambito della seconda lettura presso la Camera dei deputati, l'intenzione concordata di non modificare il testo del disegno di legge, salvo la necessità di introdurre in allegato la direttiva citata dal Presidente. Preannuncia, quindi, che gli eventuali emendamenti che saranno presentati entro il termine di venerdì, riceveranno il parere contrario da parte del Governo solo per evitare la necessità di una quarta lettura e

che i contenuti potranno essere eventualmente recuperati nell'ambito del disegno di legge europea o del successivo disegno di legge di delegazione europea.

Si apre quindi la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame delle proposte di regolamento in titolo, che mirano ad istituire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal Covid-19 (certificato verde digitale).

La prima proposta COM(2021) 130 si applica ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, che possono essere cittadini di Paesi terzi. La seconda proposta COM(2021) 140 ha lo scopo di garantire che lo stesso quadro si applichi anche agli altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro dell'UE e aventi il diritto di recarsi in un altro Stato membro conformemente al diritto dell'Unione.

L'obiettivo è quello di facilitare, a queste categorie di persone, l'esercizio del loro diritto di libera circolazione all'interno dell'UE permettendogli di attestare il loro stato sanitario e quindi dimostrare di soddisfare i requisiti di sanità pubblica imposti, in conformità del diritto dell'UE, dallo Stato membro di destinazione.

I due provvedimenti nascono dall'esigenza di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, a fronte delle necessarie misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19 adottate dagli Stati membri, in cui si richiedono ai viaggiatori di fornire vari tipi di prove documentali come certificati medici, risultati di test, o dichiarazioni per transitare sul territorio. A causa dell'assenza di formati standardizzati e sicuri, i viaggiatori hanno riscontrato difficoltà nel riconoscimento dei documenti esibiti e sono stati altresì riferiti casi di documenti fraudolenti o falsi. Le due proposte si pongono in linea con le iniziative normative europee già adottate nel settore della libera circolazione nel contesto della pandemia da Covid-19, in cui tuttavia non si dispone in ordine al rilascio di certificati che attestino le condizioni di salute della persona. In particolare si fa riferimento alla raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, poi modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/119 del 28 gennaio 2021, la quale stabilisce i principi generali per coordinare le azioni degli Stati membri in materia di libera circolazione, a tutela della salute pubblica, in risposta alla pandemia da Covid-19. Nello specifico, la raccomandazione indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi in modo coordinato: un sistema comune di mappatura basato su un codice cromatico; criteri comuni per l'introduzione delle restrizioni di viaggio; maggiore chiarezza sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena);

informazioni al pubblico chiare e tempestive.

In aggiunta a tali forme di coordinamento, il Consiglio europeo ha deciso di procedere verso un approccio comune sui certificati di vaccinazione, ribadendo inoltre il proprio sostegno ai preparativi per un approccio comune alla graduale revoca delle restrizioni, in vista del momento in cui la situazione epidemiologica lo consentirà, e ha in tal senso indicato come prioritari i lavori sul certificato digitale interoperabile per il Covid-19.

Con le proposte in esame si intende quindi istituire un "certificato verde digitale" attestante la verifica e l'accettazione dei certificati di vaccinazione all'interno dell'UE. Al tempo stesso, si prevede che tale certificato copra anche altri certificati rilasciati durante la pandemia da Covid-19, ossia i documenti che attestano il risultato negativo a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, così come i documenti che attestano che la persona interessata è guarita da una precedente infezione da SARS-CoV-2, al fine di consentire alle persone che non sono vaccinate, o che non hanno ancora avuto la possibilità di essere vaccinate, di beneficiare ugualmente di un tale quadro interoperabile, facilitando in tal modo i loro spostamenti.

In particolare, si prevedono tre tipi di certificati che fanno parte del quadro del certificato verde digitale, ossia il certificato di vaccinazione, il certificato dei test e il certificato di guarigione (articolo 3 della proposta COM(2021) 130).

Il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, e dovrebbe essere sospeso una volta che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale Covid-19. La sua applicazione dovrebbe essere ripresa qualora l'OMS dichiari un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico.

Il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione. Chi non sarà vaccinato, ad esempio, per motivi medici, perché non rientra nel gruppo di destinatari per i quali il vaccino è attualmente raccomandato, come i bambini, o perché non ha ancora avuto la possibilità di essere vaccinato o non desidera essere vaccinato, potrà continuare ad esercitare il diritto fondamentale alla libera circolazione, ove necessario assoggettandosi a restrizioni come un test obbligatorio e un periodo di quarantena.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, in riferimento alla prima proposta COM(2021) 130, la base giuridica è individuata nell'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto delle persone di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al fine di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE durante la pandemia di Covid-19 istituendo certificati sicuri ed interoperabili relativi alle condizioni del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, i test e la guarigione, è necessario un intervento a livello di Unione, in quanto l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi. La proposta risulta pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso, nel rispetto del trattamento dei dati personali, sui certificati da rilasciare figurerà solo un insieme di dati personali limitati, i quali non saranno conservati e non andranno a creare una banca dati centrale.

In riferimento alla seconda proposta COM(2021) 140 la base giuridica è individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, sulla politica comune di asilo e immigrazione, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure riguardanti le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo.

Analogamente alla prima proposta, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati anche dalla seconda proposta, in quanto l'assenza di un'azione a livello dell'UE porterebbe all'adozione di sistemi diversi da parte degli Stati membri, con conseguenti difficoltà nell'esercizio del

diritto di libera circolazione nell'UE da parte di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti, in termini di difficoltà nel riconoscimento da parte di altri Stati membri, dei documenti loro rilasciati dallo Stato membro di soggiorno o residenza.

Per quanto riguarda l'esame da parte di altri Parlamenti nazionali, si osserva che la prima proposta COM(2021) 130 è stata oggetto d'esame presso il Consiglio federale austriaco ed è attualmente in corso d'analisi presso il Parlamento lituano, mentre la seconda proposta COM(2021) 140 è in corso d'analisi presso 4 Parlamenti nazionali. Allo stato non sono state sollevate criticità sulle due proposte in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ([n. COM\(2021\) 20 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che si prefigge di allineare le norme sulla protezione dei dati della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni, ai principi e alle norme stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, al fine di fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell'Unione.

Ricorda, quindi, che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie - attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 - si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

Con tale direttiva, quindi, si definisce il quadro giuridico per le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. In tale contesto, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per cui tali dati sono raccolti.

La proposta in esame, nello specifico, prevede di modificare l'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui determinati dati personali possono essere trattati, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti, poiché tale disposizione contrasta con le condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva. L'uso dei dati personali raccolti dalle squadre investigative comuni (articolo 1, paragrafo 10, lettera b)) viene quindi allineato al principio di limitazione delle finalità, come disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché trattandosi di modificare un atto legislativo europeo, e cioè la decisione quadro 2002/465/GAI, solo l'Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al coordinamento tra gli Stati membri per costituire

squadre investigative comuni, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione. La proposta rispetta, inoltre, il principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad allineare la decisione quadro 2002/465/GAI alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificare il meccanismo di cooperazione tra Stati membri per costituire squadre investigative comuni.

Relativamente alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale. Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui non si ravvisano, allo stato, esigenze di modifiche dell'atto in esame, né risultano costi a carico del bilancio nazionale.

Il Relatore ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ([n. COM\(2021\) 21 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) introduce la proposta di direttiva proposta in esame, che interviene a modifica della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale, al fine di allineare le disposizioni sulla protezione dei dati personali, ai principi e alle norme contenuti nella direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, per fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell'Unione.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie - attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 - si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

La proposta in esame comporta la soppressione dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, il quale dispone che il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva deve essere conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.

La direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ha abrogato tale decisione quadro con effetto dal 6 maggio 2018. Ai sensi del suo articolo 59, i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

Il fatto che il paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE faccia riferimento alla decisione quadro potrebbe generare confusione quanto alla questione se la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie si applichi anche al trattamento dei dati personali relativi agli ordini europei di indagine nell'ambito di procedimenti non penali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva. Pertanto è sufficiente la soppressione dell'articolo 20, paragrafo 1, per porre rimedio alla possibile ambiguità, con la conseguente applicazione della direttiva (UE) 2016/680 al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 2014/41/UE nel proprio ambito di applicazione.

Anche il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, che dispone che l'accesso ai dati personali sia limitato, fatti salvi i diritti dell'interessato, e che solo le persone autorizzate abbiano accesso a tali dati, risulta superfluo, in quanto la direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, e il regolamento (UE) n. 2016/679, sulla protezione dei dati, istituiscono un quadro completo sui diritti degli interessati e sugli obblighi del titolare del trattamento. Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché, trattandosi di modificare un atto legislativo europeo (direttiva 2014/41/UE), solo l'Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al riconoscimento reciproco di decisioni adottate dagli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione. La proposta rispetta inoltre il principio di proporzionalità considerato che si limita a quanto necessario per allineare la direttiva 2014/41/UE alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificarne in alcun modo l'ambito di applicazione.

Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Relatrice ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 ([n. COM\(2020\) 798 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) svolge alcune considerazioni aggiuntive, rispetto alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 9 marzo, con riguardo in particolare alle novità contenute nella proposta di regolamento e alla coerenza con la vigente normativa nei settori in cui essa incide.

Ricorda, anzitutto, che la proposta di regolamento in esame abroga e sostituisce la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori, al fine di modernizzarne il quadro legislativo, rafforzare il funzionamento del mercato interno dell'UE delle batterie, promuovere l'economia circolare chiudendo il circuito dei materiali e ridurre gli impatti sociali e ambientali per tutto il ciclo di vita delle batterie.

Il quadro normativo vigente sulle pile, infatti, disciplina solo la fase finale del ciclo di vita delle batterie, mentre occorrono disposizioni che disciplinano anche gli aspetti delle fasi di produzione e di utilizzo delle batterie come le prestazioni elettrochimiche, la durabilità, le emissioni di gas a effetto serra o l'approvvigionamento responsabile.

La proposta, pertanto, affronta tre gruppi di problemi strettamente interconnessi relativi alle batterie. Il primo gruppo riguarda la mancanza di condizioni generali che incentivino ad investire nella capacità di produzione di batterie sostenibili. Tali problemi sono collegati al funzionamento inefficiente del mercato unico e alla mancanza di sufficiente parità di condizioni di concorrenza tra le imprese, dovuta alla divergenza dei quadri normativi nel mercato interno. Tra le cause di fondo

figurano l'attuazione non omogenea della direttiva sulle batterie e la mancanza di informazioni affidabili e comparabili a livello UE.

Il secondo gruppo di problemi riguarda il funzionamento non ottimale del mercato del riciclaggio e l'esistenza di un cerchio dei materiali non sufficientemente chiuso, che limitano il potenziale dell'UE di mitigare il rischio connesso all'approvvigionamento di materie prime. Il quadro normativo attuale presenta una serie di carenze. Tra queste, la mancanza di norme chiare e sufficientemente armonizzate, e la presenza, nella direttiva sulle batterie, di disposizioni che non tengono conto dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato. Tali carenze riducono la redditività delle attività di riciclaggio e frenano gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella capacità supplementare di riciclare le batterie del futuro.

Il terzo gruppo di problemi riguarda i rischi sociali e ambientali che attualmente non sono disciplinati dalla normativa ambientale dell'UE. Tali problemi comprendono: i) una mancanza di trasparenza in merito all'approvvigionamento di materie prime, ii) le sostanze pericolose e iii) il potenziale non sfruttato per compensare l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie.

Al fine di colmare tali carenze, la proposta di regolamento in esame si pone pienamente in linea con la vigente legislazione dell'UE in materia di ambiente e rifiuti, rappresentate, in particolare; dalla direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori, dalla direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti; dalla direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); dalla direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; dalla direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali; dal regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, la proposta in esame si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE, prevedendo disposizioni specifiche per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Si prevede, infatti, che la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute e in prossimità dell'utilizzatore finale, da effettuarsi anche congiuntamente alla raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE e della direttiva 2000/53/CE. Si prevede, quindi, un approccio coerente e complementare alla normativa vigente, che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente, implementando efficacemente la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, e prevedendo obblighi per lo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

A tale riguardo è comunque rispettato il principio "one in, one out", secondo cui ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri deve sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente esistente a livello dell'UE nello stesso settore.

La Relatrice ricorda, infine che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che le 8 settimane previste nell'ambito della procedura di scrutinio della sussidiarietà sono scadute lo scorso 11 marzo, e ribadisce, quindi di ritenere la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore senatore [NANNICINI](#) (PD) presenta uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 1, commi da 13 a 17, l'articolo 28 e l'articolo 37, evidenziando la prevista applicazione della normativa europea contenuta nel *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, come modificato dalla quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che ha esteso i limiti quantitativi degli aiuti consentiti e ne ha esteso la validità fino al 31 dicembre del 2021.

Si sofferma inoltre sull'articolo 5, comma 5, che prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano, con riferimento alla proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, e sull'articolo 17, che estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SULLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'UE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Unione europea, autorizzata dalla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2020, è emersa l'opportunità di svolgere i lavori congiuntamente alla 3a Commissione e alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

A tale riguardo, il Rappresentante del GOVERNO informa che è in elaborazione un decreto istitutivo di un Comitato promotore di iniziative inerenti alla Conferenza sul Futuro dell'UE su tutto il territorio nazionale e per le quali saranno assegnate le necessarie risorse finanziarie.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2019-2020

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che la prossima settimana sarà avviato l'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169).

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sulla possibile tempistica relativa all'esame del disegno di legge europea 2019-2020 considerato che questo sarebbe il provvedimento

dell'anno 2019, che è stato poi esteso anche al 2020, nonché sull'entità delle ulteriori esigenze normative pendenti che non sono state inserite nel provvedimento in esame e che saranno riversate in quello futuro.

Il Rappresentante del GOVERNO precisa che, nelle more della auspicabile introduzione di una "sessione europea" per l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, si procederà, per quanto riguarda il disegno di legge europea, ai fini di una rapida approvazione di quest'ultimo. Appena sarà chiuso, sarà presentato quello successivo. Allo stato attuale comunque non risultano pendenti questioni di grande rilevanza, con l'eccezione della procedura di infrazione sulle concessioni balneari.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali,

considerati, in particolare, i seguenti articoli di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea:

- l'articolo 1, commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). In particolare si prevede l'applicazione dei nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06);

- l'articolo 5, comma 5, prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Si ricorda che tale norma, prevista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50), anticipa i contenuti della proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare in sede OCSE;

- l'articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari a ventiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- l'articolo 28 modifica gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consentono alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal *Temporary Framework*, al fine di adeguare tali disposizioni alla

citata quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021;

- l'articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per la concessione di prestiti finalizzati alla continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di "temporanea difficoltà finanziaria" (come definite dalla normativa europea), concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal già citato *Temporary Framework* per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Il comma 6 ne prevede la subordinazione all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere favorevole.

1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 13 APRILE 2021

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2019-2020

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento al disegno di legge europea 2019-2020 (Atto Senato 2169), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ricorda anzitutto che la legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in base alle prescrizioni dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012.

Precisa inoltre che, sulla base di quanto statuito dall'articolo 30, comma 3, della predetta legge n. 234 del 2012, la legge europea deve contenere: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione a (o per assicurare l'applicazione di) atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo (esercitabile ex articolo 117, comma 5, della Costituzione), per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti (il successivo articolo 41 detta poi principi e limiti cui è sottoposto tale potere sostitutivo). La previsione di disposizioni volte a prevenire l'apertura (o a consentire la chiusura) di procedure di infrazione consente, inoltre, l'inserimento nella legge europea anche di norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso "EU-Pilot".

Il contenuto tipico della legge europea rileva anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge, che è consentita solo nei limiti del suo oggetto proprio, come definito dal citato articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, rimanendo possibile, ovviamente, l'emendabilità del testo introdotto o modificato dalla Camera.

Conclude preannunciando il prossimo incardinamento del disegno di legge.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che il disegno di legge europea in questione sarebbe quello riferito all'anno 2019 e domanda se la mancata presentazione di un provvedimento per il 2020, considerando che la legge n. 234 del 2012 prevede una cadenza annuale, possa avere dei risvolti problematici sul piano procedurale e anche in relazione al numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Il [PRESIDENTE](#), nel riservarsi di assicurare alla Commissione di fare il punto sulle procedure di infrazione pendenti, fornisce rassicurazioni circa il carattere tendenzialmente annuale della legge europea, essendo questo previsto dalla legge n. 234 in termini non perentori.

IN SEDE REFERENTE

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, non risultano essere stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in esame.

Si resta pertanto in attesa del parere delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, al fine di poter giungere sollecitamente alla conclusione dell'esame.

Interviene il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) con riferimento all'articolo 14 del disegno di legge, in materia di sanità animale, per evidenziare come il criterio di delega di cui alla lettera *g*) andrebbe oltre quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429, prevedendo uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, con pesanti ripercussioni, sia sui cittadini, sia sui comparti economici legati a tali attività.

Sarebbe pertanto, a suo avviso, necessario un ulteriore approfondimento sul tema, eventualmente per sollecitare il Governo a farsi carico della problematica.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di approfondire la tematica esposta dal senatore Briziarelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (n. COM(2020) 796 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, evidenziando che questa fa parte di un pacchetto di misure presentate dalla Commissione il 9 dicembre 2020 per rafforzare la risposta dell'Unione alla minaccia terroristica. In particolare, l'iniziativa in esame è stata presentata contestualmente alla comunicazione sul Programma di lotta al terrorismo

dell'UE (COM(2021) 795) e alla proposta di regolamento che consente a Europol di inserire dati nel SIS (COM(2020) 791). Essa si propone di modificare il regolamento (UE) 2016/794, che istituisce Europol, al fine di consentire a tale Agenzia di cooperare efficacemente con le parti private per combattere l'utilizzo di servizi transfrontalieri di comunicazione, bancari o di trasporto, per attività criminali.

Le minacce alla sicurezza risultano infatti essere sempre più complesse e in costante evoluzione, derivando in maniera sempre maggiore dalla trasformazione digitale, dalle nuove tecnologie, dalla mobilità e dai confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale. Tali minacce si diffondono anche a livello transfrontaliero, agevolando in modo trasversale una varietà di forme di criminalità che si manifestano in gruppi organizzati a vocazione policriminale. Proprio per affrontare queste sfide, gli Stati membri hanno fatto sempre più spesso ricorso al sostegno e alla competenza offerti dall'agenzia Europol, nata per la cooperazione nell'attività di contrasto e per combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

La Relatrice prosegue osservando che, data la minaccia terroristica ancora costante, in una dichiarazione comune del 13 novembre 2020, i ministri degli Affari interni dell'UE hanno invitato la Commissione a rivedere il mandato di Europol affinché possa sostenere ulteriormente gli Stati membri nella prevenzione e nel perseguimento dei reati di terrorismo. Le modifiche al regolamento prevedono quindi disposizioni che permetteranno all'Agenzia di ricevere dati personali direttamente da soggetti privati, analizzarli e domandare agli Stati membri di chiedere ad altre parti private di condividere informazioni complementari.

Europol fungerà pertanto da canale tecnico per gli scambi fra gli Stati membri e le parti private (e potrebbe inoltre agire come punto di contatto qualora non sia chiaro quale Stato membro abbia la competenza giurisdizionale), l'iniziativa legislativa darà inoltre la possibilità agli Stati membri o alla Procura europea (EPPO) di poter usufruire del sostegno di Europol nelle indagini penali (grazie all'analisi di serie di dati ampie e complesse, affrontando la sfida dei "big data" per le autorità di contrasto e rispettando nel contempo il quadro giuridico applicabile), e la proposta rafforza altresì il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (consentendo all'Agenzia di fornire un sostegno efficace agli Stati membri nello sviluppo e nell'uso delle nuove tecnologie).

Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo dell'Agenzia nel sostenere l'azione degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, la proposta prevede che essa possa chiedere anche a un singolo Stato membro di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale su tale reato, anche se questo non ha carattere transfrontaliero.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rileva anzitutto che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 88 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per determinare le competenze di Europol, volte a sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

Nel dettaglio, la proposta risulta essere conforme al principio di sussidiarietà in quanto il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione sono, per loro natura, di carattere transnazionale. Per questo motivo è necessaria un'azione a livello di Unione, volta a sostenere e potenziare l'azione dei servizi degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro tali minacce. In particolare, l'azione di Europol risulta necessaria per l'integrazione dei dati sui servizi transfrontalieri di comunicazione, bancari o di trasporto, provenienti da più Stati membri.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione nell'attività di contrasto a livello dell'UE, attraverso Europol, non cancella le diverse politiche nazionali in materia di sicurezza interna e non sostituisce il lavoro delle autorità di contrasto nazionali. Il sostegno a livello dell'UE non va quindi a toccare le differenze negli

ordinamenti giuridici e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri come riconosciute dai Trattati europei. Vi sono infatti delle differenze nel modo in cui i singoli Stati membri, le loro regioni e le loro comunità locali, combattono specifiche forme di criminalità, motivo per cui le autorità di contrasto nazionali possono scegliere in quali casi chiedere il sostegno di Europol a livello dell'UE e a quali iniziative congiunte partecipare.

La Relatrice osserva quindi che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tuttavia, la rappresentanza italiana nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio ha avanzato delle proposte di modifica al testo della Commissione, atteso che alcune disposizioni andrebbero a incidere sulle competenze giuridicamente attribuite alle Forze di polizia nazionali e potrebbero limitarne, in alcuni settori, l'autonoma iniziativa. Inoltre, a fronte della prevista facoltà dell'Agenzia di richiedere e acquisire dati dalle parti private, è stata evidenziata l'esigenza, rispetto all'attuale quadro giuridico nazionale e unionale, di stabilire che tra i dati acquisibili da Europol non siano ricompresi quelli per il cui scambio è attualmente prevista una specifica cooperazione tramite le Financial Intelligence Unit, con particolare riguardo allo scambio di segnalazioni di operazioni sospette. Ciò, infatti, produrrebbe effetti su due ordinamenti normativi, distintamente regolamentati, e sulle connesse attribuzioni ripartite, per legge, tra le Forze di polizia nazionali.

Osserva infine che la proposta è oggetto di analisi da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 ([n. COM\(2020\) 823 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [STEFANO](#) (PD), intervenendo in sostituzione del relatore senatore Fantetti, ricorda che la proposta di direttiva in esame, cosiddetta NIS 2, rientra nell'ambito della strategia dell'UE per la cibersicurezza (JOIN(2020) 18), volta a rafforzare la resilienza collettiva dell'Europa contro le minacce informatiche e a garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese possano beneficiare appieno di servizi e strumenti digitali affidabili, a cui poter accedere con la sicurezza di essere protetti dalle minacce informatiche. La proposta di direttiva prevede di abrogare la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici nell'Unione (direttiva NIS), recuperandone i contenuti con l'intento di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cibersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi Covid-19.

Osserva quindi che, allo stato attuale, la proposta è oggetto di esame da parte di 16 Parlamenti nazionali, di cui solo la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha evidenziato, nell'ambito del dialogo politico, un'osservazione riferita alla proporzionalità dell'estensione e alla diversificazione dei soggetti sottoposti a regolamentazione, di cui andrebbe valutato il diverso impatto sul buon funzionamento del settore pubblico e privato in termini di cibersicurezza, a seconda della diversa tipologia di soggetto in cui si ipotizza l'incidente informatico.

Ricorda, inoltre, che la proposta di direttiva esclude dal suo ambito di applicazione le micro e piccole imprese, al fine di non gravare sul tessuto economico produttivo. D'altra parte, il maggiore livello di

protezione, conseguito grazie alle misure proposte, si pone in linea con i rischi sempre più elevati che si verificano nell'Unione anche a livello transfrontaliero.

Conclude osservando che non risulta allo stato attuale pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che sono scadute le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2. Ritiene quindi di poter ribadire l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in assenza del relatore senatore Nannicini, ricorda che la proposta di regolamento in esame prevede l'aggiornamento e abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento, prevedendo il coinvolgimento di tutte le infrastrutture interessate nella transizione energetica. Osserva inoltre che, allo stato attuale, la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali ha eccepito criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Pertanto, sebbene non risulti pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e tenuto conto della scadenza del termine di 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, ritiene di poter ribadire l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.

La Commissione prende atto.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità - anche in relazione alla proposta di direttiva inerente la cibersicurezza - per la mancata produzione, da parte del Governo, della relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ([n. COM\(2020\) 725 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ([n. COM\(2020\) 726 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ([n. COM\(2020\) 727 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore in sostituzione della senatrice Giannuzzi, rammenta preliminarmente che, con riferimento alle tre proposte in titolo, che compongono il pacchetto sull'Unione europea della salute, la senatrice Giannuzzi aveva già riferito in merito alle audizioni informali svolte il 26 gennaio scorso dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e in merito alla valutazione dei contributi di Farindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA), elaborati nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea. Da tali approfondimenti era emersa una generale condivisione della strategia delineata con le tre proposte, che vanno sostanzialmente ad incidere in modo puntuale ed efficace su diverse criticità emerse a livello europeo in occasione dell'attuale pandemia da Covid-19.

Ricorda poi che, lo scorso 26 febbraio, sono pervenute le relazioni del Governo, trasmesse ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, sulla proposta COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), e sulla proposta COM(2020) 727, relativa all'aggiornamento della decisione n. 1082/2013/UE, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Non risulta invece ancora pervenuta la relazione sulla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Entrambe le proposte citate (COM(2020) 726 e 727) sono ritenute dal Governo conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e quanto mai opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19.

In particolare, il potenziamento del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), previsto dalla proposta COM(2020) 726, consentirà di assicurare un maggiore coordinamento e una maggiore capacità di gestione delle crisi sanitarie anche con riferimento al Regolamento sanitario internazionale (RSI) del 2007 e ai rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, e consentirà agli Stati membri di essere meglio preparati ad affrontare eventuali pandemie future e altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La proposta COM(2020) 727, invece, prevede di ampliare e migliorare il quadro normativo esistente in materia di minacce transfrontaliere alla salute (decisione n. 1082/2013/UE), anche attraverso lo sviluppo di un piano dell'UE di preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie, integrato da piani nazionali e comunicazione trasparente delle capacità, sistemi di sorveglianza integrati e rafforzati, una migliore valutazione del rischio derivante dalle minacce per la salute, il rafforzamento del potere di attuare una risposta coordinata a livello dell'UE (attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria), ed un meccanismo perfezionato per riconoscere le emergenze di sanità pubblica e rispondervi.

Secondo il Governo, quindi, tale proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere al fine di tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Per loro natura, le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero hanno implicazioni transnazionali. In una società globalizzata le persone e le merci attraversano le frontiere e le malattie e i prodotti contaminati possono circolare rapidamente in tutto il mondo. Le misure di sanità pubblica adottate a livello nazionale devono quindi essere coerenti tra loro e coordinate, in modo da contenere un'ulteriore diffusione e ridurre al minimo le conseguenze di tali minacce.

Riguardo al principio di proporzionalità - prosegue il Relatore - la proposta comporterà, a livello europeo, un ampliamento dell'ambito di applicazione della legislazione vigente, principalmente in base alla valutazione dei dati raccolti nei primi mesi della pandemia da Covid-19 e degli scambi tenuti con i portatori di interessi pubblici e privati nel quadro della pandemia da Covid-19 in merito ai problemi emersi e ai possibili mezzi per affrontarli. A livello nazionale, comporterà la necessità di armonizzare il processo di contrasto alle emergenze a livello di *policy*, di preparazione degli operatori sanitari, di approvvigionamento e i processi di digitalizzazione. A tali fini, sarà necessario assicurare una uniformità delle procedure interne e della condivisione delle informazioni, con un conseguente maggiore impegno delle amministrazioni nelle attività di coordinamento a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, rileva che le tre proposte relative alle minacce alla salute nell'Unione, sono state esaminate da 18 Camere dei Parlamenti nazionali

dell'UE. Di queste, solo il Senato francese, con tre risoluzioni adottate il 23 febbraio scorso, ha rilevato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di tutti e tre gli atti, in quanto non sarebbe rispettato il dettato dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, che escludono misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e che stabiliscono il rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica", tra cui "la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate".

In particolare, la proposta COM(2020) 725, relativa al mandato dell'EMA, violerebbe il principio di sussidiarietà, nella parte in cui conferisce alla Commissione europea il compito di adottare "tutte le misure necessarie", nei limiti delle competenze che le sono conferite, al fine di mitigare le carenze potenziali o effettive di medicinali e di dispositivi medici (artt. 12 e 26 della proposta). Secondo il Senato francese, in base a tale conferimento, la Commissione europea potrebbe adottare disposizioni su aspetti che l'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE mantiene invece nella competenza degli Stati membri, come per esempio quelle già contenute nelle Linee guida sull'approvvigionamento dei medicinali, in cui stabilisce obblighi per gli Stati membri relativamente alla gestione delle scorte e alle vendite in farmacia. Per questi motivi, il Senato francese ritiene che la proposta 725 violi il principio di sussidiarietà.

La proposta COM(2020) 726 violerebbe quindi il principio di sussidiarietà per la parte in cui assegna al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) un ruolo di valutazione nell'elaborazione dei piani nazionali di preparazione e di risposta a epidemie future, stabilito dal nuovo articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 851/2004, ai fini di una loro interoperabilità. Tale valutazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE, che esclude qualsiasi armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di tutela della salute.

Infine, anche la proposta COM(2020) 727, sul quadro normativo in materia di minacce transfrontaliere alla salute, secondo il Senato francese non rispetterebbe il principio di sussidiarietà. In particolare, non sarebbe chiara la portata vincolante dei pareri del Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) e mancherebbe un'identificazione precisa dei destinatari delle raccomandazioni della Commissione europea, di cui gli articoli 21 e 22 della proposta. Inoltre, l'interoperabilità tra i piani nazionali di preparazione e risposta e quello dell'UE, ai sensi dell'articolo 6 della proposta, richiederebbe disposizioni di armonizzazione che sono invece escluse dall'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE. I piani nazionali dovrebbero poi poter contenere anche disposizioni di natura riservata e ciò mal si concilia con l'*audit* a cadenza triennale effettuato dall'ECDC, previsto dall'articolo 8, e con la relazione biennale della Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, sullo stato della pianificazione della preparazione e risposta a livello di Unione, prevista dall'articolo 9.

In conclusione, sebbene alcune delle criticità sollevate dal Senato francese possano essere condivisibili, il Relatore ritiene tuttavia - in linea con la posizione del Governo espressa nelle relazioni - che l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richieda un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volto a garantire "un livello elevato di protezione della salute umana", tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame.

Infine, rende noto di aver ricevuto delle osservazioni da parte del senatore Fazzolari, che saranno da lui valutate nella predisposizione di una proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge in materia di trasporti.

Evidenzia quindi che l'articolo 1 del decreto-legge prevede che, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, continuino ad applicarsi le disposizioni della convenzione stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Tale proroga è stabilita per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, sul cabotaggio marittimo, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021 (prorogabile con decreto per ulteriori 30 giorni), al fine di ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima.

Il Relatore osserva, a tale riguardo, che il citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe e all'equipaggio della nave, senza discriminazione nei confronti di altri armatori dell'Unione europea.

L'articolo 2 del decreto proroga, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, il termine entro il quale deve essere completato il passaggio definitivo alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Infine, l'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica, volti a contemperare lo svolgimento dell'attività croceristica nel territorio di Venezia e della sua laguna, al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio. In particolare, si prevede che l'elaborazione delle proposte ideative dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

Conclude osservando che le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 228 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
228ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute le relazioni non ostative delle Commissioni Bilancio, Giustizia e Affari costituzionali e che è possibile quindi procedere con l'esame del disegno di legge, tenuto anche conto che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato la calendarizzazione in Assemblea dello stesso per martedì 20 aprile, alle ore 16,30.

In riferimento alla tematica sollevata dal senatore Briziarelli nella seduta di ieri, ricorda che la questione si riferisce all'articolo 14 del disegno di legge, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati e, pertanto, non è oggetto dell'esame da parte della Commissione. Naturalmente, il tema potrà essere affrontato sia nella discussione in Assemblea del disegno di legge, sia in un separato provvedimento legislativo, e quindi già a partire dal disegno di legge europea all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea in merito al disegno di legge.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana.

Nel rilevare come il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, evidenziando, tuttavia, l'opportunità che gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provvedimento in titolo, siano coordinati con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo, come concordato con la Commissione europea.

Ritiene inoltre opportuno che, in relazione alle pertinenti misure previste dal provvedimento, sia esplicitata la clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021.

Infine, ritiene opportuno che sia specificato il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2131) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime sottoscritto nel giugno 2020 dall'Italia e dalla Repubblica ellenica.

L'Accordo in esame, che intende rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega ad un'intesa bilaterale in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e ancora vigente, con la

quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio.

Il testo dell'Accordo si compone di 5 articoli e stabilisce nell'articolo 1 la linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare i propri diritti e giurisdizione specificandone anche le coordinate secondo il metodo WSG-84, attualmente utilizzato nella cartografia. L'articolo 2 stabilisce che le Parti debbano informarsi reciprocamente nel più breve tempo possibile quando assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all'articolo 1. Come previsto dall'articolo 3, l'Accordo non pregiudica le attività di pesca condotte in conformità al diritto dell'Unione europea in materia, né le disposizioni di cui all'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva di una delle Parti. L'articolo 4 prevede inoltre che le Parti si impegnino a risolvere attraverso i canali diplomatici, qualsiasi controversia interpretativa o applicativa che dovesse insorgere o mediante il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia o altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso. Con l'articolo 5, viene previsto che l'intesa bilaterale sia soggetta a ratifica.

Il disegno di legge di ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo - ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali - si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, infine, ritiene che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere no ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dalla Relatrice e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-*bis*, n. 8, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il relatore senatore [CORBETTA](#) (M5S) illustra uno schema di risoluzione sulle due proposte di regolamento in titolo, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini

di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE.

Ricorda che sulle due proposte la Commissione ha svolto l'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, il 7 aprile 2021, e che non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e informa che in data odierna il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Relatore ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti alla vaccinazione, al test negativo o alla guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Propone, tuttavia, di esprimere alcune osservazioni in ordine al rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, ritiene opportuno evidenziare la necessità che ogni Stato membro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente rispetto all'obbligo di riconoscimento dell'istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda maggiore certezza scientifica circa l'effettiva assenza del rischio di contagio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle più aggiornate indicazioni scientifiche sull'efficacia dello stesso, o del tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora, dell'eventualità di prevedere un obbligo di test sierologico in caso di certificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l'accesso nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato, rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la copertura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto dall'EMA.

Ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regolamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini e sull'attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale, nel territorio dell'Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un ente che non appartiene all'ordinamento europeo come l'Organizzazione mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l'EMA e l'ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione pratica del certificato verde digitale, ritiene opportuno che siano previsti meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, separando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di ingresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo obbligatorio l'inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al documento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica sull'identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, ritiene che dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea, e che assicuri al contempo un'efficace verifica ex ante dell'autenticità della documentazione prodotta dall'interessato.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime l'opportunità che siano stabilite regole e procedure univoche, al fine di evitare che specifici settori possano adottare misure differenziate e autonome, come per esempio l'annunciata possibilità di istituire tratte ferroviarie "Covid-free" che prevedano l'effettuazione di un tipo di tampone.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto espresso dal senatore Candiani e per questo motivo ritiene necessario procedere velocemente all'effettuazione della campagna di vaccinazione e all'istituzione di una certificazione unica e omogenea per l'intero territorio europeo, per evitare anche forme di "riaperture sleali", come l'ipotesi delle isole "Covid-free" che rischia di creare discriminazioni per le isole a vocazione non solo turistica ma anche residenziale come quelle italiane, rispetto a molte isole per esempio della Grecia. Al fine di evitare tali forme di sperequazione indesiderata, è importante procedere speditamente con l'istituzione del certificato verde digitale. A tale riguardo, informa che, sul piano nazionale, il Ministero della salute e il Ministero della transizione digitale sono già al lavoro per la predisposizione della necessaria infrastruttura informatica, per la gestione della grande quantità di dati che dovranno essere raccolti attraverso la partecipazione di tutti gli enti territoriali e che saranno poi interfacciati a livello europeo mediante il gateway europeo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sulla tempistica anche tecnica per l'entrata in funzione del certificato verde digitale.

Il rappresentante del GOVERNO informa che l'intenzione presso le Istituzioni europee è quella di avere la disponibilità del certificato già entro il mese di giugno, in tempo utile prima della stagione estiva. In tale prospettiva, ribadisce l'importanza di procedere sin da subito a predisporre la struttura tecnica e il coinvolgimento delle strutture regionali e locali che saranno chiamate alla raccolta dei dati.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (n. COM(2021) 54 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell'agricoltura (CEA) nella Comunità, al fine di garantire una maggiore qualità delle statistiche agricole dell'UE, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire i CEA anche a livello regionale (finora forniti in base a un accordo informale) e di applicare i criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti.

I CEA costituiscono l'insieme delle informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione

economica dell'agricoltura e, più in particolare, sull'evoluzione del reddito agricolo, che sono necessari ai fini dell'analisi della situazione economica dell'agricoltura di un Paese e quindi del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune dell'Unione.

Eurostat da decenni si occupa dell'elaborazione di statistiche europee sull'agricoltura con l'obiettivo di monitorare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti politiche dell'UE, nonché di fornire supporto all'elaborazione delle politiche. A seguito di una valutazione, svolta nel 2016, sulla rilevazione dei dati statistici sull'agricoltura dell'UE, si è riscontrata la necessità di un aggiornamento, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella PAC e nelle connesse politiche dell'UE. La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha così attuato la "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE facente parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole (EASS).

I CEA sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 138/2004, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità, che però non comprende l'obbligo di presentazione dei CEA anche a livello regionale, la cui trasmissione è avvenuta in maniera regolare da parte di quasi tutti gli Stati membri grazie ad un accordo informale. Data la grande rilevanza dei CEA specificati a livello regionale, la proposta in esame provvede al loro formale inserimento nel regolamento (CE) n. 138/2004.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 138/2004 non prevede attualmente l'obbligo di informazioni sulla qualità dei CEA. Con la proposta in esame si prevede quindi di introdurre nel regolamento anche i requisiti specifici per la rendicontazione sulla qualità dei CEA, in base ai criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti. Un'ulteriore modifica al regolamento prevede una lieve modifica ai termini per la trasmissione dei dati stimati relativi ai CEA. Gli Stati membri trasmettono, infatti, i primi dati stimati nel mese di novembre dell'anno di riferimento, i secondi dati stimati nel successivo gennaio e i dati definitivi poi a settembre. Poiché la trasmissione della seconda stima dei dati (gennaio) avviene dopo un intervallo troppo breve rispetto alla prima (novembre) per essere significativa, la proposta prevede che la seconda stima sia prorogata di 2 mesi, dalla fine di gennaio alla fine di marzo.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 338 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure finalizzate all'elaborazione di statistiche necessarie allo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee deve avvenire nel rispetto dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che, al fine di garantire meglio la qualità e la comparabilità delle statistiche in materia di CEA, è necessario stabilire i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità in modo omogeneo per tutti gli Stati membri.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto la modifica al regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche, riflettendo al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi degli Stati membri, senza andare al di là di quanto necessario a tale scopo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo evidenzia, tuttavia, che i nuovi obblighi in materia di fornitura di dati statistici e di valutazioni sulla qualità degli stessi potrebbero comportare maggiori oneri per le amministrazioni, considerata in particolare la limitata disponibilità di informazioni territoriali. Nel corso della negoziazione, si prevede di contribuire in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità di modernizzazione delle statistiche

agricole e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che ne deriva sugli Stati membri e, in particolare, sull'Italia.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici ([n. COM\(2021\) 28 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, al fine di definire le informazioni da inserire nei registri tenuti dagli Stati membri per quanto riguarda gli speditori certificati e i destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, per garantire il corretto funzionamento del sistema informatizzato.

La proposta è collegata alla direttiva (UE) 2020/262, sul regime generale delle accise, in cui sono definiti gli speditori certificati e i destinatari certificati come gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro.

Nello specifico, la proposta di regolamento modifica l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012. Sia per quanto riguarda gli speditori registrati che per i destinatari registrati, le autorità competenti degli Stati membri devono indicare nei registri elettronici il contenuto della certificazione temporanea, segnatamente la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l'identità dello speditore o del destinatario nello Stato membro di destinazione o di spedizione e il periodo di validità dell'autorizzazione.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Il principio di sussidiarietà risulta rispettato in quanto solo mediante un'azione a livello dell'Unione è possibile assicurare le necessarie forme di coordinamento e informazione reciproca automatizzata tra gli Stati membri, idonee a garantire il corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta contro la frode. In particolare, le procedure nazionali di registrazione in vigore variano ampiamente e non sono idonee a fungere da base per l'automazione di tali procedure. Al fine di migliorare il funzionamento del sistema informatizzato agevolando anche la lotta contro la frode, è necessaria l'azione congiunta di tutti gli Stati membri, coordinata a livello dell'Unione. Inoltre, per poter modificare un atto legislativo vigente dell'UE è necessario un analogo atto legislativo dell'Unione. La proposta in esame risulta, altresì, conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati in materia di accise e conseguire così gli obiettivi di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il relatore rileva che la proposta è oggetto di analisi presso sei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea ([n. 765](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), ricorda che l'affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765) consente di approfondire la normativa europea che regola la materia in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro. In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali, come già ricordato nella seduta del 17 marzo.

A tale ultimo riguardo, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste.

Ciò dovrebbe avvenire mediante la notifica alla Commissione europea della richiesta di esclusione di detti punti franchi dal territorio doganale dell'Unione europea e quindi della richiesta di attivazione della specifica procedura per il loro inserimento tra i territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione europea di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione.

Tale possibilità presuppone un atto di iniziativa legislativa, la cui competenza è rimessa alla Commissione europea.

Propone pertanto di approfondire tale tematica, acquisendo elementi di informazione più precisi con una serie di audizioni mirate.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a presentare eventuali proposte di audizione entro la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso delle audizioni informali sull'accordo quadro per gli investimenti UE-Cina, svoltesi in Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, in data 18 e 30 marzo 2021, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, nonché all'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche della proposta di Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), attualmente all'esame delle due Camere, in vista della sua presentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il tema è trattato trasversalmente in diverse Missioni del Piano e specificamente nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo 3,5 miliardi di euro, e che il disegno di legge dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie;

considerato che il testo si compone di 28 articoli suddivisi in 10 capi inerenti i compiti in materia di rigenerazione urbana attribuiti allo Stato e alle regioni ed enti locali, nonché il Piano di rigenerazione urbana e altri strumenti di intervento, misure di attuazione e di controllo, misure fiscali e di incentivazione per gli interventi inerenti gli immobili;

considerati in particolare:

- l'articolo 1, che specifica gli obiettivi in linea con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi e con gli articoli 11 e 191 del TFUE sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile. Si specifica che le finalità del presente disegno di legge risultano essere in linea, inoltre, con le missioni previste dal Green Deal europeo, in particolare con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici;
- l'articolo 8, che specifica la possibilità per le regioni di fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana;
- l'articolo 17, che stabilisce che gli interventi inseriti nei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari ai fini del riparto di risorse a valere sui fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali;
- l'articolo 19, che sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;
- l'articolo 22, che reca una delega al Governo per stabilire agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi relativi alle aree urbane periferiche o degradate di cui al testo unificato in titolo;

- l'articolo 25, che, a al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi, istituisce il marchio di qualità relativo alla figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio»; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: si invitano le Commissioni di merito a coordinare gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provvedimento in titolo, con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo, concordato con la Commissione europea; si invitano, inoltre, le Commissioni di merito a prevedere la clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021; si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2131

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, sottoscritto nel giugno 2020 dall'Italia e dalla Repubblica ellenica; considerato che l'Accordo, che intende rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega a un'intesa bilaterale in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e ancora vigente, con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio; considerato che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati; valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 130 DEFINITIVO E N. COM(2021) 140 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 8) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14ª Commissione permanente, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE; considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, per essere sospeso quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, e per essere riattivato qualora l'OMS dichiari

un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico;

evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione, non essendo escluse le vigenti misure restrittive adottate dagli Stati membri quali l'obbligo di test negativo o di un periodo di quarantena;

tenuto conto dell'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, svolta il 7 aprile 2021;

preso atto che sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e che il 14 aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno, ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il test negativo o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi; esprime, tuttavia, le seguenti osservazioni in ordine al rispetto del principio di proporzionalità:

La Commissione ritiene anzitutto essenziale che ogni Stato membro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente rispetto all'obbligo di riconoscimento dell'istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda maggiore certezza scientifica circa l'effettiva assenza del rischio di contagio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle più aggiornate indicazioni scientifiche sull'efficacia dello stesso, o del tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora, dell'eventualità di prevedere un obbligo di test sierologico in caso di certificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l'accesso nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato, rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la copertura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto dall'EMA.

Si ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regolamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini e sull'attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale, nel territorio dell'Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un ente che non appartiene all'ordinamento europeo come l'Organizzazione mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l'EMA e l'ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione pratica del certificato verde digitale si ritiene opportuno prevedere meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, separando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di ingresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo

obbligatorio l'inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al documento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica sull'identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea, e che assicuri al contempo un'efficace verifica ex ante dell'autenticità della documentazione prodotta dall'interessato.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1721-B
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 237 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 114 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 225 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 226 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 389 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 391 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n. [2167](#) (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine per l'indicazione di soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile.

Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. [2172](#) (d-l 22/2021 - riordino Ministeri), di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 aprile.

Si è stabilito altresì, con riferimento agli atti dell'Unione europea COM (2021) 130 def. e COM (2021) 140 def. (certificato verde digitale), di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza, lasciando impregiudicate quelle già previste sull'affare assegnato per l'introduzione del passaporto vaccinale.

Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. [1196](#) e n. [1382](#) (*quorum* validità elezioni comunali) che il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea. Il Gruppo di lavoro sarà costituito in comitato ristretto.

Infine, in previsione della congiunzione dell'esame del disegno di legge n. [2160](#), d'iniziativa del senatore Calderoli e altri, ancora da assegnare, al disegno di legge n. [83](#) e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), data l'identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di riaprire le audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo nominativo entro stasera, e di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di martedì 20 aprile.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Il [PRESIDENTE](#) rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatrice Caterina Bini, con l'auspicio di una proficua collaborazione.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenute alcune richieste di audizioni, il cui svolgimento è previsto per giovedì 15 aprile. Comunica altresì che, a causa di un fraintendimento sul termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riaprire tale termine, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile, e di programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 Capi.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo, è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un Dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), prevedendo - con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 - il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano anche l'elenco delle materie

attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell'ambito delle materie di competenza del MiTE, rientrano: l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all'attività delle società operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del gestore servizi energetici (GSE spa), l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.

Inoltre, sono novellati gli articoli 174-*bis* e 828 del codice dell'ordinamento militare, al fine di modificare l'attuale denominazione del comando carabinieri per la tutela ambientale in comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l'adeguamento dello statuto dell'ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale.

L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal MiSE al MiTE.

L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede, inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui rimodulazione è demandata al CITE.

L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-*bis* a 54-*quater*.

A tal fine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:

- le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
- l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito Comitato interministeriale;
- il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 - che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 che prevede regolamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica di avere assunto la funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Rojc che non è più componente della Commissione.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#), in attesa della trasmissione del parere espresso dalla Commissione bilancio su testo ed emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di completare quanto prima le audizioni già programmate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con quelle previste dalla 12a Commissione, all'esito delle quali sarà svolta la discussione generale.

La Commissione prende atto.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla modifica apportata, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell'inserimento, nell'allegato A - che elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di recepimento il 1° aprile 2018 e che la delega per la sua attuazione, benché inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era mai stata esercitata in quanto l'ordinamento interno risultava già conforme ai contenuti della direttiva. Per questo motivo la Commissione europea non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva.

Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati

membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. La Commissione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva. Pertanto, è stato ritenuto preferibile introdurre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare laddove necessario.

In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole avanzato dalla relatrice.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in occasione delle audizioni informali tenutesi l'8 aprile scorso in videoconferenza, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 755 (*Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmessi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 APRILE 2021
114ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1721-B) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2144) *Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1957) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio*

2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2168) *Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia*
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, recante la proroga dell'efficacia della convenzione stipulata con la Compagnia italiana di navigazione (CIN S.p.A.) per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti fino alla conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021, atteso che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1º aprile 2021 e che l'efficacia della convenzione era stata già prorogata fino al 28 febbraio 2021 dal decreto-legge 19 maggio 2021, n. 34, occorrerebbe definire la disciplina dei rapporti giuridici con CIN S.p.A. applicabili nel mese di marzo 2021.

La Sottocommissione conviene.

(1131) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

(970) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il testo unificato ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, recante una serie di definizioni, sarebbe opportuno coordinare la definizione di cui alla lettera e) di «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale», con quella di cui

alla lettera c) di «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio» nella quale si fa riferimento anche a problematiche ambientali;

- all'articolo 3, al comma 1, con riferimento alla composizione della Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, di cui si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe opportuno specificare che i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono designati dalla Conferenza delle Regioni e che i rappresentanti dei comuni sono designati dall'ANCI; inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche rappresentanti delle province e delle città metropolitane designati dall'UPI;
- all'articolo 4,
 - al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
 - si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 5, al comma 2, si valuti di chiarire la fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni, di cui alla lettera d), valutandone l'inserimento nell'ambito delle definizioni recate dall'articolo 2;
- con riferimento all'articolo 7, che prevede la dichiarazione di "aree di interesse pubblico generale" - per gli effetti e le finalità del provvedimento in esame - si rileva come all'articolo 2 non risulti una corrispondente definizione, che sarebbe opportuno prevedere;
- all'articolo 12,
 - al comma 3, lettera d), si richiama quanto osservato all'articolo 5, comma 2, con riferimento alla fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni;
 - al comma 5, che prevede l'accordo di programma per l'approvazione del Piano che richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, si segnala l'opportunità di introdurre anche il riferimento alle città metropolitane, oltre che ai comuni, alle province e alle regioni;
- all'articolo 13, in tema di tutela dei beni culturali e dei centri storici, al comma 8, si invita a specificare che la disposizione ha ad oggetto i profili urbanistici e non la materia del turismo che, nel riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione è demandata alle regioni;
- all'articolo 15, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 26, che prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante - a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53 del TUEL - di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato, appare opportuno chiarire la definizione di "prevalenti", al fine di definire meglio il portato della disposizione anche alla luce di possibili contenziosi sul piano applicativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) interviene sollecitando l'attenzione dei commissari sul tema della riforma della magistratura onoraria, ritornato prepotentemente d'attualità a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale; ricorda sul punto che il termine per la proposizione degli emendamenti al disegno di legge è scaduto e chiede chiarimenti al Governo, in particolare sui tempi dell'espressione della relazione tecnica da cui dipende l'espressione del parere della Quinta Commissione sul testo-base.

La sottosegretaria MACINA, premettendo che non intende in alcun modo interferire sull'autonomia dell'organizzazione dei lavori parlamentari, ricorda come, già nel primo incontro programmatico della Commissione Giustizia con la ministra Cartabia, si è evidenziata l'importanza del problema: ciò anche in considerazione del fatto che la recentissima sentenza della Corte costituzionale concede al Legislatore un termine per intervenire.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se, in proposito, presso il Ministero sia stata istituita una Commissione o un "tavolo tecnico" per approntare eventualmente un intervento normativo d'urgenza sulla materia.

La sottosegretaria MACINA assicura l'impegno a risolvere la questione entro i termini previsti dalla sentenza della Corte costituzionale.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) ringrazia il Presidente per aver aperto il dibattito su una questione talmente scottante; auspica che si possa utilizzare un metodo condiviso, come già avvenuto fino ad ora con l'avvento del nuovo Governo, creando una sinergia tra le Commissioni ministeriali e le competenti Commissioni parlamentari, tale da addivenire ad una soluzione in tempi in tempi brevi.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda la richiesta, avanzata al Ministero oramai da varie settimane, per conoscere la posizione di via Arenula sulle relazioni tecniche richieste al Governo dalla Quinta Commissione sui disegni di legge all'esame della Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) riscontra nel dibattito, che si va sviluppando, una componente importante di programmazione dei lavori, che merita di essere deferita all'organo competente.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo: in materia di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 5, comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. A tal fine si modifica l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](#).

Il comma 4 dell'articolo 35 reca poi autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate: per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Si propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) dichiara la propria astensione.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta della Relatrice, messa ai voti, è approvata.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Parere alla 1a Commissione. Questione di competenza)

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone di dare mandato al Presidente affinché sia sollevato un conflitto di competenza dinanzi alla Presidenza del Senato, per ottenere una riassegnazione congiunta di tale disegno di legge, coinvolgendo in maniera quantomeno paritaria la Commissione giustizia: ciò soprattutto in considerazione della delicatezza delle materie contenute nel decreto-legge, tra le quali ricorda l'obbligo vaccinale, il cosiddetto "scudo penale" per i medici vaccinatori, nonché gli interventi relativi alla modifica del regime relativo alle prove scritte del concorso in magistratura bandito a novembre 2019. Si tratta di questioni particolarmente delicate, che presuppongono la necessaria sensibilità giuridica, tipica della Commissione giustizia.

Si dichiara favorevole alla proposta testé avanzata la senatrice [PIARULLI](#) (M5S).

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) concorda sulla possibilità di chiedere la riassegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) auspica che si facciano presenti, nella richiesta alla Presidenza del Senato, i profili di competenza della Commissione giustizia.

La proposta avanzata dal senatore Pillon, messa ai voti, è approvata dalla Commissione all'unanimità.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che, nella modifica apportata dalla Camera, attiene alla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Essa intende tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

La direttiva si inserisce nella "tabella di marcia" tracciata dalle istituzioni europee (risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009) per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ossia l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati.

La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito (artt. 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).

Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (l'art. 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il pubblico ministero o per il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove), dal quale principio deriva l'obbligo per gli

Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.

La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'art. 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.

La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (art. 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio.

Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (art. 10). Infine - tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (art. 6) - nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 13). Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1° aprile 2018. Si ricorda che la direttiva ha origine dalla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, sulla cui proposta si era espressa la 2ª Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole. Veniva ivi raccomandato tuttavia di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. La direttiva era già presente nella legge di delegazione europea 2016-2017. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Infine, il Relatore - ricordato che nella nostra cultura giuridica il principio enunciato nel titolo della direttiva è più correttamente declinato come "presunzione di non colpevolezza - illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La sottosegretaria MACINA e la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) chiedono un breve rinvio per poter meglio analizzare i termini del testo proposto.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame in sede consultiva ad una seduta suppletiva, da convocare per domani stante la tempistica di esame presso la Commissione di merito.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 12,30 o comunque al termine della seduta delle Commissioni 2a e 4a riunite, se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime relazione favorevole sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, osservando altresì che:

1) le Camere avevano già conferito delega al Governo a recepire la Direttiva (UE) 2016/343 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) con la legge di delegazione europea 2016-2017: è vivamente auspicabile che stavolta l'Esecutivo eserciti la delega tempestivamente, visto che il termine per adeguare l'ordinamento nazionale è decorso oramai il 1° aprile 2018 e che la Commissione Europea - in una valutazione pubblicata mercoledì 31 marzo 2021 - ha riscontrato che "*il recepimento delle disposizioni della direttiva sul divieto di riferimenti pubblici alla colpa sembra particolarmente problematico*". Nella stessa circostanza la Commissione europea ha ribadito: che dal maggio 2018 aveva avviato procedure di infrazione contro vari Stati membri; che, a seguito dei controlli di completezza, sono ancora aperte quattro procedure di infrazione in quanto alcune disposizioni della direttiva non sono state ancora recepite; che "*continuerà anche a valutare la conformità alla direttiva e ad adottare tutte le misure appropriate per garantire la conformità nell'UE*". Dinanzi a questi moniti, non si possono non evidenziare alcune possibili proposte di superamento dei profili di criticità esistenti nella disciplina vigente sul rito penale, in particolare in rapporto al considerando n. 22, secondo cui "*l'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa*". A tal fine va chiarita la regola di giudizio dell'archiviazione con l'obiettivo di capovolgere il canone del *favor actionis*: pur essendo una valutazione allo stato degli atti, essa opera sulla scorta di indagini che devono essere complete (anche alla luce della facoltà per l'imputato di chiedere l'abbreviato: v. Corte cost. 115/2001), per cui occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono sufficienti a determinare la condanna;

2) sulla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, da cui origina la direttiva, si era espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di

interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. In effetti, il nuovo testo del paragrafo 4 soddisfa questa raccomandazione, in quanto vi si prevede che: "Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9";

3) in linea con il considerando 16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la direttiva "non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare" (CGUE, 19 settembre 2018, Milev, C-310/18 PPU). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva, l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro neppure nel procedimento cautelare, visto che per il considerando 26 gli "indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all'autoincriminazione". Pertanto, si auspica un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, ancora oggi, in Italia tollera che la motivazione della misura limitativa della libertà personale rechi la menzione del fatto che la difesa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere ("possibilità che, fermo il diritto al silenzio normativamente garantito all'indagato, il giudice, al fine della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'articolo 273 c.p.p., tenga conto in modo motivato della circostanza che ai fatti narrati dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni accusatorie non venga contrapposta alcuna diversa versione dell'indagato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere": v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 45245 del 30/ settembre 2014, Yordanov, Rv. 260967; Cass. Pen. Sez. 3, n. 17205 del 14 aprile 2010, B., Rv. 246996), sia pure solo per descrivere "il totale silenzio del primo, rinunciante per scelta a dedurre una diversa configurazione storica del fatto oggetto di dimostrazione in funzione destrutturante dell'avversa, già esternata e autonomamente validabile ricostruzione" (Cass. Pen. Sez. 1, 1° ottobre 2018, n. 43258);

4) va condiviso il rilievo, espresso il 25 marzo 2014 nel parere sulla proposta di direttiva espresso dal Comitato economico e sociale europeo [COM(2013) 821 final - 2013/0407 (COD)], secondo cui "la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni e condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Al riguardo, occorre che anche questi ultimi, certamente ferma restando la libertà di stampa sancita dalla costituzione, facciano attenzione a non ergersi a organo giudicante" (§. 3.3.1.2). Tuttavia, si rammenta che il considerando (17) prevede che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri "e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità". Pertanto sorprende che il 31 marzo 2021 la Commissione europea - nella relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), pagina 5 - giudichi "problematica" la pratica di alcuni Stati membri nei quali "mentre i giudici e i pubblici ministeri di solito rispettano l'articolo 4, paragrafo 1, altri organi, come i ministri o i membri del Parlamento, a volte si riferiscono all'imputato come colpevole". Poiché non può che restare impregiudicato l'articolo 68 primo comma della Costituzione italiana, deve restare inapplicabile ai parlamentari l'articolo 10 della direttiva (che, alla luce del Documento di lavoro della Commissione europea 27/11/2013 SWD(2013) 478 final, comporta uno "specifico rimedio" o quanto meno "some form of redress (such as appeal or financial compensation)": p. 20); al più, si può applicare anche alle dichiarazioni dei parlamentari sui *mass media* l'adozione del codice deontologico che è auspicato al considerando (13c) del rapporto Griesbeck del *Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs* del Parlamento europeo su tale direttiva (

Report A8-0133/2015 del 20.4.2015 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings COM(2013)0821 - C70427/2013 - 2013/0407(COD), p. 13).

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), in considerazione della tempistica della Commissione di merito, che non consente un approfondimento delle tematiche sollevate nelle osservazioni proposte, ritira tali osservazioni e propone una relazione favorevole.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) dichiara la sua astensione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta del relatore - pubblicata in allegato - è accolta a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018). Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente [PESCO](#) informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziato per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b*), che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d*), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità. Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1834\) PAGANO.](#) - *Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 391 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
391ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1223-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 12 gennaio.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1271-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 13 gennaio.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1277-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1278-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1926-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere reso il 25 marzo scorso, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire per l'Assemblea la valutazione non ostativa già espressa alla Commissione di merito lo scorso 13 aprile.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta in votazione e approvata.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 dispone la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in Ministero della transizione ecologica (MITE), oltre a ridisegnare le competenze e l'assetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico. In merito ai profili di quantificazione degli oneri, andrebbero acquisite rassicurazioni sulla correttezza delle stime degli elementi retributivi considerati nella disposizione in esame. L'articolo 3 reca disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica (MITE). Per quanto riguarda i commi 2 e 3, inerenti il trasferimento di posizioni organiche di diritto coinvolte nelle funzioni trasferite al MITE dal Ministero dello sviluppo economico, andrebbero acquisiti elementi informativi in merito all'effettiva attribuzione, allo stato attuale, degli incarichi delle posizioni dirigenziali trasferite. In merito al comma 4, circa il contingente di personale non dirigenziale coinvolto nel trasferimento di funzioni, si richiedono elementi informativi sulle unità di personale coinvolte nel trasferimento. Per quanto concerne i commi 4-bis, relativo alla perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale dei due Ministeri, e 4-quater, relativo all'adeguamento dell'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale, andrebbero acquisiti elementi informativi sulle retribuzioni di posizione e di risultato per il personale dirigenziale, nonché dati dettagliati sulle indennità di amministrazione per il personale non dirigenziale. L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, prevedendo inoltre l'attribuzione al predetto Comitato tecnico di supporto dei compiti della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, che viene soppressa. In relazione ai commi 9 e 10, andrebbe acquisita la conferma della sostenibilità. Per quanto riguarda l'articolo 6, che dispone l'istituzione del Ministero del turismo, con specifico riferimento al comma 5, osserva che la quantificazione degli oneri risulta corretta, nel presupposto che i posti di dirigente generale del Ministero del turismo siano attivati non prima del 30 giugno 2021. Al riguardo, andrebbe quindi confermato che gli organi di vertice dell'istituendo Ministero del turismo possano essere attivati non

prima del 1° luglio 2021, tenuto conto che detto termine iniziale non è disciplinato in via legislativa. L'articolo 7 prevede la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il trasferimento al Ministero del Turismo delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. In relazione al comma 2, posto che, per l'esercizio 2021, le norme autorizzano una spesa pari al 50 per cento di quella annua prevista a regime, andrebbe confermato che i relativi posti non saranno occupati prima dell'inizio del secondo semestre dell'anno o, comunque, che il complesso delle spese non possa superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021, tenendo conto dei margini di modulabilità delle spese medesime. In relazione all'articolo 10, si segnala, sia pure in via transitoria, la deroga alle ordinarie procedure di adozione dei provvedimenti concernenti la materia dell'organizzazione degli uffici ministeriali, che di norma prevedono la fase della verifica parlamentare degli effetti finanziari. L'articolo 11 reca la clausola di copertura finanziaria. Al riguardo, andrebbe acquisita la conferma, come peraltro già asserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, della disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, anche con riferimento agli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022. In conclusione, al fine di chiarire i profili finanziari sopra illustrati, risulta necessario acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Nota n. 219 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il RELATORE, alla luce della relazione tecnica aggiornata, che fornisce riscontro alle questioni testé poste, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere sul testo è posta ai voti e approvata.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.12 e 4.13. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11, che prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ovvero attraverso le strutture di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulle proposte 6.1 e 6.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 7.3, che prospetta una modifica dello statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ai fini dell'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato alla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e individui idonea copertura finanziaria ovvero attesti l'invarianza finanziaria delle misure, esprime un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, concordando sull'assenza di osservazioni per i restanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 6.1, 6.0.1 e 7.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), considerata la corrispondenza degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea con le proposte presentate in Commissione, propone di ribadire il parere appena espresso sul testo e sugli emendamenti, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 6.1, 6.0.1 e 7.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti nella nota consegnata dal Governo nella seduta del 14 aprile scorso, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione alla quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee di cui all'articolo 3, si rappresenta che la stima del progetto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di euro è stata effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubicati nei contesti indicati nell'articolo 3 e destinati agli accosti di navi aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione, di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e comunicati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della determinazione degli importi da riconoscere ai partecipanti al concorso, di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata trasmessa in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferimento ed utilizzata ai fini della quantificazione;
- per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice, ricompresi nella somma di 240.000 euro, viene precisato che l'importo massimo lordo riconoscibile, ai

sensi dell'Allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, per appalti di servizi di ingegneria e di architettura superiori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per il Presidente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario Alessandra SARTORE manifesta un avviso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.0.1, che attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla politica di tariffazione dei porti. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2, che prevede la possibilità di istituire Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto presso le Autorità portuali della Sardegna e della Sicilia orientale. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.8, che contempla l'aggiornamento delle modalità e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road e l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto, con clausola di invarianza. Occorre valutare altresì l'eventuale portata finanziaria degli emendamenti 2.10, in tema di adeguamento delle modalità della prova pratica di guida, e 2.11, sulle modalità del passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.0.14, recante proroghe alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio attività. Devono altresì valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte 2.0.18 e 2.0.19, che ampliano l'ambito dei veicoli di interesse storico e artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, che incrementano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati. Occorre valutare le proposte 2.0.26 e 2.0.27, che intervengono sui requisiti formali per la circolazione dei veicoli condotti dai lavoratori frontalieri e assimilati. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.29, sull'impiego di esaminatori ausiliari da parte della Motorizzazione civile. Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 2.0.31 e 2.0.32, recanti modifiche al principio della solidarietà per il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.34, recante esenzione dal pedaggio autostradale per i volontari dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 2.0.36 e 2.0.37 (in materia di incentivi al rinnovo del parco veicolare e alla formazione nel settore dell'autotrasporto), nonché sulla proposta 2.0.38 (recante esenzioni dal contributo all'Autorità per la regolazione dei trasporti). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.39 e 2.0.40. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43 e 2.0.44, recanti agevolazioni fiscali per il settore del trasporto. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47 e 2.0.48. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.49, recante delega di attività istruttorie agli spedizionieri doganali e ai centri di assistenza doganale. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.50. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime fiscale dei contratti di somministrazione lavoro. Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.52. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 e 3.2, sostitutive del comma 1. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.14. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle analoghe proposte 3.16 e 3.17, sui requisiti dei progetti per gli interventi di competenza dello Stato. Occorre valutare altresì la portata finanziaria dell'emendamento 3.25, che prevede l'esecuzione di monitoraggi periodici dei canali di Venezia da parte dell'Autorità marittima. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.26, recante l'esperimento di un progetto di idee per lo sviluppo del Golfo di Gaeta. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali nella regione Veneto), 3.28 (sui poteri degli eventuali commissari straordinari per le olimpiadi Milano-Cortina

2026) e 3.30 (che aggiunge il Porto di Arbatax nell'ambito dell'Autorità portuale del Mare di Sardegna). Richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, recante un credito d'imposta per i concessionari del demanio marittimo e della navigazione interna. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.2. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 3.0.5, recante misure in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale. Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.6, sull'assegnazione delle risorse residue stanziare per la ricostruzione del Ponte di Genova, che non appare peraltro in linea con le regole di contabilità. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7 e 3.0.8, recanti proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nonché sull'emendamento 3.0.9, che prevede l'istituzione di un fondo di compensazione per i danni subiti dal settore aereo a seguito dell'emergenza sanitaria. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in esame prevede l'adozione della Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 per quanto riguarda la funzione Viabilità e Territorio e la funzione Settore sociale, nonché l'aggiornamento del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2021. Più in particolare, con lo schema in esame si provvede: all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale - asili nido, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale, nonché alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alle due funzioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei

servizi asili nido. La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 - trasmessa da Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 settembre 2020 - è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante. In appendice allo schema di decreto in esame sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. Sullo schema di decreto in esame, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020. Tale disposizione prevede inoltre, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, che decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. L'atto in esame è pertanto assegnato alla Commissione bilancio e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che devono esprimere il proprio parere entro il 21 aprile 2021. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere alle Camere una relazione con cui ne indica le ragioni. In via preliminare si ricorda che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri su cui basare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (SOSE), con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL). Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La CTFS, istituita con d.P.C.m. 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard nonché l'aggiornamento della base dati utilizzata. La Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia è adottata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della Nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata. Negli ultimi anni i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con i d.P.C.m. 22 dicembre 2017 per il 2018, con il d.P.C.m. 18 aprile 2019 per il 2019 e con il d.P.C.m. 5 marzo 2020 per il 2020. Da ultimo, con il d.P.C.m. 11 dicembre 2020 è stata aggiornata la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Venendo, più specificamente, al contenuto dello schema di decreto in esame, esso provvede, in primo luogo, all'aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativi alle funzioni sopra richiamate: i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all'annualità 2017, considerando le informazioni acquisite con l'apposito questionario alla data del 3 luglio 2020. Lo schema di decreto provvede, inoltre, ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi alla funzione Viabilità e Territorio e alla funzione relativa ai servizi del Settore sociale al netto del servizio asilo nido. La funzione Viabilità e territorio comprende il servizio di Viabilità, circolazione stradale e

illuminazione pubblica, volto a garantire la fruibilità della rete stradale all'interno del comune e i servizi di Urbanistica e gestione del territorio, di Protezione civile e di Tutela ambientale del verde e altri servizi ad esso relativi. In tale ambito sono intervenute, sostanzialmente, due modifiche. In primo luogo è cambiato il client di riferimento, ossia l'entità più rappresentativa della spesa per la funzione: il nuovo riferimento è ora rappresentato dalle unità immobiliari complessive e non più dalla popolazione, la quale si affianca, comunque, al nuovo client per identificare le situazioni di maggiore densità abitativa. In secondo luogo, la funzione di riferimento è passata da una funzione di spesa a una funzione di spesa aumentata, permettendo di misurare servizi erogati attraverso un'informazione sintetica dei servizi effettivamente svolti sia per il territorio che per la viabilità. La funzione relativa ai servizi del Settore sociale, al netto del servizio di asili nido (servizi sociali), include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza. A seguito dell'aggiornamento metodologico il peso della funzione Viabilità e territorio nella composizione del fabbisogno standard complessivo è passato dal 13,54 per cento all'11,93 per cento, con una diminuzione di circa il 12 per cento. Si registra, invece, un aumento del peso della funzione Servizi sociali (+3,7 per cento) nella composizione del fabbisogno standard complessivo, salita al 14,22 per cento, e del servizio Asili nido (+3 per cento circa) rispetto al precedente aggiornamento dei fabbisogni standard per il 2019. Per quel che concerne, in particolare, la funzione Servizi sociali, giova ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 791-794, legge n. 178 del 2020) ha disposto l'incremento delle risorse del FSC per il miglioramento dei servizi sociali comunali e il potenziamento degli asili nido. In particolare, la dotazione annuale del FSC è stata incrementata per lo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (+215,9 milioni di euro per l'anno 2021) e per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna (+100 milioni di euro per l'anno 2022). La disciplina di riparto del FSC, contenuta al comma 449 della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incrementalmente del Fondo stanziato per servizi sociali e per il potenziamento degli asili nido. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabiliti entro il 30 giugno 2021 (e, successivamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla CTFS con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nell'ambito della ripartizione del FSC per l'anno 2021, sul cui schema è già stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 12 gennaio 2021, il coefficiente per il riparto della dotazione del Fondo destinata ai servizi sociali corrisponde al coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020, ovvero quello adottato dallo schema di decreto in esame. Per quel che concerne, invece, i contributi per il potenziamento degli asili nido nei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, assegnati al FSC, sono finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla CTFS contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Tali contributi sono ripartiti su proposta della CTFS, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Al riguardo si segnala, infine, che il decreto-legge n. 41 del 2021, (c.d. "sostegni", in corso di conversione), all'articolo 31, comma 6 (nel modificare la lettera d-*sexies*) del citato comma 449 della legge n. 232 del 2016) ha precisato che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite, fermo restando la proposta della CTFS, anziché nell'ambito del d.P.C.m. di riparto del FSC, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari

opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alla documentazione predisposta dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1721-B
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 317](#)

20 aprile 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Repliche del relatore e del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1, *testo della Camera dei deputati*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 215, contrari 19, astenuti 1, votanti 235, presenti 236.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 317 del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

317a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 20 APRILE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 15 aprile 2021

Gentile Presidente,

informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dello sviluppo economico, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero sen. Gilberto PICHETTO FRATIN e dott.ssa Alessandra TODDE.

F.to Mario Draghi».

Sulle condizioni di salute di Alexei Navalny

ALFIERI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, intervengo ad inizio di seduta per esprimere la massima preoccupazione per quello che sta succedendo all'oppositore Russo Alexei Navalny, le cui condizioni di salute si sono aggravate nel *week end*. Ricordo che nell'agosto scorso è stato vittima di avvelenamento e che è poi ritornato a gennaio in Russia per scontare la pena di poco più di due anni. C'è però un ricorso pendente presso la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, in cui il dissidente russo segnala episodi ripetuti di maltrattamento, di privazione del sonno, di malnutrizione e di mancato accesso alle cure mediche. La situazione preoccupa tutte le cancellerie europee e gli Stati Uniti d'America, che sono intervenuti in maniera molto forte, dicendo che, se succede qualcosa ad Alexei Navalny, ci saranno conseguenze. Ieri c'è stato l'incontro fra i Ministri degli affari esteri europei, che non solo hanno espresso preoccupazione, ma hanno chiesto che ci sia l'immediato accesso alle cure mediche.

Ricordo che Alexei Navalny è rinchiuso in una colonia penale a 200 chilometri da Mosca, in un reparto ospedaliero, ma solo gli avvocati possono comunicare; i suoi medici non riescono a seguirlo come dovrebbero poter fare, dal momento che ha subito un avvelenamento che gli è quasi costato la vita. Penso che sia opportuno intervenire, davanti a un rischio di violazione dei più elementari diritti umani, come l'accesso alle cure mediche, e per un trattamento umano all'interno delle carceri russe a una figura che è diventata un simbolo. Ebbene, davanti a un simbolo, sul versante della tutela dei diritti umani, penso che sia giusto che non solo le cancellerie europee e i Ministri degli esteri, come hanno fatto ieri insieme all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza Borrell, dicano in maniera molto chiara che si deve permettere l'accesso alle cure a Navalny, ma anche che questo Parlamento possa esprimere oggi un messaggio molto forte a suo sostegno, affinché possa accedere alle cure, perché finalmente la Russia risponda alla notifica della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, in cui le vengono chieste spiegazioni proprio sulla necessità di dare accesso alle cure, e se non sia necessario liberarlo per permettergli di andare in un ospedale, in una struttura sanitaria di qualità che possa curarlo, tenendo conto del fatto che è stato avvelenato.

Pensavo fosse giusto attirare l'attenzione del Parlamento, per poter dare voce anche ai parlamentari e non solo al Governo. (*Applausi*).

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, non è tollerabile che un uomo dell'opposizione venga privato della libertà e tenuto in carcere ed ancora meno tollerabile è il fatto che gli si precluda l'esercizio di un diritto primario come quello alla salute.

È per questa ragione che anche il Gruppo Italia Viva si unisce all'appello affinché la Russia proceda alla scarcerazione di Alexei Navalny, che *in primis* gli garantisca le necessarie cure e soprattutto che lasci libero l'accesso ai suoi medici di fiducia. Facciamo nostre le parole dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza Borrell e della Casa Bianca, da dov'è giunto il monito che qualsiasi cosa dovesse succedere ad Alexei Navalny sarebbe considerata dall'Occidente come responsabilità delle autorità russe.

Italia Viva, come forza politica e parlamentare, si unisce alla richiesta che si proceda celermente alla tutela della salute di Alexei Navalny. Il fatto che sia stato trasferito nell'ospedale militare non è una garanzia sufficiente.

Tra l'altro, siamo anche molto preoccupati del massiccio dispiegamento di truppe russe al confine con l'Ucraina, quindi riteniamo che debba continuare l'impegno delle autorità - *in primis* dell'Unione europea - confermato anche nell'incontro dei Ministri degli affari esteri tenutosi ieri, affinché il dialogo con la Russia continui, ma che questo non precluda la tutela dei diritti, in particolare dell'oppositore Navalny. (*Applausi*).

[FERRARA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle esprime preoccupazione per le condizioni di salute di Alexei Navalny, attualmente ricoverato nell'ospedale di una colonia penale

rusa.

Per la nostra forza politica, la difesa dei diritti umani è un valore imprescindibile, come la difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche. Il dissenso è un valore che non può essere soffocato in alcun modo, sempre e ovunque. Secondo un recente *report* di Amnesty International, sono molti i Paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono sistematiche. Purtroppo, questo accade anche in Occidente, nel nostro mondo libero. Cito solo il caso emblematico di Julian Assange, trattato peggio di un dissidente, come un traditore, e ridotto in fin di vita non per una sua forma di protesta, ma per le condizioni di detenzione a cui è stato sottoposto nel Regno Unito. (*Applausi*).

I diritti umani vanno difesi in quanto valore assoluto e non a seconda del Paese in cui vengono violati e soprattutto non devono essere strumentalizzati a scopo politico, tanto più quando questo rischia di aggravare una situazione di tensione già molto preoccupante e pericolosa, come quella che sta montando in Ucraina, dove rischiamo una nuova guerra alle porte d'Europa. Siamo certi che la Farnesina si adopererà nelle sedi competenti per riaffermare l'importanza del rispetto dei diritti umani e dei diritti civili nel mondo, in Russia e ovunque essi vengano violati.

La nostra forza politica, il MoVimento 5 Stelle, esprime massima vicinanza a Navalny e a tutti i dissidenti detenuti e ai prigionieri politici che soffrono per portare avanti le loro idee. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1721-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Stefano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la Camera dei deputati ha approvato lo scorso 31 marzo il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, esitato in prima lettura da quest'Assemblea il 29 ottobre. La 14a Commissione ha proceduto a calendarizzare il testo con tempestività e, una volta ricevuti i prescritti pareri, lo ha approvato senza ulteriori modifiche lo scorso 14 aprile. Faccio presente che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, anche perché la Camera ha modificato il testo del Senato in un solo punto, inserendo nell'allegato A la direttiva europea n. 343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Ricordo che l'allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire, in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge che abbiamo approvato in Commissione si compone di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva n. 343 del 2016 (parliamo di presunzione di innocenza), che ha quale termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione della direttiva era già stata inserita nella legge n. 163 del 25 ottobre 2017. Tale delega, però, non è stata mai esercitata dal Governo italiano, poiché, a seguito di una ricognizione effettuata, è risultato che il nostro ordinamento interno è già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fissati dalla stessa direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento, informando la Commissione europea prima della scadenza del 1° aprile 2018.

La Commissione europea peraltro, nonostante la scadenza del termine, non ha ritenuto di aprire alcuna

procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento, né successivamente per violazione della stessa. Va ricordato che la direttiva di cui parlo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza ed il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e anche il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento.

Corollari della presunzione di innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati membri dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui, né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale il diritto di presenziare al proprio processo; se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati.

Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Va anche ricordato che il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepimento. Sono tuttavia presenti alcune difficoltà in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva ed il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimento in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Il mancato rispetto di tutte le disposizioni influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che si dovessero ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva.

Tenuto conto di quanto evidenziato, si è ritenuto quindi di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di permettere l'immediata entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020.

Voglio aggiungere che in Commissione è stata posta dal senatore Briziarelli una questione con riferimento all'articolo 14 del disegno di legge in materia di sanità animale per evidenziare come il criterio di delega di cui alla lettera *g*) andrebbe oltre quanto prescritto dal regolamento n. 429, prevedendo uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica esotica, con pesanti ripercussioni sia sui cittadini, sia sui comparti economici legati a tale attività.

In riferimento però a tale tematica, trattandosi di una parte del testo non modificata dalla Camera dei deputati e pertanto non oggetto di esame, abbiamo deciso comunemente che, se del caso, potremmo porre in essere un separato provvedimento legislativo.

Ricordo infine che, in riferimento ad alcune delle direttive contenute nel testo, la Commissione europea ha già aperto procedure di infrazione per mancato recepimento dei termini previsti, ed ecco perché abbiamo voluto dare un'accelerazione. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2021/0121, sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri; 2021/0059, sul mercato interno dell'energia elettrica; 2021/0058 sugli enti creditizi; 2021/0057, sulle società finanziarie; 2021/0056, sul codice delle comunicazioni elettroniche; 2021/0055, sul riciclaggio mediante il diritto penale; 2020/0533, sui servizi di media audiovisivi, e 2020/0070, sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema IVA.

Siamo quindi in ritardo ed è ora giusto accelerare. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Doria. Ne ha facoltà.

[DORIA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, gentili colleghi, la pandemia da Covid-19 ha acuito le

disparità sociali anche nel nostro Paese, scavando un solco ancora più profondo tra chi ancora ha un reddito, a fronte di tanti nuovi poveri che la pandemia economica da coronavirus ha generato.

Pur consapevole di non poter più integrare la legge di delegazione europea che licenziamo oggi, mi preme sottolineare la necessità di condividere ufficialmente qui in Aula un emendamento che sarebbe stato adeguato nel contesto della legge, ma che presenterò in un prossimo atto legislativo. Tale emendamento, che ho discusso con molti di voi, riguarda le modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area medica ed è correlato all'attuale emergenza pandemica, limitato nel tempo e sperimentale, nell'attesa di una legge di riordino del sistema universitario.

Per entrambi gli arruolamenti, il *test* selettivo di ingresso sarebbe comunque gestito a livello nazionale dal Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia Nord-Orientale (Cineca) e comune per tutti gli atenei, come avviene oggi, ma con graduatorie di merito locali, in quanto il candidato concorrerebbe per l'ingresso in un solo ateneo di sua scelta.

La gestione centralizzata nazionale del *test* selettivo sarebbe garanzia di imparzialità e omogeneità e la meritocrazia sarebbe tutelata, con l'obiettivo di mantenere sempre alta l'asticella. L'emendamento, il cui testo sarà messo a disposizione dell'Assemblea in una memoria che depositerò al termine dei lavori, consta di due commi. Il primo è correlato alle modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e ha una motivazione squisitamente socio-economica. Infatti, allo stato attuale, con l'impiego di una graduatoria nazionale, l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in atenei fuori sede, ovvero lontano dalla propria residenza, diventa possibile solo alla fascia economica benestante, tagliando fuori una gran fetta di popolazione che oggi, anche a causa della pandemia, ha ridotto notevolmente il proprio reddito, non potendosi permettere quindi gli studi universitari di un figlio fuori sede.

Per l'arruolamento ai suddetti corsi, lascerei quindi lo studente libero di partecipare alla selezione nell'ateneo in cui lo desidera, in funzione delle proprie motivazioni e possibilità economiche, garantendo sempre il diritto allo studio.

Il secondo comma riguarda le modalità di arruolamento alle scuole di specializzazione di area medica ed ha una motivazione prettamente sanitaria. L'arruolamento oggi avviene utilizzando una graduatoria nazionale che determina la formazione di una popolazione studentesca delle scuole di specializzazione abbastanza variegata in funzione dei loro luoghi di origine, che, seppur molto bello da un punto di vista degli scambi culturali, porta a far sì che, una volta terminato il corso di studi, i neospecialisti facciano rientro nella loro Regione di origine, mettendo in crisi il sistema sanitario regionale dove si sono formati.

Con un arruolamento con graduatoria locale, sarebbe statisticamente molto più probabile un maggior regionalismo della formazione specialistica postlaurea, che metterebbe al riparo i sistemi sanitari, specie in Regioni come la Sardegna e la Sicilia, dove insiste anche la problematica dell'insularità.

Ciascun medico parteciperebbe al concorso per la scuola di specializzazione con il test nazionale, ma nell'ateneo che preferisce. Al fine di consentire di effettuare il test nazionale per l'ingresso non solo in una scuola, sarebbe utile diversificare i test per specialità e fissarli per gruppi in date differenti, consentendo al candidato di presentarsi fino a un massimo di tre *test* selettivi all'anno.

Da docente universitario e da medico impegnato in politica, ritengo che le università abbiamo la grande responsabilità di dover supportare il sistema sanitario, specialmente nella formazione... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) e che il diritto allo studio vada sempre e comunque garantito e non possa essere vincolato alle possibilità economiche dei singoli. (*Applausi*).

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, solo per rendere noto che sottoscriverò l'emendamento citato dal collega Doria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare è sicuramente molto complesso ed è stato

modificato dalla Camera dei deputati, con l'introduzione di un tema attualissimo e di estrema rilevanza, quale quello affrontato dalla direttiva del Parlamento europeo, che tratta anche della presunzione di innocenza. Credo sia indispensabile che tutti comprendiamo la reale portata di tale direttiva, in quanto dobbiamo assumere in maniera seria l'impegno a darle attuazione. Essa prevede infatti che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole».

È evidente che ciò costituirebbe un cambio di passo, rispetto a qualche mese fa, quando taluno affermava che in carcere non c'erano innocenti e imperava un clima giustizialista e colpevolista, che spesso sottoponeva alla gogna mediatica una persona per il semplice fatto di essere stata indagata, facendola passare, solo per questo, per un sicuro colpevole. Pensiamo anche alle conferenze stampa, magari a conclusione delle indagini, nel corso delle quali le persone coinvolte vengono presentate come sicure colpevoli ed esposte al pubblico ludibrio, che difficilmente sarà cancellato anche in caso di assoluzione, con la pubblicazione delle intercettazioni, che il più delle volte vengono esposte soltanto in parte, scorporate in senso accusatorio dal complesso delle intercettazioni medesime o delle conversazioni intercettate. Tutto ciò, ovviamente, senza che la difesa abbia alcuna possibilità di intervento.

Pensate, colleghi, che ogni anno circa 120.000 persone vengono prosciolte o assolte in primo grado: tutti soggetti i cui nomi sono stati dati in pasto all'opinione pubblica, che quasi sempre non cancella il ricordo del momento del coinvolgimento, ma dimentica facilmente l'assoluzione o il proscioglimento. Quando mai questi soggetti riusciranno a cancellare il ricordo negativo, a recuperare serenità e credibilità, a ritrovare l'armonia familiare e anche sul luogo di lavoro distrutta dalle inevitabili tensioni, conseguenti al coinvolgimento in un procedimento penale? Si tratta dunque di un tema attualissimo e di estrema rilevanza.

Si pensi, a questo riguardo, a una conferenza stampa che è stata fatta nei giorni scorsi ad Oristano, neppure a conclusione delle indagini, bensì all'avvio delle stesse, su un fatto sicuramente deprecabile, che riguardava le preferenze accordate nella vaccinazione, favorendo - parrebbe - parenti e amici. Mi chiedo però che necessità ci fosse di fare una conferenza stampa su un tema del genere e di fare i nomi di tutte le persone coinvolte, quando si era soltanto all'avvio delle indagini, dando in pasto all'opinione pubblica queste persone, che non hanno avuto nessuna possibilità di difesa e che magari avevano invece giustificazioni da addurre.

Vogliamo parlare poi della notizia di un avviso di garanzia nei confronti di una stimata funzionaria ministeriale, nota per essere una persona integerrima, cui è stata addebitata un'accusa di corruzione? In questo caso, gli interessi in gioco e gli importi provento della corruzione sono assolutamente incongruenti, cosa che avrebbe dovuto imporre la massima prudenza. La notizia è stata invece data in pasto all'opinione pubblica e la persona non ha resistito all'onta e ha tentato di togliersi la vita, non avendo alcun mezzo a disposizione per giustificarsi, difendersi e affrontare in condizioni di parità quell'accusa.

Voglio chiarire che non si vuole mettere in discussione l'operato della magistratura, ma è necessario consentirle di svolgere serenamente la propria attività nel rispetto della Costituzione, che prevede appunto il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.

Dunque, il tema che stiamo affrontando ha sicuramente rilevanza estrema. Confidiamo moltissimo nella ministra Cartabia, che ha più volte affermato che il faro del suo operato e della sua azione sarà sempre l'osservanza puntuale della nostra Costituzione.

Facciamo in modo che questa direttiva europea trovi piena applicazione nel nostro sistema giudiziario, così da tutelare i soggetti più deboli e porre tutte le parti su un piano di parità che oggi è inesistente.

Se, come dobbiamo, daremo corso a questa direttiva, il nostro sistema giudiziario ne trarrà sicuramente rilevanti benefici in tema di equità, di giustizia giusta e di credibilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

[ANGRISANI](#) (*Misto*). Signor Presidente, torniamo a discutere nell'Aula del Senato della legge di

delegazione europea, dopo le modifiche al testo approvato alla Camera dei deputati, con cui è stata inserita un'ulteriore direttiva in materia di presunzione di innocenza nell'allegato A.

Nel complesso, gli atti legislativi comunitari cui si fa riferimento sono 50, di cui 11 regolamenti e 39 direttive. In ogni caso, vorrei incentrare questo breve intervento sull'articolo 9 del disegno di legge, che reca i criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea n. 790 del 2019, in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale.

L'obiettivo della direttiva è di adeguare il quadro normativo degli Stati membri ai rapidi sviluppi tecnologici che incidono sulle modalità con cui opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di *business* e nuovi attori. Dunque, in un contesto generale in continua evoluzione, le nuove norme comunitarie prevedono talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, favorendo anche la determinazione di procedure per la concessione delle licenze d'uso, in particolare - ma non solo - per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive, in modo da garantire un più ampio accesso ai contenuti e alla creazione di un mercato più equo.

La normativa europea va così a incidere su alcuni settori, tra cui la ricerca, l'istruzione e la conservazione del patrimonio culturale, in cui le nuove tecnologie digitali consentono rinnovate modalità di utilizzo, una su tutte l'estrazione di dati, garantendo, da un lato, la necessaria protezione degli interessi degli autori e, dall'altro, le esigenze degli utilizzatori pubblici.

Si è andati così verso la risoluzione di situazioni che fino a poco tempo fa erano relegate in un limbo di incertezza giuridica in materia di estrazione di testo e di dati, disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione in modo da favorire il settore della ricerca scientifica in un'ottica quanto più ampia possibile.

Per questo motivo, voglio sottolineare l'importanza del contenuto di cui all'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea, con cui si affida al Governo sia il compito di definire quali siano gli enti inclusi nella nozione di istituti di tutela del patrimonio culturale, nell'accezione più ampia possibile, in modo da favorire l'accesso ai beni in essi custoditi, sia di disciplinare le eccezioni e le limitazioni utili per l'estrazione di testo e di dati, in modo da regolare in via generale l'accesso alle gare e i requisiti dei soggetti pubblici non lucrativi coinvolti, quali università, istituti di istruzione superiore, biblioteche e istituti di ricerca.

L'obiettivo di ampliare il novero degli altri enti inclusi tra gli istituti di tutela del patrimonio culturale in relazione all'ambito di applicazione della direttiva è un'esigenza fondamentale. In tal senso, non va dimenticato il contenuto del considerando 13 della direttiva, che espressamente dispone che si dovrebbero inserire in tale elenco le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Ancora, secondo il legislatore europeo, vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, ne dovrebbero altresì far parte gli istituti d'istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

Molto spesso l'istruzione e la ricerca scientifica nel nostro Paese, nonostante fossero considerate a parole «settore prioritario», hanno scontato conseguenze disastrose derivanti da politiche di defianziamento e razionalizzazione dei costi e delle spese. In molti documenti economici e programmatici, a fronte di pure dichiarazioni di intenti, in cui questi settori venivano ritenuti essenziali per la ripartenza, le risorse pubbliche stanziare sono state invariate o addirittura in diminuzione.

L'attuazione della direttiva del 2019, in tale ottica, può rappresentare uno strumento senza dubbio utile a tale causa, fermo restando che saranno la qualità degli investimenti e le modalità con cui essi saranno supportati, in primo luogo a partire dall'uso delle risorse del *recovery plan*, a definire con quale grado di maturità il nostro Paese saprà affrontare le sfide che riguardano la ricerca scientifica, l'istruzione e la cultura, settore in cui l'impatto delle nuove tecnologie può risultare determinante, soprattutto in un'ottica intergenerazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nannicini. Ne ha facoltà.

NANNICINI (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, la legge di delegazione europea che ci apprestiamo ad approvare è uno strumento importante di raccordo tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano, attraverso il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione. Essa deve essere vissuta come uno strumento di modernizzazione e semplificazione del nostro ordinamento, per dare certezza e non per creare dubbi e incoerenze interpretative.

È per questo che, nei pochi minuti a disposizione, mi concentrerò sui principi e sui criteri direttivi contenuti nell'articolo 29 del disegno di legge, in attuazione della direttiva 2019/1151 sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Si tratta di una direttiva che vuole favorire la costituzione *online* delle società e la registrazione di loro succursali, con l'obiettivo chiaro di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese. È chiaro che il recepimento di questa direttiva non potrà rappresentare un passo indietro del nostro ordinamento rispetto alla digitalizzazione del diritto societario e rispetto alla necessaria semplificazione e flessibilità nell'utilizzo di strumenti da parte delle *start-up* e delle *start-up* innovative.

In questi giorni e nelle ultime settimane è salita la preoccupazione del mondo delle *start-up*, in particolare delle *start-up* innovative, rispetto alla possibilità che ci sia un passo indietro. In verità, molte di queste legittime preoccupazioni sono legate a una sentenza del Consiglio di Stato che ha cancellato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016. È vero che, da oggi e fino a nuovi interventi legislativi, le *start-up* italiane non potranno costituirsi gratuitamente *online*. Ma questo non ha niente a che fare con il disegno di legge che stiamo discutendo e non potrebbe essere altrimenti, essendo una delega. Gli effetti che vediamo e le preoccupazioni che registriamo sono legati alla sentenza del Consiglio di Stato sul decreto ministeriale del 2016.

Anzi, l'attuazione dei principi e dei criteri di delega che stiamo per approvare con il recepimento della direttiva europea potrebbero e dovrebbero essere l'occasione per consentire al Governo di fare chiarezza sulla costituzione *online* delle società. La possibilità di prevedere la costituzione *online* delle società è perfettamente inserita in quei principi di delega, con riferimento sia alle società a responsabilità limitata, sia alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, attraverso due strumenti e lasciando flessibilità nell'utilizzo di questi strumenti agli operatori economici, come è ormai pratica ricorrente negli Stati membri dell'Unione europea. Il primo strumento è un atto pubblico notarile, anche informatico o telematico, mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

La seconda possibilità prevede procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente, consentano l'utilizzo di modelli *standard* predefiniti e validati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia, da sottoscrivere sempre con firma digitale o altro tipo di forma elettronica qualificata. È opportuno lasciare, quindi, flessibilità negli strumenti di nascita delle nostre imprese, delle *start-up* e delle *start-up* innovative riducendo oneri amministrativi impropri e costi burocratici che non servono se la strada che vogliamo continuare a perseguire è quella di una semplificazione e digitalizzazione del nostro diritto societario.

Fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione della direttiva dell'Unione, devono essere assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della stessa direttiva conferendo ai conservatori del registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

Non avrebbe senso recepire la legge di delegazione e la direttiva che la legge di delegazione recepisce facendo fare un passo indietro al percorso di digitalizzazione e semplificazione del nostro diritto societario. Ma questo è perfettamente nei perimetri che il Governo potrà agire e mi auguro che la delega venga esercitata recependo tali principi e rimediando al passo indietro che il superamento del decreto ministeriale del 2016, ad opera del Consiglio di Stato, rischia di farci fare togliendo certezza e ponendo oneri impropri al mondo delle *start-up* e delle *start-up*, innovative della cui vitalità avremo un grande bisogno rispetto alle sfide della nostra economia nei prossimi mesi e anni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il presidente Stefano ha già anticipato che sarei intervenuto relativamente al solo articolo 14 della legge di delegazione europea e, in particolare, alla lettera *q*).

Noi solleviamo questo aspetto e la posizione della Lega è chiarissima. Proprio questa mattina Matteo Salvini, insieme al collega Campari, ha presentato un disegno di legge a tutela degli animali. Noi siamo per la difesa degli animali, ma non possiamo accettare che con la scusa - e lo dico chiaramente per l'articolo 14 - di tutelare la salute - su questo siamo convintamente impegnati e, infatti, abbiamo migliorato il testo vietando, ad esempio, la commercializzazione dei ciprinidi e obbligando la reimmissione dei ciprinidi, secondo una battaglia del senatore Bossi - si vietino l'importazione, la detenzione e la commercializzazione di qualsiasi animale esotico, a prescindere che sia il pesciolino dell'acquario o il pappagallino.

Qualcuno potrebbe chiedersi come è possibile che in Senato si tratti un argomento del genere. È fondamentale trattarlo perché sulla salute non abbiamo nulla da imparare da nessuno a livello nazionale e abbiamo aderito già dal 1975 alla Convenzione di Washington per la tutela delle specie protette animali e vegetali. Ma non ci si può dire che con questa scusa si possa ammazzare un intero comparto.

Cito dei dati. La Federazione ornitologi italiana (FOI) conta quest'anno 1.700.000 esemplari, di cui oltre il 30 per cento è esotico e, quindi, quasi 600.000 esemplari. L'Associazione italiana allevatori pappagalli con 160 aziende annovera 20.000 esemplari solo per quest'anno.

Un intero comparto fatto di produttori di gabbie, di produttori di mangime, di veterinari specializzati rischia di essere messo in ginocchio non per il recepimento di una disposizione europea (come hanno fatto tutti i Paesi), ma perché, come sempre, noi ci imponiamo qualcosa di più e troviamo la scusa per una battaglia ideologica, per creare un danno a milioni di italiani che hanno in casa un animale d'affezione - non vedo perché, oltre al gatto e al cane, non si possa avere anche un altro animale - e per danneggiare un comparto che conta decine di migliaia di addetti e di posti di lavoro.

La richiesta che abbiamo avanzato in Commissione, trovando accoglimento da parte del Presidente e dei colleghi, è stata di fare un approfondimento. Preso atto che è impossibile bloccare l'intera legge di delegazione europea e andare alla quarta lettura per correggere quello che è un evidente errore, l'appello che rivolgiamo al Governo è di porre rimedio a questo errore, che di fatto non solo non aggiunge nulla in termini di sicurezza per la salute - ben vengano i controlli e la repressione dei fenomeni e delle azioni illecite - ma distrugge un comparto e addirittura potenzialmente potrebbe favorire l'aumento del commercio illegale di esemplari esotici. Chiediamo pertanto al Governo un impegno, nei passaggi successivi, per rimediare e dare fin da oggi un messaggio di tranquillità a moltissime persone che rischiano di veder compromesso il rapporto affettivo con un animale, e alle aziende che rischiano di chiudere la propria attività, mettendo molte famiglie sul lastrico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.

[RICCIARDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, Governo, gentili senatori e gentili senatrici, il 14 febbraio dello scorso anno il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge di delegazione europea che avvia la procedura di integrazione nell'ordinamento italiano di importanti direttive comunitarie, chiudendo tra l'altro diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e risparmiando così denaro pubblico per le relative sanzioni. Oggi, con l'approvazione in terza lettura di questo provvedimento, mettiamo un punto fermo all'importante lavoro svolto in questi mesi alla Camera dei deputati e al Senato. Il Parlamento ha migliorato il testo iniziale, con la consapevolezza del ruolo centrale ricoperto dal nostro Paese in Europa e soprattutto alla luce del ruolo che sta ricoprendo l'Europa nelle more dell'emergenza Covid-19.

Il provvedimento che oggi voteremo è di buon auspicio anche per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché rappresenta il pilastro su cui si poggerà l'Italia del futuro. È una dotazione importantissima, che, ottenuta da Bruxelles, rappresenta un vero e proprio *new deal* da cui ripartire; si gettano così le basi per i prossimi decenni. Pertanto l'Italia ha il dovere, ancora una volta, di assolvere agli impegni chiesti dall'Europa con responsabilità e solidale collaborazione.

Passando al profilo tecnico di questo disegno di legge, possiamo dire che è stato approvato in prima

lettura dal Senato il 29 ottobre 2020 e in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021. La Camera ha modificato solamente l'elenco delle direttive, portando a 39 il numero degli atti da recepire nel nostro ordinamento. In particolare, è stata inserita la direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il testo, composto da 29 articoli, reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee e l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'approvazione di questa legge consentirà al nostro Paese di fare grandi passi in avanti nell'ambito di due temi che ci stanno molto a cuore: la transizione ecologica e la transizione digitale.

A questo proposito, è importante dire che, proprio grazie alla volontà e all'intuizione del MoVimento 5 Stelle, abbiamo dotato il nostro Paese, per la prima volta, di un Ministero della transizione ecologica. Il tema ambientale e della transizione ecologica, che ci ha visto sempre in prima linea, è affrontato in modo particolare da tre articoli: l'articolo 5, l'articolo 12 e l'articolo 22... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Ricciardi. Colleghe, colleghi, vi chiedo per cortesia di parlare con tono di voce più basso, perché c'è un caos incredibile.

Prego, senatrice Ricciardi.

RICCIARDI (*M5S*). Ripeto, il tema ambientale e della transizione ecologica, che ci ha visto sempre in prima linea, è affrontato in modo particolare in tre articoli, l'articolo 5, l'articolo 12 e l'articolo 22, che dispongono principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive riguardanti la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento con quelle direttive che promuovono le fonti rinnovabili e, infine, la riduzione dell'incidenza di specifici prodotti di plastica sull'ambiente.

In materia ambientale - ad esempio - aumenteranno le semplificazioni che consentiranno la diffusione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche e avremo importanti disposizioni per la lotta all'inquinamento delle plastiche, e questo anche attraverso la messa al bando di prodotti monouso, che non sono solo posate, piatti e cannucce - come già previsto nelle direttive europee - ma anche bicchieri e ciò grazie ad un emendamento *ad hoc*. Le plastiche biodegradabili, poi, potranno essere utilizzate per i prodotti monouso, quando non siano disponibili alternative riutilizzabili.

Infine, è previsto l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di dispacciamento i cui modelli sono già diffusi in Europa, con l'obiettivo di promuovere un ruolo più attivo dei gestori della rete di distribuzione.

Il presente testo di legge delega anche il Governo a riordinare la normativa in materia di autoconsumo, al fine di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, l'installazione di impianti di produzione di energia negli edifici esistenti e l'individuazione di incentivi volti alla costituzione delle comunità di energie rinnovabili. In questo modo l'Unione europea impone agli Stati membri di predisporre un quadro favorevole alla promozione e all'agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva. L'attivazione, infatti, dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili sono una realtà che - lo voglio sottolineare - l'Italia ha anticipato e percorso grazie al MoVimento 5 Stelle, con un provvedimento apposito approvato oltre un anno fa.

Pertanto, grazie al potenziamento di questi strumenti, noi saremo in grado di diminuire il fabbisogno nazionale di energia e le conseguenti emissioni inquinanti, creare nuovi posti di lavoro per le piccole e medie imprese italiane del settore e ridurre il costo delle bollette per i condomini e le abitazioni. Questo è un tema cruciale, se consideriamo che 20 milioni di italiani che vivono all'interno dei condomini sprecano più della metà delle loro bollette.

Relativamente invece alla transizione digitale, da sempre riteniamo fondamentale rafforzare il riferimento a tutte le tecnologie che possono garantire l'accelerazione del nostro Paese nella realizzazione di una copertura a banda ultralarga.

In particolare, l'articolo 4 della legge dispone criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva europea che disciplina il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Questo codice ricomprende quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e definisce sia un quadro aggiornato della

disciplina delle reti, sia i compiti delle Autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle reti 5G. Pertanto, con il recepimento di questo codice, l'Italia farà un passo in avanti verso l'ammodernamento digitale del nostro Paese; getterà le basi per il rinnovamento della rete e favorirà le infrastrutture adeguate a soddisfare il bisogno di connettività di famiglie e imprese, soprattutto nelle cosiddette aree bianche del Paese, fortemente localizzate nel Mezzogiorno e nelle zone interne. E sottolineo che questo è un obiettivo cruciale, se consideriamo le difficoltà incontrate durante il primo *lockdown* da milioni di cittadini a causa dell'assenza di una connessione adeguata allo svolgimento dello *smart working* e della didattica a distanza.

Infine, è importante citare anche una direttiva fondamentale per la tutela del *made in Italy* agroalimentare, cioè quella relativa al contrasto di pratiche commerciali sleali. A vigilare su questa materia sarà l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. L'Ispettorato, che è presente in maniera capillare sul territorio, ha già mostrato nel tempo la sua capacità di prevenzione e contrasto dei reati in questo settore. Con questa direttiva avrà la possibilità di avvalersi del supporto del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo i ritardi dovuti al rallentamento dei lavori parlamentari a causa della pandemia e della crisi di Governo, finalmente il Senato oggi darà il via libera definitivo a questa legge di delegazione europea. E lo farà anche grazie al voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, nella consapevolezza che oggi contribuiamo a fortificare il ponte che collega il nostro Paese con l'Unione europea e, soprattutto, con tutti gli altri Stati membri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché è questa l'occasione per ricordare alcuni problemi che riguardano il nostro Paese, la garanzia dei rapporti tra cittadini ed alcune garanzie previste dalla nostra Costituzione, anche se è stato introdotto come allegato alla Camera il richiamo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nel processo nei procedimenti penali. Tutto questo si basa su due principi forti della nostra Costituzione.

Il primo principio, riguardante la presunzione di non colpevolezza, significa che nessuno può essere ritenuto colpevole o presentato come tale per il semplice fatto che sia stata avviata nei suoi confronti un'iniziativa penale; anzi, nessuno può essere ritenuto colpevole o additato come tale anche se rinviato a giudizio. I "considerando" dall'articolo 16 all'articolo 21 della direttiva esplicitano questo concetto: gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o gli imputati come colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata, fatto salvo quanto previsto dal diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei *media*.

Signor Presidente, colleghi, credo che queste affermazioni, allo stato attuale, non siano rispettate nel nostro Paese. È vero, a livello di principi, c'è tutto nella Costituzione e nelle nostre leggi, ma vorrei che ci fosse un'applicazione seria. L'articolo 111 della nostra Costituzione prevede il principio dell'imparzialità del giudice. Quindi, non posso accettare di leggere, nella vicenda Palamara, che molte volte l'imparzialità del giudice nemmeno c'è; è una cosa fuori dalla grazia di Dio - scusatemi - perché un giudice terzo e imparziale è la necessaria conseguenza e correlazione del principio di non colpevolezza. Non ci può essere un principio di non colpevolezza se non c'è un giudice terzo e imparziale: è questa la logica. Al contrario, nel nostro sistema abbiamo delle trasmissioni televisive che rappresentano una celebrazione di un processo per così dire di massa, secondo un modello estraneo alla nostra cultura giuridica e sociale.

Badate: nel momento in cui fossero la piazza o alcune organizzazioni a determinare cos'è il giusto e l'ingiusto e qual è la soluzione da adottare, ci troveremmo nel periodo peggiore della Rivoluzione francese, quando si pretendeva che il giudice applicasse tali principi. Credo che una delle prime regole che il giudice deve imparare nel nostro Paese sia la sua terzietà. Che cosa vuol dire? Se sei giudice della famiglia, devi dimenticare il modello familiare in cui credi. Devi poter sviluppare una capacità di estraneità alla vicenda processuale in modo tale da avere la capacità di delimitare le vicende di quella

famiglia e applicare i principi costituzionali, ma mai con l'intento di interferire in quella famiglia. Così, nel penale o in qualsiasi altro campo, un giudice che pensa di modellare la sua azione al suo credo e alle sue convinzioni è fuori dal modello costituzionale: non è un giudice. Il principio di terzietà, che è ancora più forte dell'imparzialità, è qualcosa che porta il giudice ad essere, rispetto alla vicenda sottoposta al suo giudizio, completamente estraneo. Solo questa è la garanzia del nostro sistema. Noi abbiamo invece il processo mediatico, basato sulla non conoscenza dei fatti. Mi è capitato nella vita, almeno in quattro processi di Mani pulite, di avere una cognizione di certezze matematiche su prove e altri elementi ed avere invece una rappresentazione televisiva completamente distonica.

Presidente, la mia conclusione è che noi abbiamo le regole, ma dobbiamo non solo pretendere che chi le applica sia coerente con le parole scritte nelle leggi, ma che anche il legislatore si faccia carico di correggere le deviazioni da tali principi attraverso nuovi strumenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare le colleghe e i colleghi della Commissione per aver condiviso con me e con il Governo la necessità di accelerare. Abbiamo la necessità di chiudere questo procedimento legislativo e mi auguro che con il voto di oggi si possa porre rimedio a tutta una serie di procedure di infrazione che sono state già aperte nei confronti del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anch'io ci tengo a ringraziare la 14a Commissione, il presidente Stefano e tutti i commissari per l'ottimo lavoro svolto, perché non solo noi adesso andiamo a recepire il passaggio di proposta della Camera, ma il grosso del lavoro è stato fatto proprio dalla 14a Commissione del Senato. Quindi, ci tengo a fare i dovuti ringraziamenti e - se mi permettete - anche a ringraziare la già sottosegretario Laura Agea, visto che è stata lei a lavorare molto per questa legge di delegazione. *(Applausi)*.

Questa è una legge di delegazione che - come diceva la senatrice Ricciardi - costruisce una base per il PNRR e non è un caso che tra le 39 direttive ce ne sono alcune che l'Italia è stata tra i primi Paesi a recepire. Mi riferisco - ad esempio - alla direttiva sul *copyright*, che dà e costruisce un quadro di riferimento importantissimo. Vi è poi il codice delle comunicazioni elettroniche, che è cruciale per lo sviluppo della banda larga, proprio per quello che dovremmo fare nel PNRR; le fonti rinnovabili e le direttive sui servizi media-audiovisivi.

Come suggerito dal senatore Caliendo, la Camera dei deputati ha introdotto, con l'accordo di tutti i Gruppi, anche la direttiva sulla presunzione di innocenza, che è un elemento su cui l'esercizio e la delega con il Ministero della giustizia lavoreranno intensamente.

Vorrei rispondere anche al senatore Doria, per quanto riguarda la proposta che non entra in questa legge di delegazione, ma nella prossima, anche nel passaggio sulla legge europea, e al senatore Briziarelli, per quanto riguarda l'esercizio della delega, perché è evidente che, una volta approvato, avremo due tre mesi con i Ministeri competenti per porre rimedio anche a una lettura appropriata.

Lo stesso vale per quanto riguarda l'intervento del senatore Nannicini, che ovviamente sottolineava il punto centrale delle *start-up* e che nell'esercizio della delega anche la costituzione delle società più giovani e più innovative deve vedere una risposta appropriata.

Caro Presidente, vorrei di nuovo ringraziare la 14a Commissione e il suo Presidente per il lavoro fatto e darci appuntamento già alla prossima settimana per la legge europea e anche per la nuova legge di delegazione, continuando questo lavoro sulla riduzione delle infrazioni per il nostro Paese. Tengo anche a dire che il lavoro fatto all'inizio di quest'anno colloca l'Italia tra i Paesi che stanno riducendo di più e con più velocità le infrazioni, ma sono sicuro che questo Parlamento, con la sua attenzione e con la sua capacità, riuscirà a dare uno stimolo ancora maggiore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

Comunico che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che ha introdotto una integrazione all'allegato A richiamato dal comma 1 dell'articolo medesimo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli da 2 a 29 sono identici agli articoli del testo approvato dal Senato e non saranno pertanto posti in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

GINETTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, siamo chiamati a votare l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati in data 31 marzo al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato in prima lettura dal Senato nell'ottobre scorso; modifica con la quale è stata inserita una nuova direttiva - come già è stato ricordato - portando a 39 il numero degli atti europei a cui siamo chiamati a dare attuazione. Si tratta della direttiva n. 343 del 2016 in materia di giustizia sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il termine di recepimento della direttiva era fissato nell'aprile del 2018.

Si ricorda, più in generale, che il disegno di legge di delegazione europea consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento interno a 16 regolamenti europei; una legge complessa, che ha visto svolgere un gran lavoro da parte della 14a Commissione su materie importanti, dai diritti audiovisivi alle fonti di energia rinnovabile, ambiente, concorrenza e mercato interno, cybersicurezza e anche in materia bancaria e creditizia.

In particolare, tuttavia, la direttiva n. 343 del 2016, introdotta con la modifica all'articolo 1, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e in tutte le fasi del processo, nonché il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. Corollario della presunzione d'innocenza sono pertanto i seguenti principi che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.

È bene ricordare che i principi afferenti alla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, peraltro in perfetta aderenza ai principi costituzionali, *ex* articolo 27 della nostra Costituzione, nonché al principio del giusto processo, di cui all'articolo 111 della Carta costituzionale.

Tuttavia - ed è questa la parziale novità - il principio europeo della presunzione d'innocenza sembra voler estendere tale diritto per chiedere agli Stati membri di adottare misure al fine di garantire che, nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti, non ci si riferisca mai in alcun modo alla persona come colpevole, al fine di garantire altresì che le persone indagate o imputate non siano presentate mai come colpevoli in tribunale o in pubblico, per esempio attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo naturalmente che tali misure non siano necessarie per garantire sicurezza o evitare la fuga. Si tratta, dunque, di una visione di maggior garanzia che potrebbe richiedere peraltro un'azione piuttosto culturale oltre che di richiamo giuridico contro ogni tipo di processo mediatico.

La proposta si iscrive nell'ambito delle misure di attuazione del programma di Stoccolma, adottato già nel 2009, che aveva invitato la Commissione a presentare misure volte a rafforzare i diritti dell'indagato o dell'imputato stabilendo norme comuni agli Stati membri. Inoltre, in merito, fino alla direttiva in commento era intervenuta una serie di altre direttive: ricordiamo nel 2010 la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; nel 2012 la direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e nel 2013 la direttiva sul diritto ad avvalersi di un difensore anche nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, peraltro già attuata con decreto legislativo del 2016.

Le disposizioni della proposta sono da ritenersi conformi, pertanto, all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare il diritto del giusto processo con un sistema di garanzie minime verso una progressiva armonizzazione europea delle fattispecie, che si pone alla base della fiducia reciproca e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. Si tratta, dunque, di un passo ulteriore molto importante verso l'integrazione europea anche in materia di giurisdizione.

Per tali motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, così come modificato dalla Camera (*Applausi*).

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, oggi esaminiamo in terza lettura il disegno di legge di delegazione europea: nell'aprile 2021 votiamo, cioè, un provvedimento incardinato nel 2019 e questo è già indicativo di quanto il percorso del disegno di legge in esame sia stato accidentato. Ancora più indicativo, però, è quanto accaduto nelle scorse votazioni tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Appena dopo l'estate, insieme al disegno di legge in discussione, abbiamo votato la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea: un documento - pensate un po' - presentato a gennaio 2020, cioè in data antecedente al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e, quindi, ovviamente il documento non faceva alcun cenno alla crisi innescata a seguito della pandemia. All'epoca non c'erano i 25 miliardi del fondo di garanzia della Banca europea per gli investimenti (BEI); non c'erano i 25 miliardi del Sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (Sure); non c'era il *recovery fund*; la Banca centrale europea non iniettava significative somme di denaro a tutti i Paesi europei, come sta facendo in quest'ultimo anno. C'erano vincoli di bilancio che ora sono sospesi (conosciamo tutti il Patto di stabilità); c'era il divieto di erogare aiuti di Stato, anch'esso sospeso. È stato perfino sospeso per un periodo il Trattato di Schengen che prevede la libera circolazione delle persone, uno dei pilastri su cui è stata costruita l'Unione europea, che è stato messo da parte per far fronte alla pandemia che stiamo vivendo anche in questi giorni. E noi abbiamo avuto il coraggio di votare un documento in cui tutto ciò era clamorosamente assente e oggi siamo qui di nuovo, in quest'Aula, a discuterne in terza lettura, una perdita di tempo francamente inutile in un contesto europeo dove, ancora una volta, le regole sembrano essere chiare ma non esattamente uguali per tutti.

La Germania infatti, ancora una volta, fa sentire forte la sua voce. Lo aveva già fatto lo scorso anno, quando si era posta il problema della legittimità del *quantitative easing*, quando lo scorso 5 maggio la Corte costituzionale tedesca aveva espresso seri dubbi di legittimità su questo strumento. Voglio ricordare che tale strumento prevede l'acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'eurozona da parte della Banca centrale europea. Chiaramente la BCE ha fornito spiegazioni che sono state accettate dal Governo tedesco e la Bundesbank potrà continuare a sostenere questo tipo di strumento. Nell'occasione è bene ricordare come la cancelliera Merkel abbia dichiarato chiaramente di volersi attenere alle decisioni della Corte costituzionale tedesca. Ovviamente, queste dichiarazioni della Merkel costituiscono un importante precedente che però non è il solo. Infatti poco meno di un mese fa abbiamo assistito ad un altro *stop* da parte della Germania, questa volta sul *recovery plan*; uno stop tedesco di fronte a un piano europeo molto importante, sul quale si sta dibattendo da più di un anno. Anche in questo caso la Corte costituzionale tedesca, nei giorni scorsi, è intervenuta sul Presidente della Repubblica, bloccando la ratifica del *recovery fund*. Il problema sollevato dai tedeschi è sul debito condiviso previsto dal Next generation EU, di cui beneficia anche la Germania; un debito condiviso dagli Stati dell'Unione che viene ripagato dagli stessi Stati attraverso il bilancio europeo e dopo un anno di discussioni e di trattative dobbiamo registrare che è la Germania della cancelliera Merkel, lo Stato di maggior peso dell'Unione europea, che sta ponendo delle difficoltà.

E ora, su questo incredibile *stop* tedesco al *recovery fund*, ci aspettiamo che il Governo e la stessa maggioranza si pronuncino condannando l'atteggiamento della Germania che ogni volta sente il bisogno di ricordare al resto d'Europa che decide tutto lei e che tutti devono sottostare alle sue prese di posizione, anche perché, forse è bene anche qui ricordarlo, in linea strettamente teorica la bocciatura tedesca del Piano farebbe crollare tutta l'impalcatura dello stesso e dovremmo dire definitivamente

addio al *recovery* con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

Dunque secondo noi di Fratelli d'Italia, vi è una questione di principio per la quale la Germania, ovvero il principale stato dell'Unione europea, dichiara ufficialmente che il suo ordinamento è sovraordinato rispetto alle leggi europee. Quindi non si può certo stare in un consesso in cui le regole stabilite valgono per tutti, ma non per uno dei partecipanti, che decide di fare come meglio crede. Per noi è una battaglia di dignità nazionale, una battaglia per il rispetto della nostra Costituzione, una battaglia per l'affermazione della sovranità nazionale ed è una battaglia che Fratelli d'Italia conduce da sempre in ogni sede, e che il nostro *leader* nazionale, Giorgia Meloni, ha formalizzato alla Camera con una proposta di legge.

In queste settimane, come tutti sapete, abbiamo impegnato il Parlamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza; un piano che abbiamo detto essere superato e obsoleto, già bocciato dall'Europa e che non sarà quello che il Governo presenterà a fine mese che sarà, invece, un Piano nazionale di ripresa e resilienza che arriverà alle Camere il 26 il 27 di aprile solo affinché ne prendano visione, altrimenti non sarebbe possibile presentarlo entro la fine del mese a Bruxelles. Peccato che proprio ieri dall'Europa ci hanno fatto sapere che non è fondamentale che il Piano nazionale di ripresa e resilienza venga consegnato entro fine aprile, quanto invece è fondamentale la qualità di questo Piano e che qualche giorno in più non sarebbe certamente un problema per l'Europa. Allora, Presidente, prendiamoci questo tempo in più che serve, facciamo lavorare il Parlamento su un Piano che impegnerà le future generazioni.

Vogliamo lanciare ancora un *input*, come ha fatto ieri il nostro presidente Giorgia Meloni nell'incontro avuto con il presidente Draghi, che ha ereditato questo Piano dal precedente Governo e non possiamo fargliene una colpa; però, questo sì, Presidente, vogliamo invitare il nuovo Governo a rispettare la dignità del nostro Paese e del Parlamento, che deve assumere un ruolo baricentrico - come sempre diciamo - e che deve avere l'opportunità di lavorare sul PNRR, che sarà di vitale importanza per il futuro del nostro Paese.

Oggi non possiamo quindi che esprimere un voto contrario sulla legge di delegazione europea, aspettandoci che da domani il Parlamento torni ad essere centrale e torni a rappresentare degnamente l'Italia e gli italiani. (*Applausi*).

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Democratico, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame. Ringrazio il presidente Stefano, il sottosegretario Amendola e quanti nel Parlamento, nel Governo e negli Uffici hanno collaborato al varo della legge di delegazione europea, sulla quale abbiamo interloquito con tantissimi attori interessati alle direttive.

Oggi finalmente diamo risposta ad un tema cruciale: il diritto d'autore. Credo che l'Italia sarà con il voto di oggi il secondo Paese dell'Unione europea a recepire la direttiva sul *copyright*. Una norma di civiltà; gli autori producono cultura e la cultura è il seme della democrazia, della tolleranza, dell'autonomia critica, della responsabile consapevolezza.

Come ci ricorda spesso il grande Giulio Rapetti, in arte Mogol, il diritto ad essere remunerati per il proprio lavoro è un diritto basilare e inviolabile. Mogol, con la sua simpatica efficacia, si chiede se andando in un ristorante ed essendo libero di chiedere quello che vuole, sia altrettanto libero di pranzare e uscire dallo stesso ristorante senza pagare. Certamente no, e allora occorre chiedersi perché del lavoro di circa 90.000 autori ed editori, molti dei quali giovani e al di sotto dei trenta anni, debbano beneficiare gratuitamente i giganti del *web*, che realizzano profitti enormi grazie all'arte e alla creatività di cantanti, scrittori, poeti e attori italiani ed europei. Il lavoro di chi crea sarà un buon lavoro solo se protetto e remunerato.

Accanto a questa risposta storica, la legge di delegazione recepisce altre 38 direttive su cui si sono soffermati i colleghi, tra cui il collega Nannicini, che ha parlato per il mio Gruppo.

La legge al nostro esame contiene inoltre un principio importante: le direttive europee saranno attuate tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia, soprattutto per ciò che riguarda le imprese.

Vorrei concludere il mio intervento con una considerazione politica più ampia: bene dunque l'Europa per le direttive che noi oggi recepiamo, bene le nostre due Camere per il lavoro anche lungo, ma intenso che hanno svolto, bene l'Europa sulla sospensione del Patto di stabilità, bene l'Europa sul *recovery plan*, bene l'Europa sugli eurobond; devo dire con onestà meno bene devo dire l'Europa sui vaccini. La pandemia avrebbe dovuto inaugurare una nuova stagione globale di cooperazione, invece ha accentuato la competizione geopolitica e il vaccino è diventato la nuova arma nucleare di una nuova guerra per l'egemonia. In questa guerra l'Europa sembra, ad oggi - sottolineo le parole «sembra» e «ad oggi» - priva di sufficienti armamenti e munizioni.

Care colleghe e cari colleghi, il tema della sovranità sanitaria, insieme alla sovranità fiscale e politica, è il tema decisivo, senza la cui soluzione tutti saremo più deboli e più soli. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ci apprestiamo ad approvare il disegno di legge in esame, che arriva in Assemblea in terza lettura, per una sola modifica che è stata apportata dalla Camera dei deputati al testo, che era stato lungamente discusso dal Senato. Si tratta di una modifica, che, come abbiamo sentito nel corso della discussione, prevede l'inserimento, nell'allegato A, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

A onor del vero, per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva, che aveva come termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione di tale direttiva era stata già inserita nella legge di delegazione europea n.163 del 2017. Tale delega purtroppo non è mai stata esercitata dal Governo e quindi si era deciso di non procedere al recepimento della direttiva - vedo qui l'allora Ministro, oggi Sottosegretario - informando in tal senso la Commissione europea, già prima della scadenza del 2018. La Commissione europea, nonostante fosse scaduto il termine, non aveva ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione.

Dico questo per evidenziare che forse avremmo potuto lavorare in modo diverso, per far sì che la legge di delegazione europea potesse essere approvata nel testo finale alla Camera dei deputati, senza un ritorno in Senato. Dobbiamo infatti cercare di accelerare sempre e il più possibile il recepimento delle direttive, per evitare problemi e perché credo che ciò rappresenti comunque un vantaggio. Come tutti sanno, con la legge di delegazione europea inseriamo una serie di principi e di deleghe al Governo e sappiamo che già la delega richiede molto tempo per il suo esercizio. Credo quindi sia vantaggioso, per il nostro Paese, essere sempre più rigorosi possibili, da questo punto di vista.

Questo elemento di modifica ha comunque certamente rafforzato alcuni aspetti relativi alla presunzione d'innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e tutto quello che va nel senso di affermare i diritti dei cittadini e il garantismo certamente ci vede consenzienti. Il resto del disegno di legge di delegazione non è stato modificato rispetto al lavoro che è stato fatto dal Senato ormai qualche tempo fa e dunque, nel confermare il nostro voto favorevole, vorrei richiamare alcune questioni molto importanti, che sono presenti all'interno della legge di delegazione europea.

Del fronte dell'occupazione si è detto, ma pensiamo anche all'articolo 20 e ai principi e criteri direttivi per la delega sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento relativo al prodotto pensionistico, ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, alla definizione dei diritti minimi per i lavoratori e alla direttiva riguardante l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Anche nel campo della formazione e della cultura, tra le direttive che il Governo è delegato a recepire, ve ne sono alcune molto importanti: dalla direttiva 2018/1808 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative per quanto riguarda la fornitura di servizi di media audiovisivi all'intervento sui diritti d'autore. Come vedete, è tutto un fronte molto importante che l'Europa ha come traguardo.

Si interviene poi su molte questioni strettamente collegate a quello di cui stiamo discutendo ormai da molte settimane e che tutti ci auguriamo arrivi al più presto alla versione definitiva. Mi riferisco al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Molte delle questioni contenute in questa legge di delegazione europea sono parallele, si intrecciano con il Next generation EU: il percorso verso la transizione energetica, i nuovi obiettivi che l'Europa si

è data di riduzione delle emissioni, anche in vista del traguardo della neutralità climatica da conseguire nel 2050. Ci sono quindi in questo testo di delegazione molti elementi importanti verso questi obiettivi.

Nel testo che era stato licenziato dal Senato erano stati approvati una serie di emendamenti anche sul fronte delle rinnovabili, che sono molto importanti e che anzi riteniamo fondamentali per quanto riguarda la questione delle comunità energetiche, dell'auto dispacciamento e dell'autoconsumo. Insomma, una serie di misure che ci aiutano molto nel percorso della transizione verde.

Abbiamo fatto un lavoro importante nell'esame al Senato, conseguendo un obiettivo per noi non secondario, non solo per l'Italia ma per l'equilibrio planetario: abbiamo inserito una norma sull'olio di palma e abbiamo stabilito di escluderlo dal novero delle fonti rinnovabili già dal 1° gennaio 2023, anticipando quindi di un anno la direttiva che ne prevede la graduale esclusione tra il 2024 e il 2030, sulla scia di quanto stanno facendo altri Paesi europei, come la Francia, e - credo - facendo così un lavoro molto importante proprio per l'equilibrio del pianeta. D'altra parte, sappiamo che le piantagioni per realizzare l'olio di palma sono legate alla deforestazione.

Un'altra questione molto importante che è stata richiamata in quest'Aula - mi soffermo su questo - è che nel testo licenziato dal Senato compare una norma giusta, sacrosanta, che riguarda il divieto di importazione di animali esotici, anche per motivi sanitari.

Ho sentito ancora una volta talune parole in quest'Aula, e mi chiedo se alcuni senatori, anche appartenenti alla Lega, ogniqualvolta si parli di animali, abbiano un'ossessione specifica.

Questa non solo è una norma di buon senso, ma ha assolutamente uno scopo sanitario-preventivo perché sappiamo esattamente cosa produce e cosa hanno prodotto il contatto e la diffusione degli animali esotici per la salute umana, ma in generale per l'ecosistema. Infatti, l'introduzione in natura, come spesso è accaduto, nei nostri ecosistemi, di animali esotici ha prodotto una situazione molto grave dal punto di vista della biodiversità, nonché la scomparsa di una serie di specie autoctone.

Penso che il lavoro fatto dal Senato sia molto importante. Ci auguriamo che il Governo nella delega sappia ben regolamentarlo e recepirlo appieno.

Vi sono molti altri aspetti, sui quali non mi dilungo, che hanno trovato il nostro consenso e il nostro apprezzamento all'interno della legge di delegazione europea. Concludo, annunciando e riconfermando il voto favorevole a nome dei senatori della componente Liberi e Uguali e di altri senatori del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, la legge di delegazione europea torna nuovamente in quest'Aula. Come sappiamo, si tratta di un provvedimento costituito da una moltitudine di deleghe legislative che il Parlamento cede al Governo per adeguare l'impianto normativo alle nuove disposizioni comunitarie.

Anche quest'anno sono davvero tante le aree in cui si interviene, come ad esempio la salute, l'ambiente, la cybersicurezza, la finanza, la giustizia: milioni di nostri concittadini, quindi, dovranno avere a che fare con queste nuove norme. L'approvazione del disegno di legge, dunque, è fondamentale per molti evidenti motivi. In primo luogo, è indispensabile per scongiurare il rischio di procedure di infrazione, situazione in cui invece cadiamo spesso e che comporta costi enormi e lunghi contenziosi al nostro Paese. Va detto infatti che troppo spesso la poca attenzione dedicata proprio a questo provvedimento ha comportato per l'Italia conseguenze spiacevoli a livello europeo, il che non è mai un bene sotto vari punti di vista, di costi ma anche di credibilità.

Inoltre, approvare questo disegno di legge significa assicurare maggiori tutele e garanzie ai nostri cittadini. Le norme europee, infatti, non impongono solo vincoli, limiti e restrizioni; le regole dell'Unione europea assicurano, anzi, soprattutto diritti, libertà, opportunità per i nostri connazionali. Non rispettare le regole europee o non recepirle correttamente non significa recuperare sovranità; piuttosto significa penalizzare le nostre aziende e i nostri lavoratori e indebolire il nostro Paese rispetto ad altri Stati.

Il provvedimento di oggi, quindi, non ha un semplice carattere tecnico o burocratico, ma si occupa di

temi concreti ed estremamente innovativi e importanti, con cui tutti dovremmo confrontarci nel nostro futuro quotidiano. È anche l'esatta misura di quanto l'Europa e i suoi Stati membri debbano collaborare concretamente affinché lo sviluppo comunitario sia reale e ampio, con una visione di lungo raggio, che consenta al progetto europeo di trovare sostanza e definitivo compimento.

Attraverso proprio la legge di delegazione europea ci è, quindi, chiaro che lo scopo principale dell'Unione è quello di creare percorsi comunitari che aiutino tutti gli Stati a progredire insieme sulla strada dello sviluppo economico, sociale e culturale, con coesione ed equità. Quando qualcosa si ingolfava, non direi che è colpa dell'Europa, ma dell'uso che i singoli Stati fanno degli strumenti che l'Europa mette loro a disposizione.

Con il programma Next generation EU l'Europa ha l'ambizione di trasformare le macerie lasciate dal Covid-19 in una grande opportunità, per ricostruire un continente più competitivo e più efficiente, più moderno e più *green*; un'Europa dei diritti, un'area di libertà economica e sociale. È veramente un'occasione unica, un livello di maturazione comunitaria cui non eravamo quasi più abituati.

Ma l'Europa non è un'entità astratta che lavora per conto proprio: serve la nostra collaborazione. La pandemia ha ampiamente dimostrato come i Paesi membri siano totalmente interdipendenti tra loro. A noi quindi il compito di riannodare i fili di un dialogo sempre più stretto con i nostri *partner* europei, per provare a essere ogni giorno che passa più incisivi nella costruzione delle regole comuni, tutelando anche al meglio i nostri interessi. Per farlo è necessario che le direttive che recepiamo oggi, così come i programmi che pensiamo di porre in essere domani, abbiano poi un riscontro concreto e attento nella legislazione nazionale.

Spesso, invece, pur approvando provvedimenti che recepiscono le regole europee, noi le interpretiamo male, facendoci del male da soli. Un esempio su tutti lo ha ricordato oggi in un articolo il collega Cangini: il codice degli appalti. Il codice degli appalti, che nasceva dal recepimento della direttiva europea sui lavori pubblici, ci ha visti protagonisti di un richiamo formale da parte dell'Unione stessa per la sua incongruenza con le regole europee, interpretate in maniera eccessivamente restrittiva, fino al punto di diventare ingessatura al nostro sviluppo invece che strumento di uno sviluppo più corretto.

Nella complessità del provvedimento oggi al nostro esame vi sono, poi, molti punti fondamentali da valutare con attenzione, in un'ottica di opportunità futura: la delega per la riforma del sistema di promozione dell'uso delle energie rinnovabili, per esempio, che si colloca al centro del progetto di transizione ecologica e in un punto focale rispetto al programma Next generation EU e al traguardo, ambizioso e giusto, della neutralità climatica al 2050; vi è poi la delega per il recepimento della direttiva sul *copyright*, che prevede maggiore attenzione alle garanzie dei prodotti delle aziende di comunicazione e dei singoli artisti, che spesso hanno visto negato il loro diritto di compenso nelle grandi multinazionali extraeuropee dello *streaming* e della diffusione. Si tratta di una direttiva di buon senso, su cui il mio Gruppo si è impegnato moltissimo e sulla cui necessità si è espresso anche il signor Mogol, che non è certo uno che non si intende dell'argomento.

Nel testo che ci arriva dalla Camera c'è poi una modifica sostanziale relativa al recepimento della direttiva n. 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari. È una modifica che avrà un immediato impatto sulla vita degli italiani e che, come primo risultato, dimostra chiaramente un netto cambio di passo verso il garantismo in questo Paese. Si tratta di un cambio di passo non solo a livello di politiche europee, ma anche rispetto agli aspetti giuridici che questo testo ci ha riconsegnato grazie al lavoro svolto dai colleghi di Forza Italia alla Camera relativo al rafforzamento della presunzione di innocenza e che ha visto il ministro Cartabia, che ovviamente ringraziamo, coerente con quella linea garantista che contraddistingue i sistemi democratici maturi.

Tutto ciò è l'emblema di un cambiamento dell'assetto culturale del Paese, di una maturazione collettiva come classe politica che dovevamo da tempo ai nostri cittadini. La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per la maggior parte già accolti, come ha ricordato il collega Caliendo prima, nell'ordinamento

giuspenalistico italiano. (*Applausi*). Eppure, recepire oggi la direttiva europea n. 343 del 2016 assume un significato estremamente importante di visione e costruzione collettiva. C'è un passaggio contenuto nel «considerando» 19 che, rapportato a ciò che spesso accade nel nostro Paese, assume una forte rilevanza emblematica. Lo cito testualmente. L'ha fatto prima che il collega Caliendo. «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata». Eppure spesso è cattiva prassi che indagati e imputati vengano presentati all'opinione pubblica come se fossero persone già condannate in via definitiva. Ogni giorno sono pieni i giornali di casi di indagati messi alla gogna e giudicati prima di un giusto processo. Questa modifica avvenuta alla Camera ci consente e, anzi, ci obbliga a una riflessione profonda sul perché, nonostante anche il nostro ordinamento punisca la diffusione di immagini che mostrano gli indagati come fossero già colpevoli, ci troviamo oggi quasi increduli, con gioia ovviamente, per il recepimento di una direttiva europea che va ulteriormente nella direzione di giustizia e civiltà.

Questa sembra essere una di quelle volte in cui il «ce lo chiede l'Europa» ci può davvero portare un beneficio in termini di stato di diritto, un beneficio reale che riguardi tutti gli schieramenti politici e che faccia cessare quel costume tutto italiano del garantismo di facciata quando si parla di se stessi, alternato invece a uno spirito forcaiolo nell'accusare l'avversario, un atteggiamento che mi sento di dire con certezza - e verrà riconosciuto da tutti i colleghi in quest'Aula - Forza Italia non l'ha mai avuto.

Sappiamo che il lavoro è ancora lungo e resta, ad esempio, urgente sollecitare la riforma in materia di aiuti di Stato e concorrenza, ormai del tutto distonici rispetto all'evoluzione delle relazioni commerciali internazionali. Comunque, è stato fatto molto con l'esame di questo provvedimento.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il disegno di legge di delegazione europea torna in Senato per il suo terzo passaggio dopo essere stato analizzato, discusso e modificato dai due rami del Parlamento.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,14)

(*Segue CASOLATI*). Già su questo si potrebbe aprire lo spazio per fare una riflessione sull'importanza di lavorare nelle Commissioni di merito su una proposta normativa, far esprimere le Commissioni di entrambe le Camere, discutere in Assemblea di emendamenti e ordini del giorno e tornare ad avere nel Parlamento un organismo centrale della nostra democrazia.

Sulla legge di delegazione è importante ribadire che nel suo primo passaggio in Senato è stato fatto un importante e approfondito lavoro in Commissione: tante audizioni, discussione su un gran numero di emendamenti e diverse modificazioni sostanziali del testo che abbiamo affrontato con uno spirito costruttivo, nonostante in quel momento storico ci si ritrovasse con una maggioranza diversa da quella attuale. Sono diversi gli aspetti che abbiamo cercato e, in alcuni casi, siamo riusciti a modificare; sono tutti afferenti a due tematiche che, se non affrontate in modo pragmatico, ma solamente ideologico, rischiano di arrecare ingenti danni al nostro settore produttivo. Mi riferisco al tema ambientale e a quello alimentare. Questa legge di delegazione è stata prodotta in un periodo pre-Covid, un periodo che risale a solo un anno fa e che ci sembra però lontanissimo per la portata disastrosa che tale virus e le conseguenti restrizioni ai movimenti, agli scambi e al commercio hanno causato sull'economia globale.

All'interno di questo provvedimento alcuni articoli portano con sé una visione punitiva delle aziende che non si adeguano alle strettissime direttive in ambito ambientale e anche in ambito agroalimentare dell'Unione europea. In un periodo all'interno del quale alcuni dei nostri principali *asset* strategici industriali pagano un prezzo altissimo in termini di perdita di fatturato e di *standard* occupazionali, noi dobbiamo iniziare a ragionare in modo completamente diverso, più pragmatico e meno ideologico. Dobbiamo ragionare ponendoci due quesiti. Primo: quello che stiamo approvando aiuta le nostre imprese? E soprattutto, secondo: quali sono i risvolti occupazionali di tali imposizioni? Sono positivi o

negativi?

Andiamo nel concreto sull'articolo 3. Ci siamo fortemente battuti per una maggiore attenzione a tutto il settore dell'agroalimentare; noi crediamo che, nella direttiva che si va a recepire con l'articolo 3, non vadano applicati i «considerando» 28 e 58, semplicemente perché crediamo che, applicando la direttiva senza escludere questi considerando, si rischia di andare a cagionare un danno al settore agroalimentare, andando a tacciare come rischiosi, in termini di salute, alcuni nostri prodotti tipici. In questo è evidente che dobbiamo trovare una posizione unita come Paese e non dividerci in termini partitici. È palese come questa sia una battaglia che alcuni Paesi europei conducono con il chiaro intento di danneggiare il nostro settore agroalimentare, che è un'eccellenza mondiale, per recuperare quote di mercato che attualmente sono a loro precluse. Siamo contenti di aver sentito il ministro Patuanelli promettere battaglia in diverse occasioni e sappiamo che, con il sottosegretario Centinaio, tale tematica è tornata in modo preponderante all'interno del Ministero. Difendere le nostre eccellenze italiane però, come già detto, non può essere un qualcosa che ci divide o che varia in base alla collocazione di un Ministero.

Lo stesso approccio si deve avere sull'articolo 5 e, in generale, sulla tematica ambientale. Siamo tutti legati alla tutela dell'ambiente, ma un conto è farlo in termini pragmatici, con studi sull'impatto occupazionale di alcune politiche a medio e lungo termine, un altro è abbracciare un'ideologia *green* sulla base di orientamenti politici globali dai quali sembra non ci sia via di fuga. Quanto costerà ciò in termini di occupazione nel settore dell'*automotive*? La logica di introduzione in massa dell'auto elettrica, che in tanti si augurano diventi la logica mondiale, quanti posti di lavoro farà perdere in termini di produzione, di assistenza post vendita, di riparazione? Quanti di questi lavoratori potranno essere riassorbiti in altri settori? Parliamo di cambiamenti epocali, che possono portare alla perdita di milioni di posti di lavoro, anche solo nel nostro Paese. A fronte di questi numeri, è doveroso parlare di programmazione, di impatti occupazionali, di piani di riassorbimento della manodopera ed è doveroso farlo in concomitanza con i bei discorsi sulla tutela dell'ambiente. Solo così può avvenire una reale transizione verso un'economia sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che da quello occupazionale.

In conclusione, siamo contenti che alcuni dogmi legati all'Unione europea stiano cadendo uno a uno. Siamo stati il primo partito a denunciare le follie dell'austerità e vediamo con piacere che si è ricominciato a parlare di crescita, di PIL, di piani economici a lungo termine e che lo spauracchio del debito e le paure per lo *spread* siano almeno per il momento accantonate.

Abbiamo parlato e denunciato per anni il rischio che l'Unione europea diventasse una sorta di mostro burocratico e vediamo con piacere, anche se non lo avremmo voluto, che siamo tutti concordi sull'incredibile pasticcio combinato dalla Commissione in fase di contrattazione e approvvigionamento dei vaccini, un argomento sul quale bisognerebbe aprire una lunga discussione, perché tali errori hanno avuto impatto sul nostro Paese, sia in termini di perdita di PIL che di vite umane e non possiamo né sottovalutarlo, né dimenticarlo.

Concludo, ponendo dei temi che abbiamo evidenziato anche in prima lettura in sede di approvazione della legge di delegazione europea.

Innanzitutto, c'è il tema degli appalti pubblici. Teniamo conto della procedura di infrazione n. 2273/2018 e delle difficoltà operative generate dal codice dei contratti pubblici e puntiamo ad adeguarci alle disposizioni della direttiva europea sugli appalti pubblici; semplifichiamo e revisioniamo realmente tale settore e puntiamo a far ripartire il Paese.

C'è poi il tema della mobilità e delle infrastrutture. Adeguiamoci alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti; realizziamo gli interventi infrastrutturali che servono al nostro Paese per risultare parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento, come quello della Torino-Lione, che purtroppo è tornata alla ribalta nazionale per i violenti scontri che si sono svolti a San Didero la scorsa settimana e per il tentato omicidio che un gruppo di antagonisti ha cercato di mettere in atto, tendendo ad altezza uomo un cavo d'acciaio attraverso la Torino-Bardonecchia, potenzialmente letale per chiunque.

Da piemontese auspico che il Governo nomini al più presto un commissario all'opera perché, solo ribadendo fermamente negli atti la volontà di completamento dell'infrastruttura, daremo un senso a tutti i sacrifici subiti dalla popolazione della Val di Susa, dagli agenti delle Forze dell'ordine e dagli operai del cantiere.

Concludo questa dichiarazione, annunciando il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, torniamo a parlare di legge di delegazione europea, anche se del 2019: siamo al 2021 e siamo ancora fermi.

Sono già intervenuto in dichiarazione di voto il 29 ottobre scorso su questo stesso provvedimento. Da allora poco è cambiato nel testo - l'altro ramo del Parlamento ha solamente aggiunto una direttiva ritenuta importante in materia di giustizia - ma molto è cambiato dal punto di vista politico. Abbiamo un nuovo Governo, una nuova maggioranza più ampia, ma anche alquanto disomogenea.

Oggi, tuttavia, segniamo un altro punto nel percorso verso l'attuazione dell'idea di Paese che come MoVimento 5 Stelle abbiamo in mente e per cui i cittadini ci hanno premiato alle urne nel 2018.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, avviamo la procedura per il recepimento di un cospicuo pacchetto normativo che, come consuetudine per la legge di delegazione europea, riguarda svariati campi: ambiente, tecnologia, comunicazioni, *copyright*, transizione energetica, giustizia, tutti temi attualissimi, che si legano indissolubilmente con il Piano di ripresa e resilienza in corso di ultimazione da parte del Governo.

Il recepimento di questa normativa in questo particolare contesto storico assume ancora maggiore importanza, in quanto va a creare l'ambiente, l'*humus* normativo entro il quale il PNRR dovrà inserirsi e dispiegare tutte le potenzialità di rilancio e innovazione di cui il Paese ha bisogno.

Per questo motivo il disegno di legge, pensato prima della pandemia, ha avuto nel corso dei passaggi parlamentari numerosissime modifiche con l'inserimento di ulteriori criteri di delega proprio al fine di instradare e controllare la nostra idea di rilancio e di sviluppo. Penso in particolare alla direttiva RED II sull'energia da fonti rinnovabili - a tal proposito, approfitto per ringraziare il ministro Patuanelli per quanto fatto nel corso della sua esperienza al Mise (*Applausi*) - con particolare riferimento alle comunità energetiche, che - lo ricordo - sono il frutto di una nostra lotta durata anni, sia nel Parlamento europeo che nel Parlamento italiano, e che abbiamo già tramutato in realtà, anticipando anche la direttiva comunitaria stessa.

Penso poi alla direttiva sulla plastica monouso, su cui vorrei spendere alcune riflessioni. In quest'ultimo anno abbiamo assistito - lo dico con grande rammarico - a un notevole ricorso alla plastica monouso: un deciso passo indietro nel percorso virtuoso che si era innescato, dovuto alle nuove necessità manifestatesi a causa della pandemia in corso. Oggi, tuttavia, in un'ottica di rilancio e cambiamento, è opportuno riprendere la strada che avevamo intrapreso, abbandonando la plastica monouso e, al contempo, tutelando un comparto che vede l'Italia protagonista a livello europeo.

Per questo motivo, voglio ricordare che in prima lettura è stato approvato un emendamento fortemente voluto dall'allora maggioranza, volto a chiarire la lettera della direttiva in modo da scongiurare un possibile erroneo recepimento che avrebbe causato ingenti danni ai nostri produttori, che invece devono essere accompagnati nella transizione verso produzioni e consumi maggiormente in linea con gli obiettivi ambientali che ci prefiggiamo.

Penso inoltre al codice delle comunicazioni elettroniche inserito in questo disegno di legge di delegazione europea, fondamentale per lo sviluppo di una rete potente ed affidabile, nonché necessario per supportare il processo di digitalizzazione del Paese previsto nel PNRR e senza il quale lo stesso non potrebbe concretizzarsi al meglio.

Lasciatemi dire che l'importanza di questo disegno di legge di delegazione europea risiede anche in un aspetto cui alle volte, forse anche per colpa nostra, tendiamo a non dare la giusta importanza: con l'approvazione di oggi abbiamo la chiusura o scongiuriamo l'apertura di una serie di procedure di infrazione per mancato recepimento della normativa europea, procedure che pesano su una finanza

pubblica già provata dagli sforzi fatti o che stiamo facendo per limitare il più possibile i danni causati dalla pandemia globale. Sono otto le procedure di infrazione su cui interveniamo, cui si sommeranno quelle della legge europea il cui esame è appena iniziato nella 14a Commissione del Senato.

Infine, vorrei concentrarmi sulla linearità dell'azione del MoVimento 5 Stelle nelle maggioranze che hanno sostenuto i Governi Conte I e II prima, e Draghi ora. Sono cambiati tre Governi dall'inizio della legislatura e tuttavia il MoVimento 5 Stelle, grazie alla determinazione con cui persegue quell'idea di futuro che abbiamo in mente da ormai un decennio, è sempre riuscito ad incidere e ad indirizzare l'azione di Governo perché mettesse in pratica quanto avevamo proposto agli elettori nel 2018. Anche se è intervenuta la pandemia, da tre anni, con la nostra azione di Governo nei due rami del Parlamento gettiamo le basi per un'Italia migliore e pronta ad attuare quei necessari e non più rimandabili cambi di marcia che ci consentiranno di uscire dalla lentezza, se non dall'immobilismo, che ha contraddistinto lo sviluppo negli ultimi decenni, e dare un nuovo slancio per una crescita in linea con i nostri *competitor* internazionali.

Certo, oggi una maggioranza così ampia e variegata complica un po' le cose. Tuttavia, il MoVimento 5 Stelle, come promesso, dando la fiducia a questo Governo, vigila e vigilerà sempre attentamente ed è pronto a segnalare ogni deviazione eventuale da quanto concordato in sede di formazione dell'attuale Esecutivo.

A tal proposito, mi permetto di segnalare che le Camere ancora attendono di poter visionare il Piano nazionale di ripresa e resilienza definitivo, anche se capiamo che il tempo è poco, seppure l'attuale Governo abbia potuto giovare del grande lavoro fatto dal Governo Conte II. I rappresentanti dei cittadini, cioè noi, eletti dagli stessi, non possono essere lasciati all'oscuro e senza possibilità di intervenire sui contenuti di un Piano che segnerà l'Italia almeno per i prossimi venti o trent'anni. So che a breve, la prossima settimana, il Presidente del Consiglio verrà in Aula per riferire sul tema, ma credo fermamente che sarebbe estremamente importante non solo per il Parlamento, ma per il Paese, poter visionare in anticipo i progetti contenuti nel Piano per dare il nostro fattivo contributo. Pertanto, invito il Governo e il sottosegretario Amendola a stare un pochino più attenti alle dichiarazioni di voto. Mi avvio alla conclusione del mio intervento in quest'Assemblea distratta, forse impegnata mentalmente, non solo in altri provvedimenti, annunciando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Signor Presidente, mi permetta anche di ringraziare per il grande lavoro svolto da tutti i colleghi della 14a Commissione e non solo, perché è stata una legge di delegazione veramente lunga, complessa e corposa. Mi permetta di ringraziare anche gli Uffici, i funzionari e tutta la struttura del Senato della Repubblica che ci permette di lavorare in maniera puntuale e attenta. *(Applausi)*.

[PARAGONE](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, ad Italexit la frase «ce lo chiede L'Europa» chiaramente provoca allergia, anche perché, quando capita che l'Europa la imbrocca e obbligherebbe lo Stato Italiano a pagare i debiti della pubblica amministrazione con puntualità, questo pagamento dei debiti non avviene e spesso mette in difficoltà le piccole imprese che operano in relazione con lo Stato. Tante volte, però, la pubblica amministrazione si ritrova a dover fare i conti con un'Europa che chiede cose che vanno a smantellare il sistema e la tipicità italiana. Penso ad esempio al caso Tercas: qui l'Europa ha messo le proprie impronte digitali sull'affossamento del nostro peculiare sistema bancario, quello di banche legate al territorio, e non ha solo commesso l'errore in prima battuta, ma ha anche fatto ricorso e perso. Il caso Tercas è stato un po' il paradigma che ha portato all'affossamento di un sistema bancario molto peculiare.

Poi l'Europa, mai come in questo tempo di emergenza Covid, proprio sull'emergenza vaccinale ha replicato gli stessi errori commessi, in prima battuta, di fronte alle prime avvisaglie dell'emergenza, senza dotarsi di un protocollo comune, di un linguaggio comune e di un sistema di osservazione comune che potessero dare delle indicazioni ai Paesi dell'Eurozona e dell'Unione europea.

Penso anche a quanto succede rispetto al tema della concorrenza. Non ho capito che fine abbia fatto la lettera che la Vestager, commissario europeo alla concorrenza, ha inviato al nostro Governo rispetto ai

porti italiani. Non vorrei che corressimo il rischio di trovarci di fronte ad una progressiva e silenziosa privatizzazione dei porti italiani. Quella lettera la Vestager l'ha scritta alcuni mesi orsono, ma da parte del Governo non abbiamo ancora capito che tipo di risposta abbiate dato, perché tra l'altro va ad incidere sulla parte fiscale della gestione dei porti.

Delegare continuamente all'Europa rischia di essere una delega in bianco che smonta progressivamente l'Italia, l'italianità e il *made in Italy*. Andate a chiedere alla comunità dei pescatori quanto bene facciano tutte queste normative europee che appesantiscono in termini burocratici l'attività della pesca o l'attività dell'agricoltura.

Ovviamente per Italexit il voto non può che essere contrario e ringrazio ancora l'Assemblea per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1721-B, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (Relazione orale) (ore 18,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 986.

Colleghi, visto che abbiamo dieci ratifiche, sono graditi interventi scritti e dichiarazioni di voto cumulative.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ALFIERI, relatore. Signor Presidente, quelle in esame sono ratifiche di due Convenzioni e di un Protocollo che ormai sono datati al 2002 e al 2006, quasi tutti recepiti dalla normativa nazionale in materia di lavoro dignitoso e produttivo e di sicurezza sui luoghi del lavoro. Arriva, quindi, a compimento una ratifica quasi scontata. L'intento è che questi documenti internazionali contribuiscano a costruire la cultura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.

In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori, l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro, come dicevo già ampiamente recepito da molta parte della normativa italiana.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento di ratifica non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con gli obblighi internazionali. Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Votaz

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI, chiedo il permesso di depositare agli atti il testo integrale dell'intervento per questa e per le ratifiche a seguire.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame e sui successivi.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge di ratifica in esame e sui successivi. Chiedo altresì di poter depositare agli atti il testo scritto della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche io annuncio il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge di ratifica in esame.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame e su tutti quelli che verranno esaminati oggi.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
(Relazione orale) (ore 18,42)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1223.

La relatrice, senatrice Taverna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[TAVERNA](#), relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare l'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador, sottoscritto nel luglio 2016, in materia di cooperazione di polizia, che sancisce l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità nelle sue varie forme, ponendosi quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo.

In particolare, l'Accordo indica i settori della cooperazione bilaterale relativi al crimine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di stupefacenti, di migranti, di armi e di beni

culturali; alla ricerca dei latitanti, al riciclaggio e alla criminalità informativa.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli e l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, tutti strumenti giuridici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Ferrara confermano il voto favorevole precedentemente espresso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (Relazione orale) (ore 18,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1271.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, sarò estremamente veloce. Tale Accordo intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento della disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan in questioni molto importanti che riguardano l'innovazione, l'istruzione e la formazione. Cooperazione oggi più che mai fondamentale, anche in funzione della necessità di continuare a fornire supporto al popolo afgano in seguito al ritiro delle truppe Nato dal territorio.

L'annuncio della prossima conclusione della missione alleata è stata accolta con favore e grande entusiasmo. Tuttavia deve necessariamente essere accompagnata da iniziative di cooperazione allo sviluppo ed attività volte alla maggior tutela dei diritti umani della popolazione civile, per evitare che lo spazio lasciato dalle truppe occidentali sia riempito da nuovi conflitti intestini. L'Italia è storicamente impegnata nel sostegno allo sviluppo dell'Afghanistan; ne sono un esempio gli accordi con il nostro Paese, che contribuisce a offrire supporto alle piccole imprese, all'agricoltura ai mercati

rurali o la riabilitazione di strade o corridoi.

L'intesa che ci troviamo oggi ad esaminare esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Alfieri, Aimi, Garavini e Ferrara confermano il voto favorevole precedentemente espresso.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto leggermente più lunga delle precedenti per sottolineare all'Assemblea l'importanza della ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Governo della Repubblica dell'Afghanistan. Non sfuggirà ai nostri colleghi il fatto che questo Accordo arriva a seguito del ritiro delle truppe dal suolo afgano. Tale decisione che fu presa inizialmente nel febbraio 2020 dall'Amministrazione statunitense di Trump, poi confermata nei fatti nel settembre 2020, ha trovato seguito in questi giorni perché la nuova amministrazione, sebbene sia stata annunciata come completamente differente, in realtà ha seguito il solco tracciato dall'Amministrazione Trump. Tanto che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di trovare meravigliosa e positiva la decisione dell'Amministrazione Biden. Sembra quindi che si stia avviando una nuova epoca per l'Afghanistan e l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica al nostro esame cade proprio a proposito.

Pertanto, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, esprimo anche apprezzamento per l'Amministrazione prima Trump, poi Biden, che hanno il merito di aver deciso di ritirare finalmente le truppe dall'Afghanistan. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge 1271, nel

suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (Relazione orale) (ore 18,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1277.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PACIFICO, relatrice. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

L'intesa bilaterale al nostro esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, intende porsi quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia, per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità tra i due Paesi.

Signor Presidente, deposito il resto della relazione, proponendo l'approvazione del disegno di legge al nostro esame da parte dell'Assemblea e dichiarando il voto favorevole della componente Idea e Cambiamo del Gruppo Misto.

PRESIDENTE. Senatrice Pacifico, la Presidenza l'autorizza a depositare il resto della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1277, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (Relazione orale) (ore 18,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1278.

Il relatore, senatore Aimi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIMI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Bolivia in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel marzo 2010.

Tale Accordo, destinato a sostituire una precedente intesa di settore, risalente al 1953, esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 188.300 euro annui a decorrere del 2023, nonché in ulteriori 78.840 euro, a decorrere dall'anno 2021. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano il loro voto favorevole.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1954, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, chiedo di depositare il testo del mio intervento, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso,

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1955, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Aimi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIMI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Governo della Repubblica del Kosovo nell'aprile del 2019.

Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge, la scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo il Kosovo aderito alla Convenzione del marzo del 1993 del Consiglio

d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento - nel proprio Stato - dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in euro 5.114 annui a decorrere dal 2020, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale né di contrasto con la normativa dell'Unione europea o con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1935) Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (Relazione orale) (ore 19,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1935.

Il relatore, senatore Aimi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIMI, relatore. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

Il Protocollo, firmato il 16 novembre 2009, rappresenta il culmine di oltre vent'anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.

Il documento, approvato nel 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificato ad oggi da tutti e 47 i Paesi membri dell'organismo continentale, obbliga le parti ad applicare le regole fondamentali per garantire

l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo così agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. Il Protocollo addizionale, la cui ratifica è oggi al nostro esame, prevede che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta anche un'altra dimensione, relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale.

L'articolo 3 del disegno di legge, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei fare un brevissimo inciso su questo Accordo, che è molto interessante. Sebbene sia datato al 1985, arriva in Aula in questi giorni. A mio avviso, nell'Accordo c'è una parte molto interessante, che prevede che lo scopo principale di questo Protocollo sia sancire il diritto individuale di chiunque a partecipare agli affari di una collettività locale. Evidenzio particolarmente questo aspetto, perché credo sia interessante lasciare agli atti ciò che è accaduto oggi in Commissione affari esteri: abbiamo audito l'ambasciatore cinese, il quale, sollecitato in maniera molto importante da svariati commissari, tra i quali il sottoscritto per la Lega, ma anche da altri colleghi del centrodestra, è stato incalzato fortemente sul tema dei diritti umani. Sostanzialmente, ci ha risposto che chi non è d'accordo con le direttive del Governo non può esercitare un ruolo politico, prendendo ad esempio la questione di Hong Kong. In quel caso, si parlava di un accordo economico tra l'Unione europea e la Cina.

Credo che questo sia un tema sul quale dobbiamo riflettere per decidere quale sia l'atteggiamento da tenere. Da una parte, stiamo parlando del diritto di tutti a partecipare alla vita politica delle comunità, a prescindere dall'indirizzo politico. Recentemente si sono svolte le elezioni in Israele, la cui Assemblea parlamentare, la Knesset, è molto variegata a livello di indirizzo politico.

Detto questo, ribadendo il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su questo Accordo, invito l'Assemblea a una riflessione sul tema, che secondo me è molto importante.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ringraziando il relatore Aimi per il lavoro svolto. Spero che, una volta ratificato questo Accordo, potremo finalmente cambiare una legge assurda, che impedisce ad alcune comunità locali italiane di partecipare alla vita delle proprie amministrazioni locali, come nel caso di coloro che abitano nei Comuni non capoluogo di Provincia delle cosiddette Città metropolitane, che si vedono eleggere il sindaco metropolitano da altri, ossia da coloro che abitano nel capoluogo. Spero che con l'Accordo internazionale saremo spinti a cambiare una legge assolutamente assurda e incoerente con i principi democratici.

[PRESIDENTE.](#) Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (Relazione orale) (ore 19,11)

[PRESIDENTE.](#) L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1926.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore.* Signor Presidente, ricordo solo un passaggio della mia relazione.

Si tratta di un Accordo che riguarda Italia e Tunisia e come progetto rappresenta una convenienza reciproca per entrambe. La Tunisia è un Paese strategico per gli interessi nazionali italiani e ritengo che sia un tassello fondamentale della rinnovata politica estera mediterranea del nostro Paese.

Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

[PRESIDENTE.](#) La Presidenza ne prendo atto e l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

[PACIFICO](#) (*Misto-IeC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACIFICO (*Misto-IeC*). Signor Presidente, intervengo sul provvedimento di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello tunisino inerente allo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica atta all'interscambio di energia tra l'Italia (e, quindi, l'Europa) e il Nord Africa. L'Accordo è stato sottoscritto dai due Paesi il 30 aprile 2019. È un progetto ambizioso per la realizzazione e gli sviluppi futuri. Signor Presidente, mi sembra doveroso sottolineare il significativo valore strategico, come ha già ricordato il relatore, e geopolitico dell'opera, che ripositiona il nostro Paese nello scacchiere politico nordafricano.

L'opera, nella proposta per l'energia e il clima della Commissione europea, si pone come obiettivo l'integrazione della Tunisia e dell'intera regione nel mercato europeo. Questa brevissima introduzione si rende necessaria per meglio far comprendere l'importanza strategica dell'allargamento del mercato energetico delle fonti rinnovabili a milioni di persone.

Nel chiedere l'autorizzazione a consegnare la restante parte del mio intervento scritto, dichiaro il voto favorevole della componente Idea e Cambiamo del Gruppo Misto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto molto telegrafica.

Si tratta di un Accordo importante, a fronte di un investimento importante (c'è di mezzo Terna). Credo sia importante lasciare agli atti quale sia stato il nostro intervento in Commissione su questo Accordo, perché durante la discussione è emerso, anche dalla relazione presentata da Terna, che questo investimento, che non è a costo zero (a parte la componente europea, c'è un investimento anche da parte italiana), avrebbe avuto un riflesso sulla bolletta degli italiani. Chiaramente il Gruppo Lega si è immediatamente attivato e abbiamo chiesto un approfondimento al Governo. Questi approfondimenti sono arrivati e il Garante ha assicurato sul fatto che dal 2026 gli aumenti saranno sostanzialmente minimi.

Volevo lasciare agli atti questo intervento, perché secondo me è stato molto significativo. Esprimo in questa sede il voto favorevole del Gruppo Lega.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1956\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,17)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1956, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ALFIERI](#), *relatore*. Signor Presidente, preannuncio che consegnerò la relazione, limitandomi a sottolineare come la Svizzera, che è Paese membro dell'ESA (l'Agenzia spaziale europea), abbia un ruolo importante all'interno del programma Galileo, in termini di servizi tecnologici e logistici. Si rendeva pertanto necessario andare a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per rafforzare la cooperazione in questo ambito.

L'articolo 3 del disegno di legge pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Per il resto, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione, chiedendo che sia allegato al

Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Alfieri.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ringrazio per la collaborazione; abbiamo votato tutte e dieci le ratifiche. *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SBROLLINI *(IV-PSI).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI).* Signor Presidente, intervengo sul video veramente scandaloso e vergognoso di ieri di Beppe Grillo. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Invito chi intende lasciare l'Aula a consentire la prosecuzione dei lavori, perché non riesco neppure a sentire quello che viene detto.

SBROLLINI *(IV-PSI).* La ringrazio, signor Presidente, perché mi volevo rivolgere anche ai colleghi e, in modo particolare, alle colleghe del MoVimento 5 Stelle.

Penso che quello che è accaduto ieri sia un fatto estremamente grave; io lo considero gravissimo. Sottolineo però, devo dire anche con piacere, la presa di posizione molto dura di molte forze politiche, a cominciare da Italia Viva-PSI.

Mentre possiamo comprendere infatti la sofferenza di un padre che legittimamente vuole difendere il proprio figlio, non abbiamo sentito in quel video violento, maschilista e nel quale viene usato un linguaggio veramente di odio, nessuna parola nei confronti della ragazza, che sarebbe la vittima e che in qualche modo è stata fatta passare per colpevole. *(Applausi).*

Vede, signor Presidente - e ringrazio i colleghi - qui non siamo in un tribunale, non stiamo giudicando se quei ragazzi sono colpevoli o innocenti, perché per questo c'è la magistratura e noi crediamo nella magistratura. Siamo però garantisti e, soprattutto, non ci possono essere momenti a corrente alternata, se si è con la magistratura o contro di essa. Mi pare che un valore che è stato sempre sottolineato dal MoVimento 5 Stelle è che la magistratura, a prescindere, va sempre difesa. In ogni caso, un conto è difendere i valori della giustizia, un conto è il giustizialismo e un conto sono la spettacolarizzazione e l'aver deriso e ridicolizzato il dolore e la sofferenza di una ragazza e della sua famiglia.

Non solo dunque chiediamo le scuse di Beppe Grillo a quella ragazza e a quella famiglia, ma

chiediamo anche le sue scuse in quanto personaggio pubblico, che ha utilizzato il suo potere mediatico per entrare in una vicenda drammatica, tragica e dolorosa, nella quale addirittura si sono insinuate cose che poi si verificherà se sono vere o meno.

Credo che questa sia la cosa più grave: parliamo di un personaggio pubblico che, come tale, doveva cercare forse il silenzio e non dire una parola su questa vicenda. Secondo me, signor Presidente, sarebbe stato meglio non esprimersi in questo senso. Ha deciso però, ancora una volta, di far prevalere il giustizialismo e la spettacolarizzazione su quella vicenda, proprio oggi, in un momento in cui i dati ci dicono che la violenza e i maltrattamenti sono in aumento, anche a causa della pandemia, del *lockdown* e delle tante donne che hanno paura di denunciare.

Concludo, signor Presidente, dicendo che non solo avrei preferito il silenzio, ma che ci fosse almeno la conoscenza delle leggi. Ci sono leggi importanti come il cosiddetto codice rosso, che è stato adottato perché chi ha subito violenza ha paura, è una persona fragile e vulnerabile e non è detto che debba immediatamente denunciare uno stupro o una violenza; magari ha bisogno di tempi più lunghi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Sì, signor Presidente.

Chiedo rispetto e, soprattutto, dignità per tutte le donne (*Applausi*), perché con quel video sono state offese tutte le donne e, prima di tutto, coloro che hanno subito violenza. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi dispiace fare questo intervento a fine seduta, visto che non ne faccio mai. Forse l'argomento potevamo trattarlo ad inizio seduta, come mi pare sia stato fatto alla Camera, però ci sarà modo di tornarci.

C'era una volta un partito che inveiva contro tutti: ero Vice Presidente del Senato, usai a sproposito il termine "*handicap*", "*handicappato*", che oggi è politicamente scorretto e non va usato - oggi si usano termini diversi per indicare una difficoltà fisica e personale - e una senatrice, che oggi non siede più sui banchi del Gruppo MoVimento 5 Stelle, chiese le mie dimissioni, perché avevo sbagliato. Mi scusai, presiedendo i lavori, perché avevo sbagliato a usare una parola che venti o trent'anni fa era nel gergo e oggi è considerata un'offesa.

È vero che Grillo non è un parlamentare e che non sta in quest'Aula, però ha deciso Governi e non Governi; qui ci sono colleghi che non avrebbero votato alcuni Governi, se Grillo non glielo avesse ordinato, quindi è un capo politico a tutti gli effetti (*Applausi*), un *leader* che decide della democrazia italiana. Peraltro, ai partiti ancora credo, quindi, se un partito decide una linea, è anche giusto che poi un parlamentare esegua. E Grillo è intervenuto nel dibattito politico.

Parlo dai banchi di un partito ipergarantista, Forza Italia, che ha brandito il tema della giustizia in tutti i momenti, spesso incompreso e dileggiato, soprattutto da Grillo e dal suo MoVimento, che ha invocato la forza in ogni caso, ma non per il proprio figliolino. (*Applausi*). Essendo garantisti, auguriamo a suo figlio di essere liberato dalle accuse - che poi non sono state ancora formalizzate e non mi pare che ci sia ancora il rinvio a giudizio - però Grillo con questo linguaggio, con i gesti e le parole che ha usato ha messo una lapide sulla sua rivoluzione morale. Era più bravo quando faceva la pubblicità dello yogurt, perché allora almeno faceva ridere quel linguaggio. (*Applausi*).

È stato già detto dalla collega Sbrollini della denuncia dopo otto giorni. (*Applausi*). Negli anni abbiamo fatto discussioni in Parlamento per garantire alle donne il diritto di fare la denuncia (*Applausi*) in qualsiasi momento e circostanza, perché perfino nelle mura domestiche non hanno il coraggio, la possibilità o l'agibilità - non so quale termine usare, ditelo voi - di telefonare a una caserma o a un commissariato perché minacciate. L'abbiamo discusso in Parlamento e abbiamo fatto leggi: abbiamo introdotto il reato di *stalking* e quant'altro. Non so come siano andati i fatti e mi pare strano che Grillo dica di avere il video: che ci fa con questo video? Vada alla procura e lo consegni. Quanto alla vicenda sessuale col video fatto, è vero che c'era una Presidente di Commissione che aveva riempito la casa di telecamere. Ci siamo scordati questo episodio di qualche tempo fa: era la Presidente della Commissione giustizia e si era messa lei stessa le telecamere in casa.

Non sono indignato, perché Grillo era il nulla e questo video dimostra che era il nulla assoluto. Voleva

insegnare il diritto e la democrazia, ma ha mostrato arroganza, mancanza di rispetto per le istituzioni e l'autodifesa, perché era suo figlio. Rispetti la verità, rispetti le donne e rispetti la magistratura. Ci ha insegnato cose che non conosceva neanche lui, torni a pubblicizzare lo yogurt. (*Applausi*).

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (*FdI*). Signor Presidente, devo dire di essere un po' dispiaciuta - anche se lo capisco - di non vedere presenti durante un intervento di fine seduta tutti i rappresentanti dei 5 Stelle, mentre sono soliti farne molti.

A parte questo, dico di non essere come Maramaldo, al quale Francesco Ferrucci rivolse la celebre frase: «Vile, tu uccidi un uomo morto». Non sono questo, come Grillo non è certamente Ferrucci. Credo che abbia grandissime responsabilità: non voglio ricordare in quest'Aula tutte le frasi giustizialiste e manettare che Beppe Grillo negli ultimi vent'anni ha sempre pronunciato nei suoi *show*. È sempre stato protagonista del suo estremismo giudiziario, anzi, lo ha sempre usato per colpire i suoi avversari politici, avendo forse pochi contenuti. Il suo contenuto principe era proprio l'utilizzo della magistratura, di quell'essere giacobino che certamente bene a questa Nazione non ha fatto.

Prendo atto di questo cambio repentino di Grillo e vi devo dire che, da madre, lo comprendo; l'amore per un figlio è così grande da essere riuscito a incidere sul credo di Beppe Grillo di tutti questi anni. L'amore di un figlio ha fatto capire un'altra cosa, perché - ce lo dobbiamo dire, colleghi, con chiarezza - questo tipo di giustizia è come un cancro: quando non si prova sulla propria pelle, non si capisce la devastazione che procura. È la stessa cosa, colleghi, quando arrivano queste bombe di giudizi sommari o, peggio, di pregiudizi all'interno delle famiglie. Grillo adesso sta capendo quanto male ha potuto fare, quando arrivava in una famiglia, perché per lui andava messo in galera non chi era colpevole, ma soltanto colui che era nemmeno indagato, ma soltanto sospettato. E Grillo già faceva sentire il tintinnio delle manette.

Caro Grillo (mi rivolgo a lui), da mamma ti capisco, perché ognuno di noi per difendere il proprio figlio sarebbe pronto a farsi uccidere.

Attraverso questo cambio repentino devo dire di aver capito di Grillo due cose, per prima che anche lui sa amare. Pensavo che sapesse solo odiare; invece ho scoperto che anche lui sa amare. (*Applausi*). Devo anche dirgli che chi di spada ferisce, di spada perisce.

Grillo, hai invocato tante volte questa giustizia piena di pregiudizi e questa volta ce l'hai in casa: mi dispiace, ma devi fartene una ragione. (*Applausi*).

[FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, condivido tutti gli interventi precedenti e inizio il mio, che sarà breve, intervento rimandando a un articolo pubblicato sul sito «Il Blog delle Stelle», che penso sia noto a tutti: «In Italia viene uccisa una donna ogni settantadue ore. Le vittime di stupro sono circa 650.000. Nove donne su dieci, però, non riescono a denunciare. C'è troppa urgenza di intervenire, per questo dovevamo approvare al più presto la nostra proposta sul codice rosso e le norme antiviolenza su donne e bambini»; «abbiamo previsto pene più forti per chi si macchia di reati così gravi». E ancora: «Il MoVimento 5 Stelle ha voluto inserire anche la norma che allunga i tempi per denunciare l'aggressione per fatti di violenza: non più sei, ma dodici mesi. Un passo così importante è delicato e ha bisogno del tempo necessario per maturare». Questo articolo è stato postato il 17 agosto 2019, alle ore 13,28. L'ho precisato perché non ci fosse assolutamente l'idea che fossero parole mie; l'avete scritto. L'ha scritto e l'ha condiviso sicuramente il vostro *leader*.

Non entro nel merito di come si comporta, ci mancherebbe altro; lo guardo come uomo e oggi quest'uomo ha reso vergogna all'Italia. (*Applausi*).

In quest'Aula spesso portiamo quello che succede in casa degli altri. Parliamo delle donne maltrattate, violentate o sequestrate in casa degli altri e facciamo discussioni per ore e ore.

Oggi invece dobbiamo guardare in casa nostra, perché abbiamo reso l'Italia piccola e barbara, perché, quando in un video si ridicolizza e si svilisce un reato gravissimo, la si fa diventare un Paese che non progredisce, anzi siamo tornati indietro. Ha in qualche maniera brutalizzato ancora di più questa

giovane donna, che, se ci sarà, dovrà per forza subire un processo, con tutte le conseguenze del caso, e sarà un'altra violenza, perché non c'è solo il reato consumato al momento, ma ci sono le conseguenze che si porterà dietro per una vita. Ha in qualche maniera dileggiato le donne e reso vano il lavoro che il Senato fa, tutte le volte che vengono svolti interventi a fine seduta per portare argomenti a sostegno delle donne in tutti i settori.

Non sono buona come la senatrice Garnero Santanchè, che giustamente ha detto che lo capisce, perché è un padre. Anch'io sono una madre e tanti qui sono genitori. A volte i genitori devono insegnare ai loro figli cos'è il bene e cos'è il male e tante volte sbagliano e devono attendere.

Al signor Grillo posso solo dire che avrebbe fatto bene a tacere (*Applausi*), perché a volte anche il silenzio di un padre è un insegnamento. Soprattutto usare i *social* ed il suo ruolo pubblico è stato un insegnamento sbagliatissimo, perché ha dato anche un'altra versione, ha voluto dire che con il potere poteva fare questo. C'è una magistratura e proprio lui, che ha sempre detto che essa è il luogo deputato per certe cose, abbia fiducia in suo figlio, nella magistratura e nel silenzio, come fanno tanti altri. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, raffrediamo un po' l'atmosfera, ma con un fatto importante.

L'ennesimo sequestro di uno scarico abusivo illecito, ritrovato ad Acerra, con sversamento nelle acque reflue dei Regi Lagni, richiama ancora una volta di più l'attenzione sulla gravissima situazione degli sversamenti incontrollati di rifiuti speciali riversati abusivamente nell'ambiente e, nel caso specifico, nella serie di canali che si diramano nel territorio della periferia a Nord-Est di Napoli e nella parte meridionale della provincia di Caserta, che costituiscono e rientrano nel sistema dei Regi Lagni.

Tutti i veri e propri delitti e scempi ambientali che continuano costantemente a verificarsi in questi territori, in cui - non dimentichiamolo - è localizzata la cosiddetta terra dei fuochi, devastano le nostre terre, avvelenano le nostre acque e inquinano i nostri territori. Gli smaltimenti illeciti insistono sui nostri territori, incuranti delle grida di dolore che si levano da ogni parte ogni giorno e delle gravissime e colpevoli conseguenze del disastro ambientale che stanno provocando. Essi rappresentano una delle dimostrazioni più abiette del punto di non ritorno cui sono arrivate la bramosia umana e l'assenza di senso di responsabilità e di appartenenza di alcuni personaggi, che potremmo definire vere belve, che, oltraggiando la legge, non si fermano nemmeno davanti alle tante vittime che i veleni da essi scaricati senza controllo purtroppo provocano, in un'*escalation* incontrollabile, con un rapporto causale ormai dimostrato, senza ombra di dubbio, con le patologie più varie, *in primis* quelle tumorali, che colpiscono la nostra comunità, senza risparmiare nessuna fascia d'età.

Nonostante le attività di contrasto ai reati ambientali da parte dei Carabinieri, e in particolare dei forestali, proseguono senza sosta questi scempi ambientali, continuano con cadenza periodica e non si riescono realmente a fermare. Pneumatici, materiali plastici e ferrosi, guaine, liquidi inquinanti, materiali di risulta, residui provenienti da concerie e tutta una serie di rifiuti speciali vengono accantonati e smaltiti abusivamente senza precauzioni e senza rispettare le modalità previste dalla legge. Il risultato finale è che si avvelenano i nostri territori. Un reato commesso contro l'ambiente in cui viviamo è un delitto commesso verso il nostro futuro e i nostri figli. (*Applausi*).

[NUGNES](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto-LeU*). Signor Presidente, c'è un altro video che gira in questi giorni a cura del sito www.notav.info sui responsabili di lanci ad altezza uomo. Si vedono e si sentono chiaramente uomini delle Forze dell'ordine e dell'Arma dei carabinieri in tenuta antisommossa, in un'area boscosa dietro una staccionata, sparare ripetutamente lacrimogeni ad altezza uomo, di notte, verso una piana da cui provengono canti.

In questi giorni girano le foto di una ragazza, un'attivista no TAV, Giovanna Saraceno, con il volto tumefatto da un colpo di lacrimogeni sparato ad altezza uomo, che le ha prodotto due emorragie cerebrali e plurime fratture al volto.

PRESIDENTE. Senatrice, lei riferisce fatti di cui ha conoscenza diretta?

NUGNES (*Misto-LeU*). Ha una prognosi di venticinque giorni. È stata ferita durante un'azione di sgombero in Val di Susa, un'azione spropositata delle Forze dell'ordine. Non ci sono più parole per descrivere quanto sta avvenendo in Val di Susa, una vera e propria occupazione militare del territorio, si legge sul sito.

Non possiamo continuare a fingere di non sapere e di non vedere che i decreti-legge su immigrazione e sicurezza, che non sono stati modificati per la parte sicurezza, sono la base di questi inasprimenti e dei tanti fermi e arresti nel Paese, in una crescente compressione dei diritti costituzionali, aggravata strumentalmente anche dalla grave crisi pandemica che stiamo vivendo.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 21 aprile 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,43*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 ([1721-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 29 E ALLEGATO A NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo

- nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
- 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
- 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
- 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
- 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
- 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
- 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
- 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
- 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
- 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di

- recepimento: 28 dicembre 2020);
- 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
- 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
- 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
- 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
- 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
- 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
- 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
- 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera

- degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);
- 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
- 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
- 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
- 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
- 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
- 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della

direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
- b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
- e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
- f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
- h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
- i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;
- l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;
- m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;

e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'*internet* delle cose, come il *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;

f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e

storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel *telemarketing*.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;

2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera *a)*, siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;

c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere *a)* e *q)*, riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

- f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;
- g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;
- h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata *a priori* e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;
- i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un *iter* autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;
- l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
- m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;
- n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
- o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli *standard* di sicurezza geomorfologica;
- p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei

gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:

- 1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
- 2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;
- q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;
- r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
- s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistenti;
- t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
- u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
- v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
- aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
- cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

- 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
- 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
- c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
- d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano;
- e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;
- f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;

b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;

e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;

f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;

g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;

i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;

l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;

m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;

n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;

o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;

p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto- legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;

u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione

di «produzione interna»;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;

i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della

direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
- b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
- c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
- d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
- e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;
- f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
- b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
- c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;
- d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 *bis*, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
- e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
- f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;

h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;

i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;

c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonché l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonché modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello

locale;

e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;

g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;

h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;

i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;

l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;

m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del «Clean Energy Package».

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,

- concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-*bis* e 41-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- d*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
- e*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
- f*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*);
- g*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*);
- h*) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
- i*) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
- l*) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
- m*) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
- n*) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
- o*) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;

p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;

c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:

1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;

3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;

f) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

- g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- h) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
- i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;
- l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;
- m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
- n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
- o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;
- p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
- q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;

b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;

c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;

g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;

h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture

capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale;

c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 *bis* e 3 *ter* del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia,

con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;

d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);

2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera *f*), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;

b) nell'opera di riordino di cui alla lettera *a*), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;

c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;

d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;

b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a*) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera *a*);

c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito *internet* delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti *internet* a tale pubblicazione;

d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre

- 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;
- e)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;
- f)* esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
- g)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;
- h)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- i)* esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;
- l)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera *d)*;
- m)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera *c)*;
- n)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a)* il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera *a)*; le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
- o)* prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
- p)* apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;
- q)* prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera *a)*, al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
 - b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):
 - 1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
 - 2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

- c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
- d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
- e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;
- f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
- g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
 - b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
 - c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;
 - b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
 - d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):
 - 1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
 - 2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
 - 3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - 4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
 - e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
 - 1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
 - 2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.
3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
- b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
- c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
- d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
- g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
- h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
- i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;
- b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste

dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;

g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

Art. 29.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione *online* sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 ([986](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 ([1223](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 ([1271](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 ([1277](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 ([1278](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, secondo paragrafo, 5, 8, 9, 13, 14 e 16, pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 ([1954](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b.*, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 ([1955](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 ([1935](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 ([1926](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della *Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz* (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 ([1956](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1721-B

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 986

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1223

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1271

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1277

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1278

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1954

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la valutazione del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1955

La Commissione programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la valutazione del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1935

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla

luce delle assicurazioni fornite dal Governo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1926

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1956

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento del senatore Doria nella discussione generale del disegno di legge n. 1721-B

Gentile signor Presidente, gentili colleghi, la pandemia da Covid-19 anche nel nostro Paese ha acuito le disparità sociali, scavando un solco ancora più profondo fra chi ancora ha un reddito a fronte di tanti nuovi poveri che la pandemia economica da coronavirus ha generato.

Pur consapevole di non poter più integrare il disegno di legge europea che licenziamo oggi mi preme sottolineare la necessità di condividere ufficialmente qui in Aula un emendamento che sarebbe stato adeguato nel contesto di questa legge, ma che presenterò in un prossimo atto legislativo.

Tale emendamento, che ho discusso con molti di voi, riguarda le modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area medica; esso è correlato all'attuale emergenza pandemica, è limitato nel tempo ed è sperimentale, nell'attesa di una legge di riordino del sistema universitario.

Per entrambi gli arruolamenti il test selettivo d'ingresso sarebbe comunque gestito a livello nazionale dal Cinéca e comune per tutti gli atenei, come avviene oggi, ma con graduatorie di merito locali in quanto il candidato concorrerebbe per l'ingresso in un solo ateneo di sua scelta.

La gestione centralizzata nazionale del test selettivo sarebbe garanzia di imparzialità ed omogeneità e la meritocrazia sarebbe sempre tutelata, con l'obiettivo di mantenere sempre "alta l'asticella".

L'emendamento, il cui testo sarà messo a disposizione dell'Assemblea in una memoria che depositerò al termine dei lavori, consta di due commi.

Il primo comma è correlato alle modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie; tale provvedimento ha una motivazione squisitamente socio-economica. Infatti, allo stato attuale, con l'impiego di una graduatoria nazionale, l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in atenei "fuori sede", ovvero lontano dalla propria residenza, diventa possibile solo alla fascia economica benestante, tagliando fuori una grande fetta di popolazione che oggi, anche a causa della pandemia, ha ridotto notevolmente il proprio reddito, non potendosi permettere quindi gli studi universitari di un figlio fuori sede.

Per l'arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie lascerei quindi lo studente libero di partecipare alla selezione nell'ateneo in cui lo desidera, in funzione delle proprie motivazioni e possibilità economiche, garantendo sempre il diritto allo studio.

Il secondo comma riguarda le modalità di arruolamento alle scuole di specializzazione di area medica; tale provvedimento ha una motivazione prettamente sanitaria. L'arruolamento oggi avviene utilizzando una graduatoria nazionale che determina la formazione di una popolazione studentesca delle scuole di specializzazione abbastanza variegata in funzione dei loro luoghi di origine, che, se pur molto bello da un punto di vista degli scambi culturali, porta a far sì che, una volta terminato il corso di studi, i neospecialisti facciano rientro nella loro Regione di origine, mettendo in crisi il sistema sanitario regionale dove si sono formati.

Con un arruolamento con graduatoria locale sarebbe statisticamente molto più probabile un maggior "regionalismo" nella formazione specialistica post-laurea, che metterebbe "al riparo" i sistemi sanitari regionali, specie in regioni come la Sardegna e la Sicilia, dove insiste anche la problematica dell'insularità. Ciascun medico parteciperebbe al concorso per la scuola di specializzazione con il test nazionale, ma nell'ateneo che preferisce.

Al fine di consentire di effettuare il test nazionale per l'ingresso non solo in una scuola, sarebbe utile diversificare i test per specialità e fissarli per gruppi in date differenti, consentendo al candidato di

presentarsi fino ad un massimo di tre test selettivi l'anno.

Da docente universitario e da medico impegnato in politica, ritengo che le università abbiano una grande responsabilità nel dover supportare il sistema sanitario, specie nella formazione specialistica, e che il diritto allo studio vada sempre e comunque garantito e non possa essere vincolato alle possibilità economiche dei singoli.

Testo dell'emendamento:

A) In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avverrà mediante selezione concorsuale locale da parte di ciascun ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli atenei subordineranno l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della salute e Ministero dell'università, in base al superamento di un test di ammissione, comune e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

B) Alla luce della grave carenza di medici specialisti, che si è drammaticamente confermata nell'attuale emergenza Covid, al fine di garantire la formazione di un numero sufficiente di specialisti per coprire le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, che hanno mostrato la loro fragilità in questa pandemia, in via sperimentale e per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 si modificano le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, ripristinando l'arruolamento mediante selezione concorsuale da parte di ciascun ateneo per ogni singola scuola di specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal Ministero dell'università.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 986

Presidente, colleghi senatori, tra meno di un mese celebreremo il primo maggio. Ma quella che vive il mondo del lavoro non è certo una festa. Troppi sono ancora gli incidenti. Troppe le vite spezzate.

Gli ultimi dati Inail parlano di 1.270 morti sul lavoro in un anno. Più 16 per cento. Un terzo di questi decessi sono avvenuti per il Covid.

L'anno della pandemia ci ricorda il valore della sicurezza sul lavoro. Intesa non solo come difesa dagli infortuni, ma anche come tutela della salute. Ecco perché i documenti che ci apprestiamo a ratificare oggi la Convenzione fatta a Ginevra il 22 giugno 1981 e il relativo Protocollo del 20 giugno 2002, l'ulteriore Convenzione stilata sempre a Ginevra del 15 giugno 2006 - sono importanti. Perché si concentrano sulla prevenzione, per la quale intendono promuovere politiche nazionali concrete.

Le misure contenute nelle due Convenzioni nascono proprio per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, creando un ambiente di lavoro che diventi gradualmente più sicuro e salubre, attraverso un'azione progressiva e coordinata tra Stati, e tra Stato e aziende.

È importante questo aspetto della collaborazione pubblico-privato, perché stimolando politiche che siano applicate sia a livello nazionale che a livello di impresa, i documenti rendono la tutela dei lavoratori un'azione applicabile nel concreto del luogo di lavoro.

I due strumenti e il protocollo perseguono quindi tutti lo stesso obiettivo, ma ognuno con un proprio approccio e un proprio ambito di intervento.

In particolare, la Convenzione n. 155 del 1981 adotta un nuovo approccio basato su un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione della politica dei singoli Stati aderenti.

Un documento che, in pratica, punta alla promozione di una strategia nazionale incentrata sulla prevenzione.

Il Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione n. 155, invece, è, a livello normativo uno strumento di rinforzo, ma rappresenta un vero punto di svolta perché, se applicato, questo protocollo ha la capacità di migliorare i metodi di raccolta dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, a tutto beneficio degli Stati membri.

Il Protocollo tocca quindi un aspetto fondamentale non solo per il presente ma, soprattutto, per il futuro: quello della raccolta sistemica e dell'incrocio dei dati. Anche su questo fronte l'anno del Covid ci ha insegnato molto. Pensiamo a quanto sia centrale incrociare i dati nel contrasto alla pandemia.

L'obiettivo del Protocollo, quindi, è centrale soprattutto nell'ottica di una sanità che deve virare sempre di più nella direzione della telemedicina e della cura da remoto, quando è utile per evitare un contagio.

Il protocollo rende possibile tutto questo attraverso il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali e la loro armonizzazione a livello mondiale.

È quanto mai utile adottare un protocollo di questo tipo. Ce ne siamo accorti in quest'ultimo anno, in cui si sono compiuti grossi sforzi nel tentativo di coordinare le diverse misure contro il Covid a livello internazionale.

Con tutte le difficoltà che questo comporta. Infine, la Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

In questo caso, il documento fornisce ulteriori indicazioni su come sviluppare la politica nazionale della prevenzione, prevista dall'articolo 4 della Convenzione n. 155, e su come avviare un circolo virtuoso che, attraverso la revisione periodica delle politiche e delle misure adottate, punti a migliorare lo stato dell'arte.

L'obiettivo della Convenzione è quindi il miglioramento costante della sicurezza e della salute sul lavoro.

Un obiettivo nobile, che la Convenzione vuole perseguire applicando un approccio sistemico alla gestione della sicurezza promuovendo una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori che cresca gradualmente, mantenendo questo obiettivo a lungo termine grazie a iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione.

In definitiva, le misure contenute nelle convenzioni mirano alla formulazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro; ma puntano anche alla promozione del dialogo sociale su questo tema grazie alla partecipazione piena e a tutti i livelli, coinvolgendo quindi sia i datori che i lavoratori e le eventuali organizzazioni sindacali.

Infine, le convenzioni si occupano anche dello sviluppo delle conoscenze necessarie alla prevenzione e tutela dei lavoratori, attraverso appositi processi di istruzione, formazione e informazione.

Approvando queste ratifiche, diamo il nostro assenso a norme internazionali in grado di rendere possibile un quadro di riferimento particolarmente utile in questo momento storico nel quale ci troviamo a dover fronteggiare non solo i rischi già esistenti per la salute dei lavoratori ma anche quelli legati all'esposizione e contagio per la pandemia attualmente in corso e per altre eventuali che dovessero ripresentarsi.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 986

Onorevole Presidente, colleghi, la normativa italiana di riferimento in tema di sicurezza sul lavoro è contenuta principalmente nel decreto legislativo n. 81 del 2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", successivamente modificato dal decreto legislativo n. 151 del 2015 e dal recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

La completezza e l'aggiornamento delle norme vigenti, rese ancora più stringenti dalla pandemia, riguardano sia i dipendenti pubblici che quelli privati e i lavoratori autonomi che si trovano a lavorare all'interno di un'azienda.

Vorrei ricordare che le nostre imprese sostengono costi per investire nella sicurezza dei propri lavoratori, per il rispetto delle regole per ridurre e scongiurare le malattie professionali, i grandi rischi di salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Importante a tal fine è anche il ruolo svolto su tutto il territorio nazionale dagli organi deputati alla vigilanza.

Per queste brevi considerazioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1223

Presidente, colleghi, in spagnolo lo chiamano "*gancho ciego*", in italiano sono le spedizioni contaminate. È il sistema che permette di far passare tonnellate di droga dai porti del Sud America a quelli dell'Europa all'interno di *container* che, sulla carta, trasportano prodotti deperibili come frutta, fiori e prodotti ittici.

Si stima che ben il 70 per cento del traffico di droga dall'America Latina verso il nostro continente avviene in questo modo. (per tua info fonte: l'Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Basta questo dato a farci capire l'importanza della ratifica che ci apprestiamo a votare oggi, con l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia.

Perché in questo scenario, l'Ecuador ha purtroppo una parte purtroppo da protagonista. Quello che parte dalle coste ecuadoregne alla volta dell'Europa è letteralmente un mare di droga.

Solo nel porto della provincia di Guayas, che forse avrete già sentito nominare come la "Perla del Pacifico", tra il 2016 e il settembre 2019, ne sono state individuate e sequestrate 40 tonnellate. Oltre 62 in tutti i porti del Paese.

Con questo accordo realizziamo quindi una cooperazione bilaterale di polizia più efficace. Rispondendo alle esigenze dell'attuale contesto internazionale, che richiede una sempre maggiore collaborazione sia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale così come per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Non è solo il traffico di droga a far arricchire la criminalità tra Ecuador e Italia. Per questo, l'accordo ha il merito di indicare tutti i settori entro i quali si svilupperà la cooperazione di polizia: come la tratta di persone e il traffico di migranti, il traffico illecito di armi o di beni culturali, la ricerca di latitanti e criminali, l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, il terrorismo internazionale. Con questa intesa abbiamo quindi uno strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo. Intensificando i rapporti tra gli organismi dei nostri due Paesi preposti alla sicurezza pubblica, naturalmente in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici ed obblighi internazionali. Un contrasto che naturalmente non può essere efficace se non prevede misure concrete sia nella collaborazione tra le forze di polizia italiana ed ecuadoregna sia nella conduzione delle indagini. Per questo l'accordo indica specifiche modalità, tra cui lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulle varie forme di criminalità, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui metodi per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere così come sull'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare o sui passaporti ed altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita, con l'obiettivo di individuare i documenti falsi.

Sono inoltre previste ulteriori modalità di cooperazione, come la possibilità dello scambio di esperti e di ufficiali di collegamento, la programmazione di seminari e corsi di addestramento, l'adozione delle speciali tecniche investigative, ad esempio l'acquisto controllato, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia ha quindi il merito di intervenire con misure pratiche per intensificare non solo il contrasto, ma anche la prevenzione delle attività criminali.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1223

Onorevole presidente, colleghi, il contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto quella dedicata al traffico di stupefacenti provenienti dal continente latino-americano rende più che opportuna la ratifica di questo accordo di collaborazione tra le forze di polizia italiane ed ecuadoregna e varrà a consolidare la tradizionale amicizia tra i nostri Paesi.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1271

Onorevole Presidente, colleghi, credo che l'attuale contesto politico in Afghanistan richieda da parte della comunità internazionale un contributo volto a dare stabilità e a favorire lo sviluppo economico di un Paese che sta vivendo un momento di transizione così delicato.

Sappiamo che nei prossimi mesi la coalizione NATO presente in Afghanistan si ritirerà dal Paese. Anche il contingente italiano che partecipa da anni con valore e professionalità alla Missione NATO Resolute Support con compiti di addestramento e guida delle forze di sicurezza afgane rientrerà in patria a breve, ma probabilmente continueranno forme di collaborazione.

Le relazioni diplomatiche tra l'Italia e l'Afghanistan sono iniziate ufficialmente cento anni fa, la prima ambasciata afgana in Italia è stata aperta nel 1923. Il nostro Paese come membro dell'Unione europea, della NATO, e anche attraverso accordi bilaterali, ha sostenuto più volte con aiuti il Governo afgano.

Ritengo che l'Accordo in esame possa essere inquadrato in questo contesto, improntato su buone relazioni diplomatiche risalenti nel tempo che spero possano continuare anche in futuro.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1271

Presidente, colleghi senatori, sono trascorsi venti anni da quando, nel 2001, i Talebani afgani distrussero con la dinamite i monumentali Buddha di Barnyan, due enormi statue alte 55 e 33 metri scolpite nella pietra a 230 chilometri da Kabul. Uno dei crimini più odiosi contro uno dei Patrimoni dell'Umanità dichiarati dall'Unesco.

Dal 2019 un'*équipe* di archeologi del Museo nazionale Afgano sta tentando di ricostruire le statue distrutte e martellate nel Paese, compresi i Buddha.

Ma le immagini di quello scempio sono impresse nella memoria di tutti come emblema della distruzione seminata dall'odio talebano.

Ecco che coltivare la cooperazione tra il nostro Paese e l'Afghanistan proprio in ambito culturale diventa un momento di gioia e di rinascita non solo simbolica.

L'Italia promuove la cultura come dialogo tra i popoli. Ma anche come occasione di progresso per quei singoli Paesi.

Chi vuole imporre il proprio controllo sui territori, così come volevano fare i Talebani, ha paura della cultura perché sa che porta progresso, apertura mentale, in definitiva, autodeterminazione dei popoli.

Con l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica che oggi ci apprestiamo a ratificare, lanciamo un messaggio a chi semina odio. E quel messaggio è che non si può arrestare il progresso.

Nel quadro della complessiva azione italiana di cooperazione civile con l'Afghanistan, alla componente culturale spetta un ruolo importante, in considerazione di quanto l'Italia ha fatto, e sta facendo, sia per la salvaguardia del patrimonio archeologico afgano, ma anche per incrementare i legami tra le istituzioni culturali ed educative dei due Paesi. Ad esempio con le borse di studio.

La collaborazione scientifica e tecnologica rientra anch'essa nella strategia di valorizzazione e sviluppo delle competenze afgane. Ecco che, con questo Accordo, puntiamo a promuovere i rispettivi patrimoni culturali. Promuoviamo programmi multilaterali, inclusi quelli delle organizzazioni regionali. Sosteniamo le attività di istituzioni culturali e scientifiche. Incoraggiamo la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti e la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti. Implementiamo la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese. Assicuriamo l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività. Facilitiamo lo scambio tra studenti e la collaborazione fra istituzioni culturali scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi. Prevediamo una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Insomma, tutta una serie di misure che mirano a sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese dove negli ultimi anni data la situazione conflittuale interna che ha caratterizzato la sua storia recente e che ancora permane è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività di carattere scientifico culturale

e dove, di conseguenza, ci sono ampi margini per impostare nuove iniziative sia in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, sia in termini di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.

Lo sviluppo dei nostri rapporti bilaterali con l'Afghanistan in questo modo si rinnova e si arricchisce, rispetto a quanto già disciplinato dall'accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, firmato il 26 gennaio 2012.

Pur con grande difficoltà in un contesto interno ben lontano dall'essere pacificato, l'Afghanistan si è lentamente incamminato verso una fase nuova in una prospettiva di un proprio sviluppo e in una contestuale riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali. Ecco perché sostenere lo scambio culturale, scientifico e tecnologico è una via importante per sostenere questo Paese nel suo sforzo democratico.

Perciò, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Integrazione alla relazione orale della senatrice Pacifico sul disegno di legge n. 1277

Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada, (articolo 1), disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 4.000 euro ad anni alterni dal 2021 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea dichiarando il voto favorevole di Idea-Cambiamo! (Componenti Gruppo Misto).

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1277

Presidente, onorevoli colleghi senatori, oltre 850 imprese, almeno 63.000 persone impiegate. Sono i numeri della presenza italiana in Tunisia.

I nostri imprenditori operano nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera attive nel Paese africano. Il mercato tunisino rappresenta un'opportunità anche per le aziende che sono sul nostro territorio.

L'Italia infatti è il secondo partner commerciale della Tunisia. Con un interscambio che pre-pandemia era valutato attorno ai 5,9 miliardi di euro.

È per queste aziende e per i loro lavoratori che oggi ratifichiamo l'accordo tra il nostro Paese e quello tunisino per il trasporto internazionale su strada di persone e merci.

Con l'obiettivo di agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi per il trasporto di viaggiatori, l'Accordo in particolare prevede che il trasporto di persone tra i due Paesi ed in transito, effettuato con autobus mediante servizi regolari e occasionali sia soggetto ad un regime autorizzativo ad eccezione di alcune tipologie di servizi occasionali e in caso di sostituzione di autobus in avaria.

Il testo prevede che siano soggetti ad autorizzazioni i trasporti per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri.

L'intesa contiene inoltre disposizioni in materia fiscale e doganale sugli obblighi dei trasportatori connessi naturalmente in particolare alle leggi e ai regolamenti dello Stato sul cui territorio si trovino ad operare.

E ancora, il testo prevede l'istituzione della Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due parti contraenti.

Alla commissione spettano i pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, la fissazione dei contingenti bilaterali al trasporto di merci e viaggiatori, e la soluzione di ogni problematica che dovesse insorgere nell'applicazione dell'Accordo e l'adozione di misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti.

Il trasporto di merci e persone è un requisito fondante per la crescita degli scambi commerciali. E con queste premesse l'accordo può quindi contribuire in maniera concreta allo sviluppo dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1277

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole al provvedimento voglio ricordare gli ottimi rapporti diplomatici e di amicizia che legano da tempo il nostro Paese alla Tunisia.

L'Italia rappresenta il secondo partner commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro. In Tunisia sono attive più di 850 aziende italiane, in diversi settori tra cui manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica che rappresentano in quel Paese quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera. L'Accordo potrà contribuire a incrementare l'interscambio commerciale e la mobilità delle persone tra i due Paesi.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1278

Presidente, colleghi senatori, bambini che dipingono muri incrostati dal tempo, accanto a artisti di professione. È quanto accade a Cerro San Miguel o a Barrio di Villa Esperanza. Solo alcuni dei tanti quartieri periferici boliviani, spesso abbandonati dalle istituzioni, dove periodicamente si mette in scena la "Bienal de Arte Urbano" ossia un evento che dal 2011 porta gli artisti nelle strade delle principali città con l'obiettivo di migliorare lo spazio pubblico attraverso la realizzazione di murales.

È il concetto di arte come strumento sociale che caratterizza l'arte boliviana, così come quella di parte del Sud America.

È per favorire una reciproca osmosi con iniziative culturali come questa che il nostro Paese ha ritenuto opportuno procedere nel 2010 alla stesura di un nuovo Accordo culturale, scientifico e tecnologico che sostituirà il precedente già firmato dai nostri due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, insieme a quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificata.

Con la ratifica si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria.

La firma di un nuovo Accordo nasce dall'esigenza di stabilire in un quadro, unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura, alle scienze applicate, dallo sport, alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale e naturalmente di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevede infatti la costituzione di una Commissione mista *ad hoc*, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio.

Un aspetto qualificante è inoltre costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali così come i vincoli internazionali, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali mezzi audiovisivi avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, fra cui ad esempio le Forze di polizia e i Carabinieri.

Con tale Accordo si darà inoltre avvio ad una proficua collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile che affranchi definitivamente il Paese dall'isolamento politico ed economico cui lo avevano spinto la passata dittatura ed un certo grado di tolleranza verso il traffico illecito di cocaina.

Questa ratifica ci permette quindi di guardare alla Bolivia come ad un paese di riferimento nel dialogo con il Continente latino americano. Un dialogo che parte da basi positive. I rapporti bilaterali con la Bolivia sono infatti tradizionalmente ottimi grazie anche all'impegno del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo, anche grazie alla comune eredità latina e all'assenza di retaggi coloniali.

In questo contesto, il rafforzamento dei rapporti in campo culturale, scientifico e tecnologico rappresenta un ulteriore volano per lo sviluppo del Paese e per il rafforzamento complessivo dei rapporti bilaterali.

L'accordo prevede misure molto pratiche. Ad esempio l'articolo 2, laddove si riconoscono le istituzioni

accademiche e di formazione, le istituzioni scolastiche anche attraverso l'attivazione di cattedre e lettori. O l'articolo 3, che promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei. O la previsione di borse di studio inserita nell'articolo 8. O ancora, all'articolo seguente, la collaborazione in campo editoriale. Con la quale si incoraggiano le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa. O ancora lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, previsto all'articolo 13. Insomma tutta una serie di misure che possono avere una ricaduta positiva in termini di collaborazione bilaterale, sia per lo stesso mondo dell'arte che della cultura, in Italia. Quel mondo che sta vivendo un periodo molto difficile a causa dello stop imposto dall'anno della pandemia e dal distanziamento sociale. Lo abbiamo percepito anche nel corso del week end, con le manifestazioni dei bauli in Piazza del Duomo a Milano e in piazza del Popolo a Roma.

Ecco che un provvedimento come questo, che favorisce la realizzazione di iniziative culturali con altri Paesi e quindi di sviluppo reciproco assume un valore ancora più grande del solito.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1278

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intesa contribuirà a rinsaldare e intensificare i rapporti di amicizia e di collaborazione fra il nostro Paese e la Bolivia.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1954

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Burkina Faso nel luglio 2019.

Si tratta di un Accordo che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato, e che ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 6.210 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1954

Presidente, colleghi senatori, nonostante negli ultimi anni l'espansione delle forze terroriste aderenti alla Jihad abbia fatto segnare una battuta di arresto, rimane alto il livello di allerta nei confronti di queste forme di estremismo.

Forme che siamo chiamati a contrastare anche presidiando i territori strategici. Il Burkina Faso rientra a pieno titolo tra questi territori. Con quasi 20 milioni di abitanti, stretto tra Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana e Costa D'Avorio, questo Paese si trova in un'area sensibile per le attività di gruppi radicali jihadisti, che qui operano e spesso si nascondono. Proprio per contrastare questa presenza, il Burkina Faso partecipa insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad, all'iniziativa militare congiunta denominata G5 Sahel, un'organizzazione regionale creata nel febbraio 2014 per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri finalizzata a favorire la stabilità e la sicurezza nella regione del Sahel e a fronteggiare in particolare le attività di gruppi terroristi della Jihad.

Stimolare la cooperazione militare con un Paese come il Burkina Faso, che manifesta tutta la volontà di reagire rispetto alle ingerenze criminali dei terroristi, vuol dire quindi anche aiutare un popolo che intende liberarsi dal giogo Jihadista.

Con l'Accordo che ci apprestiamo a votare oggi forniamo un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le nostre rispettive Forze armate, con l'obiettivo di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, innescando effetti positivi nei settori produttivi e commerciali coinvolti.

Tutti obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con intese tecniche per attuare la cooperazione militare e tecnica e stabilire dei piani, annuali e pluriennali, l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace.

Fra gli ambiti di cooperazione, rientra quindi a pieno titolo la scelta di annoverare i settori della ricerca, con lo sviluppo e l'acquisto di materiali e di servizi per la difesa, così come la formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

L'obiettivo principe della cooperazione militare è creare pace e progresso; in definitiva, stimolare lo sviluppo locale.

Cooperando con il Burkina Faso contrastiamo allo stesso tempo i gruppi terroristici presenti nell'area evitando che possano espandere il loro raggio d'azione. Aiutiamo la popolazione locale e allo stesso tempo aiutiamo la stabilità internazionale.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1954

L'Accordo bilaterale che ci accingiamo a votare consente all'Italia di contribuire alla difesa, alla sicurezza e alle operazioni di *peacekeeping* in una regione che è caratterizzata da forte instabilità. I nostri militari offriranno un importante supporto in termini di formazione, addestramento e rafforzamento alle Forze armate del Burkina Faso, negli ultimi mesi chiamate ad un impegno sempre maggiore per contrastare la recrudescenza di violenze che il terrorismo di matrice islamista sta scatenando nella regione del Sahel.

Le missioni internazionali che il Parlamento italiano ha approvato lo scorso mese di luglio, alla luce dei delicati equilibri geopolitici della regione, prevedono un rafforzamento della presenza militare italiana in Africa, proprio nel Sahel, una delle aree cruciali per il transito dei flussi migratori e per l'attivismo dei gruppi armati di ispirazione Jihadista.

L'apertura lo scorso anno dell'Ambasciata italiana a Ouagadougou ha consolidato ulteriormente le relazioni politico-diplomatiche fra il Burkina Faso e la Repubblica Italiana.

L'Accordo bilaterale sottoposto al nostro voto si inserisce pertanto nel quadro di un più ampio sistema di relazioni multilaterali che vedono l'Italia impegnata attivamente nella stabilizzazione della regione saheliana.

Preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1955

Signor Presidente, colleghi senatori, lo scopo della pena è educare, non punire o vendicare. È sulla scia dell'insegnamento di Cesare Beccaria che si basa il principio per il quale in casi specifici come questo del Kosovo si prevede di far scontare la pena detentiva nel proprio Paese di origine, perché si ritiene che l'educazione dell'animo umano sia maggiormente conseguibile se quella persona sconta la pena nel proprio ambiente sociale, nel Paese che gli permette di ricevere le visite dei parenti o, ad esempio, di avere compagni con i quali parlare la stessa lingua.

È questo l'obiettivo che, come Paese, ci poniamo con la ratifica dell'Accordo tra Repubblica italiana e del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate. In sintesi, con questa intesa, rendiamo possibile il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata nel proprio Paese di origine.

Queste disposizioni naturalmente si applicano solo nell'eventualità di una sentenza di condanna irrevocabile, una prassi già consolidata con diversi altri Stati, ma che, nel caso del Kosovo, abbiamo dovuto disciplinare attraverso un'apposita convenzione bilaterale, non avendo il Kosovo aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa proprio sul trasferimento delle persone condannate, che invece hanno firmato altri Stati come Albania, Francia, Bulgaria, Croazia, Estonia o anche Paesi non aderenti al Consiglio d'Europa, dal Cile alla Costa Rica al Giappone.

Insomma, con questo Accordo non facciamo altro che estendere anche ai condannati kosovari quanto già si predispone per altri condannati. Il testo naturalmente disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento e le modalità per richiederlo, stabilendo le procedure per la consegna della persona condannata o sottoposta a una misura di sicurezza. Sono previste poi disposizioni per la fattispecie della persona in fuga dallo Stato di condanna e i casi di persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione. È previsto che le autorità competenti dello Stato di esecuzione rispettino la natura giuridica e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.

Altri articoli sono inoltre espressamente dedicati ai casi di concessione della grazia o di adozione di provvedimenti di amnistia o di commutazione della pena da parte di ciascuno Stato contraente.

L'Accordo prevede inoltre le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti.

Al di là degli aspetti tecnici, quindi, con questo Accordo riconosciamo alle persone condannate sul nostro territorio la possibilità di scontare la detenzione nel proprio Paese d'origine, garantendo allo stesso tempo la certezza della pena, grazie all'impegno da parte dell'altro Stato di assicurare quanto previsto dalla sentenza italiana.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1935

Presidente, onorevoli Colleghi, l'ordinamento italiano già da tempo ha dato pieno riconoscimento alle autonomie locali, alle Regioni, ai Comuni, città metropolitane e comunità montane.

Il processo di decentramento amministrativo avviato negli anni Novanta con la cosiddetta riforma Bassanini, ispirato al principio di sussidiarietà, ha comportato un consistente e importante trasferimento di competenze dal Governo centrale alle autonomie locali, avvicinando maggiormente i cittadini alle diverse realtà territoriali.

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha trasformato l'assetto di tutto il Governo territoriale, sovvertendo i tradizionali rapporti tra centro e periferia; ha riconosciuto alle Regioni nuove competenze legislative esclusive, che riguardano molte materie fino ad allora disciplinate dalle leggi dello Stato.

La ratifica che ci accingiamo a votare, pur risalente nel tempo, si inserisce in questa cornice normativa. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1935

Signor Presidente, colleghi senatori, gli enti locali rappresentano il primo presidio delle istituzioni sul territorio. In quanto tali, sono un vero e proprio avamposto di democrazia, perché tutti i cittadini europei, indipendentemente dal regime costituzionale, federale o unitario, dello Stato in cui risiedono, si sentono prima di tutto cittadini di un ente locale, di cui hanno eletto gli organi di governo. Ecco perché la Carta europea delle autonomie locali, per la quale oggi ci apprestiamo a votare la ratifica, ha un valore prezioso, che va oltre il puro aspetto formale dell'adozione di un documento già condiviso, e arriva a lambire il vero e proprio principio di partecipazione alla vita democratica.

La Carta infatti stabilisce un certo numero di garanzie destinate a tutelare i diritti delle collettività locali nell'ordinamento interno allo Stato. Ad esempio, non possono essere modificati i confini territoriali senza l'accordo della collettività interessata e il controllo delle attività degli enti locali dev'essere definito dalla legge, con la possibilità di un ricorso giurisdizionale.

La Carta prescrive che il principio dell'autonomia locale sia inserito nella legislazione o nella Costituzione degli Stati per garantirne l'effettiva applicazione, riaffermando inoltre i principi del funzionamento democratico delle collettività territoriali.

Il tema dell'autonomia locale e del decentramento rappresenta una questione annosa per il nostro Paese a vari livelli e viene affrontato anche questo nel documento. La Carta, infatti, afferma il principio che il conferimento di competenze agli enti locali sia accompagnato da un trasferimento di risorse finanziarie. È un criterio che favorisce il decentramento di poteri al livello più vicino ai cittadini consentendo così l'attuazione del principio di sussidiarietà, riaffermando quindi il principio che per garantire la partecipazione alla vita democratica della collettività in cui risiedono è necessario

consentire un ampio grado di autonomia all'ente più prossimo, attraverso risorse corrispondenti ai compiti conferiti, così come attraverso l'autonomia degli amministratori eletti, che devono poter esercitare liberamente il loro mandato nell'ambito dell'autonomia locale, ad esempio, definendo le loro strutture amministrative e assumere il personale competente.

Il voto su questa ratifica corona un percorso di oltre vent'anni, un lavoro portato avanti dal Consiglio d'Europa a partire dalla firma della Carta europea delle autonomie locali il 15 ottobre 1985.

Il Protocollo che oggi ratifichiamo è stato firmato il 16 novembre 2009 ed è frutto di un fitto dialogo a livello intergovernativo.

L'Italia è in ritardo su questo percorso. Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 20 Paesi membri del Consiglio d'Europa, fra cui Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. I Paesi che hanno ratificato la Carta si sono impegnati a rispettare un minimo di diritti che costituiscono il fondamento europeo della democrazia locale.

Il funzionamento della Carta prevede che gli Stati si impegnino a considerarsi vincolati da un "nocciolo duro" di principi fondamentali, riguardanti, ad esempio, il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici, i diritti fondamentali degli enti locali in materia di autonomia, elezione dei propri organi locali, trasferimento di competenze, strutture amministrative e risorse finanziarie proprie, come pure il diritto al ricorso giurisdizionale in caso di ingerenza da parte di autorità di livello di governo superiore.

Con la formulazione di questo nucleo essenziale di principi fondamentali, la Carta riesce a bilanciare le diverse esigenze derivanti dalla pluralità delle strutture degli enti locali negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Naturalmente l'obiettivo è garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali. La Convenzione con la quale ratifichiamo la Carta europea delle autonomie locali prevede, inoltre, che ad essa sia aggiunta anche un'altra dimensione, quella relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ossia il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale. È un documento che riguarda una sfera centrale per l'ordinamento degli Stati moderni, perché riguarda la partecipazione democratica a livello locale, sancendo il diritto individuale di chiunque partecipare agli affari di una collettività locale, di fatto, uno dei principi fondanti nello sviluppo sociale dei nostri stessi Stati europei.

In definitiva, quindi, la ratifica di oggi ha una vera e propria valenza nel rimarcare l'importanza della partecipazione alla vita democratica del Paese e promuoverla concretamente, a partire dal livello più prossimo ai cittadini, quello territoriale.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Testo integrale della relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 1926

Il disegno di legge riguarda la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nell'aprile 2019 dall'Italia e dalla Tunisia, sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa.

L'intesa bilaterale disciplina la costruzione di una interconnessione fra Italia e Tunisia che consentirà di scambiare elettricità, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi sottesi all'Accordo sono quelli di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili e di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità nell'ambito di un sistema euro mediterraneo interconnesso.

Più in dettaglio, l'Accordo prevede la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale SpA-Terna e dalla *Société tunisienne de l'électricité et du gaz* (STEG), in qualità di co-promotori del progetto.

Si tratta, quindi, di un progetto di utilità e convenienza reciproca per Italia e Tunisia, un Paese chiave per gli interessi strategici nazionali nell'area, e un tassello della rinnovata politica estera mediterranea del nostro Paese.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, chiarito che i costi

realizzativi saranno sostenuti dai co-promotori, STEG e Terna, previo accesso al contributo dei fondi europei, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 1.620 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022, ascrivibili unicamente alle spese per le riunioni del Comitato di monitoraggio.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1926

Signor Presidente, colleghi senatori, l'instabilità del Nord Africa ci spinge a rimarcare con ancora maggiore convinzione il nostro ruolo come mediatori dell'Europa nel Mediterraneo.

È una mediazione che va di pari passo con la promozione dello sviluppo, specialmente in quei territori che ancora scontano un ritardo strutturale nel campo delle infrastrutture, a partire da quelle energetiche. Ecco che con l'Accordo di oggi tra Italia e Tunisia, da un lato, sosteniamo certamente la Tunisia nel colmare un *gap*, ma, dall'altro, offriamo alle nostre imprese uno stimolo e un'occasione per ampliare la propria presenza nel mercato, particolarmente utile in una fase di rilancio economico come quella attuale.

Con l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina per lo sviluppo di una infrastruttura elettrica che ci apprestiamo a votare oggi, rendiamo possibile questo percorso, perché con questa intesa poniamo le basi normative per rendere possibile la costruzione di un'opera ambiziosa, che verrà sviluppata dagli operatori dei sistemi di trasmissione della rete elettrica sia tunisina sia italiana.

Nel nostro caso si occuperà della realizzazione Terna, che, nel suo progetto ufficiale, prevede la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri con una capacità di 600 MegaWatt.

Il progetto elaborato da Terna consiste di fatto nella realizzazione di un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua (HVDC) tra la stazione elettrica esistente di Partanna ed una di nuova realizzazione nella penisola di Capo Bon in Tunisia.

Da questo intervento deriveranno quindi effetti economici positivi e dall'indotto anche a livello locale, per il territorio di Partanna e le aree limitrofe. È un progetto quindi che fa bene ai nostri territori, alla nostra industria e ai nostri interessi nazionali. Con quest'opera, l'Italia diventa promotrice dello sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica che massimizza gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, perché la costruzione di una interconnessione elettrica fra i nostri due Paesi permetterà alla Tunisia di importare energia prodotta in Italia e, in prospettiva, di esportare l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In questo modo, raggiungiamo molteplici obiettivi: da un lato, come già sottolineato, questa infrastruttura sarà un'occasione per la nostra industria; dall'altro, miglioriamo l'integrazione dei mercati, nell'ambito di un sistema interconnesso tra Europa e Mediterraneo.

In definitiva, quindi, la nuova interconnessione contribuirà ad un incremento dei benefici per il sistema elettrico italiano ed anche nel complesso all'intero sistema europeo in termini di sostenibilità e integrazione dei mercati. Inoltre, integrando nuove capacità di fonti rinnovabili, miglioriamo la sicurezza degli approvvigionamenti e compiamo quindi dei passi nella direzione di un efficientamento energetico maggiormente sostenibile.

È un'opera di rilevanza strategica, per la quale Terna ha già assicurato sull'attenzione all'impatto ambientale, compreso quello sottomarino. Il Piano rende evidente agli occhi di tutti come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica, in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato. Lo dimostra il fatto che il progetto di interconnessione, oltre ad essere parte della Strategia energetica nazionale, è stato inserito anche nelle proposte di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Commissione europea per il periodo 2021-2030.

Si tratta di un Accordo che renderà possibile lo sviluppo di un'opera di rilevanza strategica, sia per il sistema elettrico di trasmissione del bacino Mediterraneo, sia come strumento per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche tra Europa e Nord Africa.

Annuncio quindi il voto favorevole del gruppo Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1926

L'Accordo bilaterale rientra in una visione strategica delle relazioni che l'Italia intrattiene all'interno del Mediterraneo, in particolare con la Tunisia e i Paesi del Nord Africa.

Sono consolidati da lungo tempo gli ottimi rapporti politici e diplomatici fra l'Italia e Tunisi, con cui intercorre e un'intensa collaborazione in campo economico e commerciale.

Gli accordi con la Tunisia saranno fondamentali anche per affrontare altre sfide cruciali per il nostro Paese, penso in particolare alla gestione dei flussi migratori.

Auspico che l'*iter* per l'accesso ai finanziamenti erogati dall'apposito fondo europeo, necessari per la realizzazione dell'infrastruttura, si concluda positivamente. Il piano infatti rappresenta un'importante opportunità per Terna e per la strategia energetica dell'Italia e di tutto il Nord Africa.

Per tutte queste ragioni, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore del senatore Pacifico sul disegno di legge n. 1926

Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il provvedimento di ratifica ed esecuzione, che oggi siamo chiamati a votare, fra il Governo italiano e quello tunisino inerente lo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica atta all'interscambio di energia tra l'Italia quindi l'Europa - e il Nord Africa è un accordo sottoscritto tra i due Paesi il 30 aprile 2019; un progetto ambizioso per la realizzazione e gli sviluppi futuri.

Mi sembra doveroso sottolineare il significativo valore strategico e geopolitico dell'opera, che ripositiona il nostro Paese nello scacchiere politico Nord africano.

L'opera, nella proposta per l'energia e il clima (PNIEC Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) della Commissione europea, si pone come obiettivo l'integrazione della Tunisia e dell'intera Regione nel mercato europeo.

Questa brevissima introduzione si rende necessaria per meglio far comprendere l'importanza strategica: ovvero allargare il mercato energetico e delle fonti rinnovabili a milioni di persone.

L'opera di cui parliamo prevede la realizzazione messa in opera di un cavo di circa 230 km, di cui 192 da impiantare nei fondali del Mediterraneo con una profondità massima di 700 metri, mentre i rimanenti km in terraferma.

Il progetto e la realizzazione verrà sviluppato dalla nostra rete elettrica nazionale Spa-Terna, insieme alla tunisina Steg.

Il progetto così come stabilito nei 6 articoli che definiscono l'Accordo, oltre a sottolineare quanto fin qui detto, consente alla Tunisia di esportare anche nei Paesi Nord africani elettricità derivante da fonti rinnovabili. (Articolo 1). Il costo stimato è intorno ai 600 milioni di euro e il completamento dovrebbe avvenire in circa quattro anni, come si legge da fonti Terna. Sempre secondo Terna il progetto per essere immediatamente redditizio; necessita di essere finalizzato, almeno per una parte, a fondo perduto.

Dichiaro quindi il voto favorevole di Idea-Cambiamo! (componente del Gruppo Misto).

Relazione orale del senatore Alfieri sul disegno di legge n. 1956

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione del dicembre 2013 fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.

Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica, per la prestazione di servizi di GNSS (Global Navigation Satellite Systems) la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO - sistema di posizionamento globale satellitare - e dalla componente EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.

Nel quadro di queste attività, la Svizzera, Paese membro dell'ESA, fornisce un supporto fondamentale, in termini tecnologici e logistici, al programma GALILEO, contribuendo al corretto funzionamento del sistema.

L'articolo 3 del disegno di legge pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano svolgere le attività previste dalla legge con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1956

Signor Presidente, colleghi senatori, lo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare che sia concepito espressamente per scopi civili è di stretto interesse sia per il nostro Paese sia per gli Stati a noi vicini. Per questo, i programmi europei di navigazione satellitare rappresentano un prezioso contributo all'infrastruttura condivisa di informazione ed è utile che anche la Svizzera sia partecipe, pur non facendo parte dell'Unione europea, sia in considerazione della sua posizione territoriale, sia soprattutto in considerazione del suo essere parte dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea, e del suo contributo alla realizzazione del progetto Galileo. Per la prestazione di servizi di navigazione satellitare, la Commissione europea, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, ha infatti lanciato un programma di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente EGNOS (European geostationary navigation overlay system), un sistema che si inserisce nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. È un sistema di posizionamento globale satellitare basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con continuità ed estrema precisione, le coordinate geografiche e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera.

Siamo quindi di fronte a un'infrastruttura di servizi strategici ad altissima tecnologia, che vede il coinvolgimento, oltre che della Commissione europea, anche dell'ESA, e che assume una rilevanza strategica per l'Unione europea, con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori.

Di fatto, questa infrastruttura consente all'Unione europea di collocarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.

Nel quadro di queste attività, la Svizzera fornisce un supporto fondamentale al programma Galileo, sia in termini tecnologici sia logistici, contribuendo al corretto funzionamento del sistema. È un contributo fondamentale, che però va a toccare comparti fondamentali legati alla sicurezza. Ecco perché questo Accordo è importante, perché dobbiamo stabilire i principi alla base della cooperazione in molteplici settori, dallo spettro radio alla ricerca e alla formazione scientifiche, dallo sviluppo del mercato alla cooperazione industriale, dalla standardizzazione e certificazione allo scambio di informazioni classificate, come pure alla promozione di attività di ricerca e formazione comuni, agli appalti o alla cooperazione industriale e alle norme di certificazione. Insomma, si tratta di tutti ambiti nei quali dobbiamo necessariamente definire diritti e obblighi della Svizzera. L'Accordo, inoltre, prevede che la Svizzera partecipi ai servizi europei di navigazione satellitare, alla relativa Agenzia e ai comitati dei programmi europei, ma in qualità di osservatore e senza diritto di voto.

Infine, è prevista anche la partecipazione economica da parte della Svizzera, con un contributo al finanziamento dei programmi europei di navigazione satellitare.

Con questo Accordo, quindi, favoriamo gli stessi programmi europei di navigazione satellitare, perché attraverso la partecipazione della Svizzera puntiamo a incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine nella navigazione satellitare sotto controllo civile.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1956

I progetti spaziali rappresentano sempre più una risorsa fondamentale, un potenziale per la crescita economica e lo sviluppo industriale, un investimento strategico per il nostro Paese e per l'Europa anche in termini di indipendenza e autonomia dell'Unione da altri sistemi di navigazione satellitare.

Le aziende italiane del settore che hanno partecipato al progetto Galileo hanno dimostrato di possedere competenze tecnico-scientifiche assolutamente competitive e innovative.

L'intesa, finalizzata a definire i principi alla base della cooperazione tra le parti in molteplici settori,

dallo spettro radio, alla cooperazione industriale, sviluppo del mercato, offre un riferimento normativo coerente anche per consentire lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo. Il contributo della Confederazione elvetica non può che rafforzare anche in futuro gli sviluppi dei programmi europei di navigazione satellitare, una cooperazione che avrà ricadute importanti su ricerca, formazione scientifica e sullo sviluppo del mercato del settore.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1278:

sulla votazione finale, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1935

sull'articolo 3, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1926:

sugli articoli 3 e 4, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berutti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Cario, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Poli, Dessi', Di Marzio, Fazzolari, Florida, Galliani, Giacobbe, Guidolin, Iori, Iwobi, Leone, Lomuti, Magorno, Mallegni, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Renzi, Riccardi, Romagnoli, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rampi e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Giarrusso, Grasso e Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Sono considerati in missione i senatori: Marilotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Castaldi e Giannuzzi.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 19 aprile 2021, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Marilotti;

7a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Marilotti.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 15 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35, comma 1, e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione annuale sull'attività svolta dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2020, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 14 aprile 2021.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV*, n. 4).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (2178)

(presentato in data 15/04/2021)

C.1766 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Stefano Dario, Nencini Riccardo, Castaldi Gianluca, Vattuone Vito, Berutti Massimo Vittorio, Laus Mauro Antonio Donato, Balboni Alberto, Laniece Albert, Vallardi Gianpaolo, Gaudiano

Felicia, Giacobbe Francesco, Vono Gelsomina, Manca Daniele, Bressa Gianclaudio, Ferro Massimo, Masini Barbara, Loreface Pietro, Astorre Bruno, Botto Elena, Naturale Gisella, Conzatti Donatella, Pisani Pietro, Pianasso Cesare, Iwobi Tony Chike, Fantetti Raffaele
Istituzione dell'insegnamento della storia e civiltà del vino (2179)

(presentato in data 15/04/2021);

senatori Pinotti Roberta, Donno Daniela, Gasparri Maurizio, Mininno Cataldo, Ortis Fabrizio, Vattuone Vito

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2180)

(presentato in data 15/04/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Ostellari Andrea ed altri

Modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio (2145)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 20/04/2021).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 7^a e 11^a riunite

in sede redigente

Sen. Borgonzoni Lucia

Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo (2090)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 20/04/2021)

Commissioni 7^a e 11^a riunite

in sede redigente

Sen. Nencini Riccardo ed altri

Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo (2127)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 20/04/2021).

Affari assegnati

In data 15 aprile 2021 è stato deferito alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* (Atto n. 793).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021 (n. 252).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 14 aprile 2021, ha inviato - ai sensi

dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Giuseppe Priore a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese (n. 39).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 15 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera *a*), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e finanza 2021 (*Doc. LVII*, n. 4) con l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Doc. LVII*, n. 4 - Annesso).

Il Documento è stato deferito, in data 16 aprile 2021, ai sensi dell'art. 125-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni si esprimeranno in tempo utile affinché la Commissione Bilancio riferisca all'Assemblea nella seduta di giovedì 22 aprile 2021.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 12 aprile 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Amatrice (Rieti), Arce (Frosinone), Bernalda (Matera) e Sezze (Latina).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 14 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XLV*, n. 4).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. CXXXIX*, n. 3).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (rifusione) (COM(2021) 115 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 15 aprile 2021 è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nel 2020 dal Garante del contribuente delle Marche.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 794).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 68 del 28 gennaio 2021, depositata il successivo 16 aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 110*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 17 aprile 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 406*);

di AMCO - Asset Management Company S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV, n.407*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02419 del senatore De Falco ed altri.

Il senatore Cucca ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05288 del senatore Marilotti ed altri.

La senatrice Garavini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05293 della senatrice Conzatti ed altri.

Mozioni

[CIRIANI](#), [PARAGONE](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#), [DI MICCO](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [CRUCIOLI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MININNO](#), [ORTIS](#) - Il Senato,

premessi che:

dall'inizio della pandemia ad oggi il numero delle vittime del SARS-Cov-2 conta, in Italia, 116.000 persone, ponendo il nostro Paese al primo posto per numero dei decessi ogni 100.000 abitanti e terzo per tasso di letalità, numero che tristemente aumenta registrando oltre 400 decessi giornalieri;

l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 ha rappresentato una sfida enorme per la nostra nazione e per il nostro sistema sanitario in particolare, una sfida che l'attuale Ministro della salute ha dimostrato di non essere all'altezza di gestire;

alla dichiarazione dello stato di emergenza in ambito nazionale, deliberata "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" il 31 gennaio 2020, subito dopo la dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica emessa dall'Organizzazione mondiale della sanità, non ha fatto seguito l'adozione da parte del Ministro delle più essenziali misure di sicurezza e prevenzione;

in primo luogo, è emersa con sconcertante chiarezza l'impreparazione dell'Italia ad affrontare una pandemia sanitaria conseguente in primissimo luogo alla mancanza di un piano pandemico come prescritto dall'Organizzazione mondiale della sanità;

il regolamento sanitario internazionale (RSI) adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005 all'art. 2 prescrive, infatti, di "prevenire, proteggere, controllare e fornire una risposta di salute pubblica alla diffusione internazionale delle malattie in modi che siano commisurati a limitati ai rischi per la salute pubblica e con lo scopo di evitare inutili interferenze con il traffico ed il commercio internazionale" nonché, ai sensi del punto 6, lettera g), allegato 1, di "stabilire, gestire e mantenere un piano nazionale di risposta alle emergenze sanitarie pubbliche, compresa la creazione di team multidisciplinari/multisetoriali per rispondere ad eventi che possono costituiscono un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale";

come è emerso negli ultimi mesi, anche nell'ambito dell'inchiesta in atto da parte della Procura di Bergamo, il piano pandemico italiano non era mai stato aggiornato dalla sua prima stesura nel 2006, nonostante nel 2013 sia stata assunta la decisione n. 1082/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

che prescriveva l'aggiornamento costante del piano medesimo da parte dei singoli Stati, e ne ribadiva la fondamentale importanza: "La pianificazione della preparazione e della risposta è un elemento essenziale affinché il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero siano efficaci. Tale pianificazione dovrebbe prevedere in particolare la preparazione adeguata dei settori fondamentali della società, quali l'energia, i trasporti, le comunicazioni o la protezione civile, i quali in una situazione di crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati, che dipendono a loro volta anche dal funzionamento di tali settori e dal mantenimento dei servizi essenziali a un livello adeguato", evidenziando altresì come "L'RSI impone già agli Stati membri di sviluppare, rafforzare e mantenere la capacità di individuare, valutare, comunicare e rispondere alle emergenze di sanità pubblica di portata internazionale. Sono necessarie consultazioni finalizzate al coordinamento tra gli Stati membri per promuovere l'interoperabilità della pianificazione nazionale di preparazione, alla luce delle norme internazionali e nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari";

l'Italia, invece, al momento della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 non era dotata di un piano aggiornato, tanto che lo stesso comitato tecnico scientifico nella prima seduta del 2 febbraio 2020 ha dovuto prendere atto della carenza di informazioni, dati, notizie utili a ricostruire un quadro conoscitivo delle strutture sanitarie, vale a dire la funzione del piano, utili al contrasto della diffusione del virus;

in data 20 aprile 2020, il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute ha affermato l'esistenza di un piano elaborato dal Governo tenuto "segreto" alla popolazione per evitare situazioni di allarme, contravvenendo così alle prescrizioni dell'OMS e del RSI sulla piena trasparenza del quadro cognitivo e la piena condivisione delle informazioni con la popolazione che deve divenire parte attiva nel contrasto alla diffusione della pandemia;

l'assenza di adeguate informazioni ha, invece, portato la popolazione, come rilevato nel documento dell'OMS "An unprecedented challenge Italy's first response to COVID-19", a un'invarianza nella condotta di vita che si è dimostrata incredibilmente nociva, e ha fatto sì che diverse realtà locali abbiano addirittura avviato campagne promozionali territoriali affermando che il virus non avrebbe fermato l'economia e che non si rendeva necessario un contrasto sociale alla diffusione del COVID;

per le autorità di governo la trasparenza non rappresenta una mera opzione metodologica, ma costituisce un vincolo discendente sia dalla regolamentazione sanitaria internazionale, come stabilita sia dall'Organizzazione mondiale della sanità, sia dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

ad aprile 2021 si è appreso che Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità, è indagato a Bergamo perché i magistrati gli contestano di avere dichiarato il falso nell'ambito della sua testimonianza di novembre 2020 nell'indagine per il mancato aggiornamento del piano pandemico che ha portato a uno scontro tra lo stesso Guerra e Francesco Zambon, il funzionario che si è dimesso dall'OMS proprio in seguito a questa vicenda;

da alcune intercettazioni pubblicate sui *media* sembrerebbe che Guerra, a suo tempo, avesse informato tutti i livelli di quanto aveva fatto per bloccare il *report* prodotto dai ricercatori della sede veneziana dell'OMS capeggiati da Zambon, e che avesse scritto al direttore dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferrò per avvisarlo; il 13 maggio 2020, il documento era stato pubblicato *on line* e poi immediatamente cancellato;

dalle carte dei magistrati di Bergamo emerge, inoltre, che il Ministero della salute avrebbe comunicato per anni dati falsi all'OMS, dicendo fino al 2013 che il piano pandemico, risalente al 2007, veniva costantemente aggiornato, e che il 4 febbraio del 2020, ad emergenza già dichiarata, in un ultimo *dossier* l'Italia avrebbe sostenuto di essere pronta a possibili scenari di crisi, affermazioni poi smentite dai fatti;

la Procura di Bergamo ha inviato una rogatoria alla sede centrale dell'OMS di Ginevra per approfondire la "procedura di approvazione" del rapporto elaborato da Zambon, sul mancato aggiornamento del piano antinfluenzale e anche su chi, all'interno dell'Organizzazione, "è titolato a

interloquire con il ministro della Salute";

il ministro Speranza, sentito dai pubblici ministeri come persona informata sui fatti a gennaio 2021, ha sostenuto che il *dossier* di Zambon sul piano era "del tutto indifferente per lo Stato italiano", ma è evidente che tale affermazione non può corrispondere al vero posto l'enorme scandalo anche internazionale che sta facendo seguito alla circolazione delle notizie sul mancato aggiornamento del piano da parte delle autorità italiane e le conseguenti bugie raccontate all'OMS;

i ritardi accumulati e l'inefficienza delle risposte del Ministero della salute italiano nelle prime settimane di diffusione dell'epidemia hanno segnato in maniera tragica il destino dell'intera nazione, causando la perdita di decine di migliaia di vite umane, ma anche questo non ha spinto il Ministro della salute a lavorare con attenzione nella preparazione della "seconda ondata" del virus, largamente prevista e attesa ma che ancora una volta ha trovato l'Italia del tutto impreparata;

dalle dichiarazioni sull'inutilità dell'uso delle mascherine per la popolazione, alle false affermazioni sulla preparazione dell'Italia nell'affrontare una crisi sanitaria di simili dimensioni, dal libro scritto mentre c'era da contrastare l'arrivo della seconda ondata, il Ministro ha dimostrato una costante sottovalutazione della gravità della situazione in atto facendo pagare agli italiani un prezzo altissimo; l'assenza di un'efficace strategia di contenimento del virus ha inciso pesantemente anche sull'attuazione del piano nazionale di vaccinazione e nella strategia di approvvigionamento vaccinale che, come già evidenziato oltre un anno fa dal Gruppo di Fratelli d'Italia, doveva prevedere per l'industria farmaceutica privata italiana e per l'Istituto chimico farmaceutico pubblico di Firenze incentivi legati alla produzione in Italia di vaccini;

tale strategia avrebbe permesso all'Italia di non dipendere unicamente dalla fornitura di vaccini da parte di altri Stati, che espone il Paese ai tagli ed ai ritardi delle forniture da parte delle case farmaceutiche straniere;

secondo quanto si evince da fonti di stampa, sembra che Piero Di Lorenzo, presidente dell'Istituto di ricerca di biologia molecolare di Pomezia, l'istituto italiano che collabora con l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca nei *test* di controllo sul vaccino, abbia dichiarato, nel corso della trasmissione "Porta a Porta", quanto segue: "Avevo invitato il Governo Conte a prendere contatti con l'Università di Oxford per diventare proprietari di quel vaccino visto che come imprenditore non mi conveniva fare quell'investimento dal momento che c'era l'intenzione di vendere il vaccino a prezzo industriale. Non ci sarebbe quindi stato un utile. Purtroppo questo è uno Stato ingessato. Non si è riusciti a fare un finanziamento da 20 milioni di euro nel giro di pochissimi giorni, più altri 50 milioni nel giro di alcuni mesi verso un'università straniera perdendo così quest'occasione"; il Governo, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata del Gruppo Fratelli d'Italia in XII Commissione (Affari sociali) alla Camera, il 14 aprile, non ha fornito elementi utili sulla vicenda, dichiarando di non essere a conoscenza dei fatti;

se dovesse emergere che anche tali affermazioni non rispondono alla realtà dei fatti l'Italia si troverebbe, per l'ennesima volta, in una situazione di imbarazzo a causa della leggerezza di un Ministro del suo Governo;

la pandemia ha avuto un impatto fortissimo sul settore economico e produttivo: nel 2020 il prodotto interno lordo ha registrato un calo di quasi il 9 per cento, e settori come il turismo, la ristorazione e lo sport, solo per citarne alcuni, stanno registrando perdite di fatturato di miliardi di euro;

sin qui l'Italia ha scontato la gestione caotica e approssimativa messa in atto in primo luogo dal Ministro della salute sin dal primo giorno della pandemia, fatta di decisioni confusionarie, ritardi ed errori, e la profonda incompetenza, che non è riuscita né a prevenire né ad affrontare la seconda ondata, nonostante fosse largamente attesa e prevista, ha significativamente compromesso non solo l'efficacia delle strategie di contenimento da un punto di vista sanitario, ma anche quelle di ricovero e cura e quelle attinenti alle vaccinazioni;

visto l'articolo 94 della Costituzione e l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro della salute, Roberto Speranza, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

(1-00341)

[PARAGONE](#), [CIRIANI](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#), [DI MICCO](#), [CRUCIOLI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MININNO](#), [ORTIS](#) - Il Senato,

premessi che:

il 28 gennaio 2021 il Ministro della salute, Roberto Speranza, è stato sentito dalla Procura di Bergamo nell'ambito dell'inchiesta sulla pandemia e circa il mancato aggiornamento del piano pandemico, come persona informata dei fatti;

è notizia recente che la stessa Procura abbia acquisito alcune conversazioni telefoniche scritte, risalenti al maggio 2020, fra Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità, e Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, aventi ad oggetto il rapporto "An unprecedented challenge - Italy's first response to COVID-19" realizzato da un gruppo di studiosi dell'OMS con sede a Venezia, diretto da Francesco Zambon, in cui la gestione della pandemia da parte dell'Italia veniva considerata "improvvisata, caotica e creativa" anche per l'assenza di un adeguato piano pandemico. In queste conversazioni, i due facevano riferimento a pressioni esercitate sul gruppo di lavoro da parte dello stesso Ranieri Guerra, che era stato direttore generale della Prevenzione al Ministero della salute tra il 2014 e il 2017 e pertanto responsabile in quegli anni del mancato aggiornamento del documento, affinché il rapporto fosse modificato, e poi alla fine ritirato, per evitare imbarazzi al Governo e al Ministero della salute, oltre che alle "scuse profuse al ministro" (Speranza) via *e-mail*;

nelle medesime conversazioni si faceva riferimento anche al capo di gabinetto del Ministro della salute, Goffredo Zaccardi, che avrebbe chiesto di non conferire rilevanza mediatica al documento. Dopo un incontro fra Guerra e Zaccardi, il primo scriveva infatti a Brusaferrò: "Cdg (Capo di Gabinetto) dice di vedere se riusciamo a farlo cadere nel nulla. Se entro lunedì nessuno ne parla vuol farlo morire. Altrimenti lo riprendiamo assieme. Sic";

ad oggi, nonostante tali dichiarazioni rappresentino un grave imbarazzo per il Ministro della salute, la fiducia nel proprio capo di gabinetto sembrerebbe essere rimasta immutata;

Ranieri Guerra risulta indagato dalla Procura di Bergamo per false dichiarazioni in relazione alle pressioni da lui esercitate per la rimozione del rapporto, che aveva negato nell'audizione del novembre 2020, poi smentito dalle testimonianze dei membri del gruppo di lavoro OMS di Venezia;

visto che:

il ministro Speranza era certamente informato sul mancato aggiornamento del piano pandemico, come riferito dal procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, e non poteva non sapere delle pressioni per la rimozione del rapporto del gruppo di Venezia;

secondo le stime del generale Lunelli, esperto di difesa batteriologica, un piano pandemico aggiornato avrebbe evitato in Italia almeno 10.000 vittime per coronavirus;

considerato che:

il suddetto comportamento appare del tutto incompatibile con il ruolo ricoperto;

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,

esprime la propria sfiducia al Ministro della salute, Roberto Speranza, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

(1-00342)

[CRUCIOLI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MININNO](#), [ORTIS](#), [PARAGONE](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [CIRIANI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#), [DI MICCO](#) - Il Senato,

premessi che:

il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

scopo della deliberazione era la realizzazione di una compiuta azione di previsione e prevenzione, volta a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. In tale contesto l'attuazione di un piano pandemico adeguato e aggiornato sarebbe stata imprescindibile;

da quanto appare emergere dall'indagine della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia, fino al 25 gennaio 2021 in Italia sarebbe rimasto in vigore il piano pandemico approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2006; il piano, quindi, non sarebbe stato aggiornato con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2013, del 2017 e del 2018, con quelle fornite dalla Commissione europea del 2005 e del 2009, e con le decisioni del parlamento europeo del 2013;

pur in presenza delle gravi lacune descritte, nei questionari di autovalutazione dell'Italia inviati periodicamente all'Organizzazione mondiale della sanità e alla UE, il nostro Paese si autocertificava come ben preparato alla gestione di un'emergenza pandemica;

nonostante l'assenza di un piano dettagliato che prevedesse, tra l'altro, scorte adeguate, quantità di mascherine necessarie e posti letto ospedalieri da liberare, nel verbale della prima riunione del comitato tecnico scientifico veniva attestato che "i provvedimenti messi in atto dal governo italiano rappresentano, nelle condizioni attuali, un argine adeguato per il nostro paese";

nell'ambito dell'inchiesta bergamasca, nell'ambito della quale sono stati ascoltati anche il Ministro della salute e il segretario generale del Ministero, sta emergendo una gestione talmente caotica ed omertosa della pandemia da far affermare al procuratore della Repubblica Antonio Chiappani che "è come se il Ministero della salute fosse un insieme di particelle non comunicanti tra di loro, senza una regia, come se le domande andassero fatte sempre ad altri"; la procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota ha, invece, dato conto della reticenza riscontrata in ambito ministeriale affermando quanto segue: "La difficoltà riscontrata nel corso delle attività è che spesso, alle domande su chi avesse dovuto fare qualcosa o anche solo trasmettere un documento, noi spesso ci siamo sentiti rispondere 'noi', 'il ministero'. Abbiamo trovato grandissima resistenza in alcuni casi, quasi come se, ci fosse il timore di indicare un nominativo (...) direi che è stato un atteggiamento reticente";

l'inchiesta sta facendo inoltre emergere l'ingerenza del Ministero nell'occultamento di *report* scientifici per interesse politico e la correlativa assenza di autonomia ed autorevolezza da parte dei vertici delle più importanti organizzazioni medico-scientifiche che dovrebbero fornire dati e informazioni a prescindere dal fatto che ciò rafforzi o danneggi il governo in carica;

in particolare, da quanto emerge dalla pubblicazione di alcune intercettazioni tra il vice presidente dell'Organizzazione mondiale della sanità, già direttore generale dell'ufficio di Prevenzione del Ministero della salute, Ranieri Guerra, e Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, nonché coordinatore del CTS, il *report* dei ricercatori dell'ufficio regionale dell'OMS con sede a Venezia, coordinati dal professor Zambon, sarebbe stato occultato per non far emergere le responsabilità del Ministero nella gestione della prima fase della pandemia, con il coinvolgimento diretto del capo di gabinetto del ministero Speranza, dottor Goffredo Zaccardi;

il ministro Speranza, sentito dalla Procura, ha dichiarato che tale *report* "è un documento del tutto indifferente per lo Stato italiano", mentre, da quanto emergerebbe dalle menzionate intercettazioni il capo di gabinetto del Ministro si sarebbe direttamente ingerito per far modificare o occultare tale rapporto; ciò emerge, in particolare, dalle seguenti conversazioni tra Ranieri Guerra e Franco Locatelli: "Vedo Zaccardi alle 19. Vuoi che inizi a parlargli dell'ipotesi di revisione del rapporto dei somarelli di Venezia? Poi ci mettiamo d'accordo sul come?"; risposta: "certo, va bene"; nella conversazione successiva viene riportato l'esito dell'incontro, dandosi conto del fatto che il capo di gabinetto Zaccardi avrebbe detto "di vedere se riusciamo a farlo cadere nel nulla. Se entro lunedì nessuno ne parla vuole farlo morire. Altrimenti lo riprendiamo assieme. Sic";

i vertici dei due predetti organismi scientifici chiamano i ricercatori "gli scemi di Venezia", i "somarelli di Venezia" e si assicurano l'un l'altro di essersi profusi in scuse profonde con il Ministro per un *report* che, dicendo la verità, avrebbe gettato discredito sul suo operato; tale *report* non viene criticato nel merito, ma per la sua inopportunità politica;

sotto altro profilo, non è stata colta l'occasione, allo scoppio dell'emergenza pandemica, per dare impulso alla risoluzione o la modifica di annosi e noti problemi come le mancate attuazioni per il conseguimento degli obiettivi sottesi a leggi dello Stato fondamentali per un'equilibrata *governance* del nostro sistema sanitario. A solo titolo di esempio, la riforma "Balduzzi" in tema di riorganizzazione ospedaliera, di medicina territoriale e di assistenza domiciliare, preceduta da una corretta e prevalente programmazione sanitaria in tema, ad esempio, di assunzioni delle diverse specializzazioni in medicina e di altre figure sanitarie, come gli infermieri del territorio o gli psicologi di base, preceduti infine da un corretto censimento di dati essenziali per tale scopo. Oppure l'incompiuta attuazione della legge n. 328 del 2000 per l'integrazione sociosanitaria dei servizi essenziali di assistenza alle categorie vulnerabili col fine di evitare le riacutizzazioni di patologie croniche la cui cura venisse trascurata. Non vi è traccia di significative attività per sostenere le sfide aperte dalla pandemia oltre un anno fa; sotto un profilo più specifico, appare inconfutabile che, nei mesi successivi al periodo di piena emergenza, marzo-giugno 2020, il Ministero della salute, unitamente agli organi preposti a livello nazionale, non si sia preoccupato di fornire un "*gold standard*" per le cure domiciliari così da evitare l'ospedalizzazione necessaria dei pazienti con COVID-19;

nei mesi successivi allo scoppio dell'emergenza il Ministero avrebbe dovuto prevedere dei protocolli uniformi per i dipartimenti di prevenzione territoriale e per i medici di famiglia e non avrebbe dovuto delegare, in maniera esclusiva, il controllo e la cura dei positivi non ancora ospedalizzati alle USCA, le "unità speciali di unità assistenziali" previste dal decreto-legge "cura Italia" del 17 marzo 2020, unità la cui utilità dipendeva soprattutto dalle politiche regionali e per cui non è stato previsto alcun controllo di gestione concomitante per un monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese, per fronteggiare l'emergenza pandemica;

le USCA sono spesso state usate in maniera impropria, come per il funzionamento dei "*drive-in*" per il monitoraggio dei contagi, tramite la somministrazione dei tamponi alla popolazione locale, e, solo in pochissimi casi, in unità funzionali per le visite e la cura a domicilio dei casi positivi con presenza di sintomi considerati sufficienti allo svolgersi di tali visite domiciliari. A fine ottobre 2020, l'interpellanza urgente alla Camera dei deputati 2-00978 rivelava ciò che tutti sapevano ma che alcun organo ufficiale voleva ammettere, ovvero che erano state attivate solo la metà delle USCA previste dalla legge e che, ancor più grave, il Ministero della salute non era in grado di fornire i numeri delle stesse unità attive, suddivisi per ogni regione italiana, dopo 7 mesi dalla loro istituzione. Ancora oggi non risultano ulteriori dati pubblicati dal sito del Ministero in merito a questa vergognosa inefficienza; ulteriore estremo ritardo da parte del Ministero, e del comitato tecnico scientifico che si è occupato di rilasciare un parere solo il 4 febbraio 2021, ha riguardato le terapie domiciliari per la somministrazione degli anticorpi monoclonali che avrebbero potuto efficacemente tentare di evitare l'aggravamento di chi si trovava ai primi stadi di sintomi (lievi o moderati) in soggetti che, per età, comorbidità e fragilità, erano considerati a forte rischio di aggravamento;

nel mese di marzo 2021 il TAR del Lazio, all'esito della richiesta cautelare nell'ambito del ricorso presentato contro l'AIFA e il Ministero della salute, ha sospeso la disposizione del dicembre 2020 con cui veniva prescritto di non trattare i malati COVID a domicilio con i medicinali meglio ritenuti dal medico curante, bensì esclusivamente con tachipirina e "vigile attesa"; ancora ad oggi l'Italia è priva di un protocollo con valide linee guida per i medici territoriali, tanto che il Senato è dovuto intervenire con un ordine del giorno per impegnare il Governo ad intervenire in tal senso;

sotto ulteriore profilo, lo sviluppo della campagna vaccinale, in colpevole cooperazione con le Regioni, ha dimostrato la fallacia del medesimo piano, con dati annunciati e continuamente rivisti, poiché, a parte medici e personale sanitario gravitante nelle corsie ospedaliere e nelle RSA, doveva essere data priorità a livello nazionale alla tutela degli ultrasessantenni così da far scendere rapidamente il numero di ricoveri e decessi che, allo stato, sono significativamente superiori alle medie degli altri Paesi europei;

infine, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati realizzati alcuni strumenti e resi pubblici dati e flussi di informazioni. Nonostante ciò, occorre ammettere che questi sforzi istituzionali in più di un'occasione non hanno assolutamente influenzato positivamente la percezione da parte della

società civile sui progressi compiuti dal Governo in nome di una gestione trasparente delle azioni susseguenti. La campagna "datibenecomune", che ha raccolto 50.192 firmatari e 201 organizzazioni promotrici, ha provato a chiedere fin dal 6 novembre 2020 al Governo i dati "grezzi" anonimizzati, pubblici, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili alla comunità scientifica, a ricercatori, decisori, giornalisti e cittadini in merito ai contagi e alle morti causate dal COVID-19;

la trasparenza nella diffusione di dati rilevanti è stata e continua ad essere totalmente inadeguata e sottostimata;

sotto il profilo strategico-epidemiologico, il professor Richard Horton già nel volume del 26 settembre 2020 della prestigiosa rivista "The Lancet" (Lancet 396:874,2020) suggeriva, con autorevolezza, ai Governi nazionali e ai loro organi tecnico-scientifici un punto di vista più coerente per il contrasto del quadro che avrebbe continuato a provocare, ad ondate multimodali, la cifra di 3 milioni di decessi con diagnosi di COVID-19 a livello globale, di cui 116.000 solo in Italia;

ad avviso del noto ricercatore, il "COVID-19" non è considerata "*sensu stricto*" una pandemia, bensì una "sindemia", ovvero l'interazione di una malattia infettiva altamente contagiosa (culminante in una bassa percentuale di casi con una sindrome respiratoria acuta severa), legata alla presenza di una serie di condizioni patologiche croniche pregresse non trasmissibili, cosiddette NCDs (*non communicable disease*), quali ad esempio diabete, ipertensione, obesità, malattie cardiovascolari e polmonari croniche e malattie oncologiche, decisamente prevalenti nella popolazione più anziana. La sovrapposizione dell'infezione virale con il decorso di queste condizioni morbose, inserite in un panorama ben noto di gruppi di popolazione ad elevata disparità socio-economica, ha esacerbato il decorso stesso di ogni singola condizione patologica innescando criticità cliniche spesso fatali. Da qui il gran numero di decessi, ma non per effetto diretto ed esclusivo del COVID-19, i cui dati risultano essere stati confusi in quanto grezzamente sovrapposti, indistinguibili dal punto di vista comparativo-epidemiologico, rispetto alle singole patologie già presenti nella popolazione, col fine di differenziarli dai decessi attesi, rispetto a coloro che non avessero contratto il virus. In tali condizioni di "opacità epidemiologica", più volte denunciata dalla fondazione GIMBE nel corso di questi ultimi 13 mesi, ogni tentativo di elaborare un piano ausiliario con lo scopo di circoscrivere le occasioni di potenziali contagi per i diversi gruppi con comorbilità e vulnerabilità diffuse è rimasto escluso dalla rosa delle ipotesi perseguibili, in quanto i dati dei contagi con sintomi e delle morti correlate al COVID-19 non sono mai stati disaggregati e ordinati per patologie croniche concomitanti. Come diceva già a settembre 2020 R. Horton: "La natura sindemica della minaccia che affrontiamo significa che è necessario un approccio maggiormente diversificato se vogliamo proteggere la salute delle nostre comunità". La pubblicazione di più dati avrebbe avuto l'effetto di attivare un maggiore coinvolgimento della comunità scientifica al dibattito pubblico e al perseguimento del bene comune;

osservato che:

le circostanze riportate pongono seri dubbi sull'imparzialità del Ministro della salute rispetto all'operato delle istituzioni scientifiche poste sotto il suo coordinamento e, correlativamente, sulla credibilità e terzietà di tali istituzioni;

la lottizzazione dei ruoli apicali in tali organizzazioni compromette in modo inequivocabile la necessaria terzietà tra politica e mondo scientifico-sanitario;

dal punto di vista politico, l'inadeguatezza degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e, susseguentemente, delle direzioni generali dello stesso Ministero della salute, ha permesso una totale inazione nel monitoraggio digitalizzato delle attività dei diversi livelli di prevenzione per la cura delle malattie in carico presso il servizio sanitario nazionale, scaricando surrettiziamente ogni responsabilità solo ed esclusivamente sulle autonomie locali, senza significative comunicazioni o prescrizioni organizzative per la risoluzione di annose disfunzionalità ben note all'interno dei diversi livelli di *governance* sanitaria, dimostrando un arroccamento autoreferenziale degli stessi esperti specialisti, chiamati a suggerire in maniera corale le stesse ipotesi di contenimento della diffusione del virus, assente ogni ipotesi di strategia diversificata, bensì centrata su un'attesa messianica del vaccino, come risolutore di ogni danno, anche sociale ed economico, della "sindemia";

la trasparenza va intesa come prerequisito della fiducia: fornire ai cittadini ed analisti strumenti efficienti per l'accesso ai dati non è solo fornire loro un mezzo di controllo della cosa pubblica, ma è anche promozione del cambiamento culturale e stimolo alla partecipazione sociale;

l'assenza di una pubblicazione trasparente di dati relativi ai trasferimenti di valore che rivelano i legami d'interesse da parte di "big pharma" negli atti d'indirizzo pubblici e privati, in tema di convenzione ed accordi, di ricerca e sviluppo e di *marketing* sanitario, deve essere uno dei punti prioritari dell'agenda digitale di questo Paese, che non deve essere rimandato, né trascurato, soprattutto per i risvolti diretti e indiretti in tema di sanità pubblica;

l'assenza di linee guida per le cure a domicilio e di rafforzamento della medicina territoriale sono stati causa dell'intasamento degli ospedali e dell'assenza di diffusione di cure precoci, idonee a ridurre la letalità del virus;

la mancanza di coordinamento con le Regioni, che procedono in ordine sparso, compromette seriamente la campagna vaccinale in atto, oltre ad impedire diseguaglianze nei livelli essenziali di assistenza; in Calabria, ad esempio, l'insufficiente risposta della sanità pubblica ha risentito fortemente della mancata applicazione delle disposizioni contenute nel "decreto Calabria", con il commissario straordinario costretto a fronteggiare una situazione drammatica senza strumenti adeguati, così come in Molise non è stata debitamente tenuta in considerazione la situazione di paralisi connessa al pluridecennale commissariamento, situazione di cui il ministro Speranza ha sempre saputo per tempo quale fosse la gravità, sia da parte dei commissari, sia da parte del tavolo tecnico ed anche a mezzo degli atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari molisani; nonostante ciò ha inviato nuovi commissari esterni con enorme ritardo, senza fare null'altro per mesi e mesi;

considerato infine che:

appare evidente la catena di inadempienze, opacità, omissioni, incomprensibili inazioni, in continuità con i livelli apicali amministrativi del Ministero della salute;

il ministro Speranza era certamente informato sul mancato aggiornamento del piano pandemico, non poteva non conoscere e approvare l'operato del proprio capo di gabinetto in relazione al tentativo di occultamento del *report* dei ricercatori dell'ufficio territoriale OMS di Venezia e la dichiarazione rilasciata alla Procura di Bergamo circa l'irrelevanza per l'Italia di tale *report* desta fondati dubbi di veridicità;

i suddetti comportamenti appaiono incompatibili con il ruolo ricoperto;

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,

esprime la propria sfiducia al Ministro della salute, Roberto Speranza, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

(1-00343)

Interrogazioni

[MAGORNO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

gli articoli 6, comma 1, lettera *b*), e 27-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nonché gli articoli 5, comma 1, e 25-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 stabiliscono il limite di età che non può essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso all'adozione di uno specifico regolamento;

considerato che:

con decreto 13 luglio 2018, n. 103, è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato";

in base ad esso, la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di 26 anni 26, così come di 28 anni per ispettore di Polizia e 30 anni per commissario di Polizia;

considerato, inoltre, che:

nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami n. 25 del 30 marzo 2021, è stato pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 130 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

potranno partecipare alla selezione coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d'età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, prevista per il 29 aprile;

al netto del ritardo per l'uscita del bando annuale (che avviene di solito nel mese di dicembre), causato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, i nati dal 1° gennaio al 29 aprile 1991 non potranno partecipare al concorso;

i citati limiti di età si pongono in contrasto con la direttiva europea 2000/78/CE del 27 novembre 2000 (articoli 2,4,6), come ribadito a più riprese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza n. C416/13);

ad oggi, non vi è alcuna evidenza scientifica atta a dimostrare che il superamento del trentesimo anno di età comporti un affievolimento delle capacità fisiche richieste per lo svolgimento dei servizi di polizia, dovendosi queste valutare caso per caso, in riferimento alle singole prove fisiche richieste ai fini del superamento del concorso, e rendendo perciò inspiegabile l'abbassamento di tale soglia, portata dai 32 anni precedentemente previsti ai 30 non compiuti, attualmente richiesti;

tali limiti anagrafici sono applicati, in maniera discriminatoria, solo a talune categorie di soggetti: per gli appartenenti, ad esempio, ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'età per accedere ai concorsi è 35 anni; mentre non è soggetta a limiti di età la partecipazione degli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, e ancora, per soli i militari, il limite di età è elevato per un massimo di 3 anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intervenire per pervenire ad un ampliamento del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per la nomina a commissario, direttore tecnico, vice ispettori, allievi agenti e allievi agenti tecnici della Polizia di Stato;

se non ritenga necessario un intervento immediato, in riferimento all'ultimo concorso per il conferimento di 130 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, prevedendo una deroga che consenta anche ai nati dal 1° gennaio al 29 aprile 1991 di presentare domanda di partecipazione al concorso, al fine di non vanificare gli anni di studio spesi per la relativa preparazione, nonché per sanare una palese ed irragionevole discriminazione considerando gli innumerevoli casi di candidati che, alla data di pubblicazione del bando, possedevano il requisito anagrafico richiesto, poi perso alla data di scadenza del medesimo.

(3-02439)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

di fronte all'emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID-19, le tecnologie si sono rivelate di grande importanza, permettendo, per esempio, di portare avanti in modalità *smart working* molte attività che altrimenti si sarebbero fermate, ma hanno anche messo in evidenza comportamenti discutibili scaturiti dalla difficoltà di gestire in didattica a distanza la situazione delle verifiche;

la didattica a distanza è un surrogato rispetto alle lezioni in presenza e può costituire una parentesi, non la regola;

considerato che:

l'alternarsi della didattica in presenza e a distanza ha destabilizzato non solo alcuni punti fermi del processo di apprendimento e insegnamento, ma anche le modalità della valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni e della validazione dell'efficacia dei processi;

ad una studentessa del liceo "Montanari" di Verona, nel corso di un'interrogazione di tedesco durante una lezione a distanza, è stato chiesto di bendarsi per verificarne la reale preparazione;

episodi analoghi si sono verificati al liceo "Caccioppoli" di Scafati (Salerno), nel liceo "Torricelli" di

Faenza e nella scuola media "Tasso" di Salerno. Inoltre, non sono poche le denunce di studenti che raccontano di interrogazioni con il viso rivolto al muro, con le mani alzate o con il viso schiacciato sullo schermo;

la scuola è una comunità educante nella quale l'obiettivo comune è educare, cioè far crescere i giovani che ne fanno parte favorendone la maturazione e la formazione umana e personale: la cultura del sospetto non rientra tra gli obiettivi della scuola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto descritto;

se ritenga utile approfondire tale vicenda al fine di capirne l'origine e l'esatta dinamica;

quali misure intenda adottare affinché simili episodi non si ripetano.

(3-02440)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 1994, in sede di conversione del decreto-legge n. 357 del 1994, fu inserito all'art. 7 il comma 4-ter, ai sensi del quale "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza";

nel 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'art. 1, comma 161, della legge n. 244 del 2007 differì il termine alla fine del terzo mese successivo a quello di scadenza dei termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali;

nel 2014, con decreto ministeriale 17 giugno 2014, furono stabilite le modalità di conservazione su supporto informatico, "sostitutiva" di quella su supporto cartaceo, dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, prevedendo che "il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489";

nel 2017, con finalità di semplificazione, l'art. 19-octies, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 2017 aggiunse all'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994 il comma 4-quarter, ai sensi del quale "in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza";

nel 2019, con finalità di ulteriore semplificazione, il comma 4-quarter viene modificato dall'art. 12-octies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 per ampliare la deroga semplificatoria alla "tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto";

considerato che:

la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2021 n. 236 sulla base dell'osservazione che "tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità" e che la semplificazione di cui al comma 4-ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994 "non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste, con riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (...) il decreto ministeriale 17 giugno 2014", conclude affermando che, allo spirare del termine di cui al comma 4-ter, il comma 4-quarter non serve a nulla, perché restano dovuti gli obblighi di conservazione "sostitutiva" previsti dal decreto ministeriale 17 aprile 2014;

a tale tesi si potrebbe obiettare che l'Agenzia delle entrate non tiene adeguatamente conto del fatto che, proprio perché "tenuta" e "conservazione" dei documenti sono concetti e adempimenti posti in continuità, seppure distinti, se una norma deroga espressamente a quella che sancisce il momento di passaggio dalla tenuta alla conservazione, significa che è possibile continuare a tenerli nei modi derogatori ivi previsti, senza necessità di conservarli;

si potrebbe evidenziare all'Agenzia la non necessità di una modifica espressa del decreto ministeriale 17 aprile 2014 in sede di introduzione del comma 4-*quarter* dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994, perché è lo stesso art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 aprile 2014 ad agganciare la decorrenza dell'obbligo di conservazione digitale, sostitutiva di quella su supporto cartaceo, al termine previsto dal comma 4-*ter* dell'art. 7 che, per l'appunto, viene espressamente derogato;

se la lettura data l'Agenzia delle entrate fosse quella corretta, risulterebbero del tutto superflue le semplificazioni introdotte nel 2017 e poi ampliate nel 2019 con gli interventi normativi concernenti il comma 4-*quarter* dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in relazione alla risposta n. 236 del 9 aprile 2021 dell'Agenzia delle entrate in merito alla tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, anche alla luce gli interventi normativi di Governo e Parlamento del 2017 e del 2019 sul comma 4-*quarter* dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994.

(3-02441)

[NUGNES](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'istituto comprensivo "Madonna Assunta" di Napoli, sito nel quartiere di Bagnoli, nella periferia occidentale della città, è un istituto scolastico statale a tempo pieno che fonda la sua pedagogia sul "metodo naturale";

il "Madonna Assunta" è stato per oltre 20 anni una realtà scolastica innovativa e di eccellenza, unica scuola pubblica del Sud Italia ad adottare metodi e strategie educative basati sulla pedagogia di Freinet, che mette al centro dell'attenzione didattica le esperienze fatte dal bambino, privilegiando la cooperazione educativa, la conoscenza attraverso il fare rispetto all'apprendimento teorico, e agendo sulla promozione delle motivazioni interiori rispetto all'insegnamento direttivo basato su nozioni;

nel corso dei decenni gli alunni sono stati costantemente impegnati in attività laboratoriali, uscite scolastiche e attività all'aperto, sia nel quartiere che in altre zone della città, campi estivi, attività tese allo sviluppo dell'autonomia e della crescita intellettuale del bambino, attraverso una didattica, prevalentemente laboratoriale, inclusiva e condivisa fondata sulla pedagogia dell'ascolto;

considerato che:

grazie al piano dell'offerta formativa (POF), l'istituto ha acquisito negli anni prestigio culturale, essendo ritenuto luogo di eccellenza formativa e incubatore di comunità e attrattivo anche per altri quartieri della città di Napoli;

così come riportato da alcuni organi di stampa locale ("Corriere del Mezzogiorno", "Il Mattino" di Napoli) e a detta della comunità genitoriale e delle loro numerose lettere a mezzo PEC, con la nascita nel 2017 del nuovo istituto comprensivo e l'insediamento della nuova direzione scolastica, la scuola sembra aver smesso di essere un'eccellenza, in quanto le attività organizzate dalla scuola sarebbero state limitate, in particolare per la scuola dell'infanzia si sarebbe avuto un blocco totale delle attività previste dall'offerta formativa, evidenziato dal costante calo di iscrizioni, non spiegabile con il solo calo demografico, nel 2021/2022;

la decisione di modificare il POF è stata effettuata senza il coinvolgimento degli organi collegiali; la componente genitoriale del consiglio di istituto è stata costantemente ignorata; alcuni docenti che hanno fatto rimostranze hanno subito provvedimenti disciplinari; sono stati prodotti esposti da parte della direzione generale alle forze dell'ordine nei confronti di genitori di alunni della scuola a seguito di richieste ritenute dagli stessi assolutamente legittime;

considerato inoltre che:

nel periodo di didattica a distanza sembra che siano state messe in atto decisioni che hanno creato ulteriori disagi alla comunità scolastica: organizzazione dei turni della DAD non confacenti alle esigenze dei gruppi familiari; è stata negata la possibilità ai figli del personale ospedaliero di frequentare la scuola in presenza come previsto dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dalle note del Ministero del 5 novembre 2020 e del 12 marzo 2021; la gestione delle problematiche degli alunni con DA e BES non ha permesso la frequenza in presenza con piccoli gruppi come previsto dalle normative citate;

con la riapertura delle scuole dopo il *lockdown* di marzo, la direzione scolastica ha comunicato nel

corso del consiglio d'istituto del 31 marzo 2021 che non avrebbe riaperto le porte dell'istituto ai bambini della scuola dell'infanzia dei primi due anni, prospettando, inoltre, uno scenario di turnazioni, rotazioni e utilizzo della didattica a distanza, nonostante le disposizioni dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44: "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio",
si chiede di sapere se siano stati rispettati: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e 2 marzo 2021 e la nota ministeriale n. 662 del 2021; l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; le note ministeriali n. 1990 del 5 novembre 2020 e del 12 marzo 2021 per la didattica in presenza degli alunni disabili con il gruppo di compagni.

(3-02442)

[BOLDRINI](#), [RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono infezioni acquisite che costituiscono la complicità più frequente e grave dell'assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, inclusi gli ospedali per acuti, il *day hospital* e *day surgery*, le strutture di lungodegenza, gli ambulatori, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali territoriali;

secondo il primo rapporto globale dell'Organizzazione mondiale della sanità, le ICA provocano un prolungamento della durata di degenza, disabilità a lungo termine, aumento della resistenza dei microrganismi agli antibiotici, un carico economico aggiuntivo per i sistemi sanitari e per i pazienti e le loro famiglie e una significativa mortalità in eccesso;

secondo il *report* annuale dello European centre for disease prevention and control (2017), ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all'assistenza che provocano 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili, 110.000 decessi per i quali l'infezione rappresenta una concausa, mentre i costi vengono stimati in circa 7 miliardi di euro, includendo solo quelli diretti;

in Italia, dal più recente studio di prevalenza sulle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici negli ospedali per acuti (protocollo ECDC) emerge che la media delle prevalenze di ICA negli ospedali è pari al 6,5 per cento (450-700.000 infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, soprattutto infezioni urinarie, seguite da infezioni della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi) e, di queste, si stima che circa il 30 per cento sia potenzialmente prevenibile;

il rapporto "Osservasalute" del 2018 ha messo in evidenza che, dal 2003 al 2016, il tasso di mortalità per infezioni contratte in ospedale è raddoppiato sia per gli uomini che per le donne, interessando in particolar modo la popolazione dai 75 anni in su;

atteso che:

la normativa in materia di biocidi è stata riformata a livello europeo con il regolamento (UE) n. 528/2012, che ha sostituito la direttiva "Biocidi" 98/8/CE, relativa all'immissione in commercio di tali sostanze, con lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla loro messa a disposizione ed utilizzo;

ricadono nell'ambito del regolamento anche i prodotti antisettici, ossia prodotti che non appartengono con chiarezza ad un determinato settore e per i quali è difficile stabilire quale sia la normativa di riferimento da applicare (cosiddetti prodotti *borderline*);

in Italia i prodotti antisettici destinati alla disinfezione della cute umana integra possono essere

registrati come presidi medico chirurgici (biocidi) ricompresi nel nuovo regime autorizzativo previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012- BPR;

considerato che:

l'Agenzia chimica europea (ECHA) nelle linee guida per l'applicazione del regolamento europeo n. 528/2012 in materia di biocidi ha previsto che per "i prodotti per l'antisepsi della cute lesa o per l'antisepsi della cute integra prima di un trattamento medico invasivo debbano essere sempre specialità medicinali e, quindi, ricadere sotto la regolamentazione della Direttiva 2001/83/CE";

la Commissione europea nella versione rivista (gennaio 2019) del "Manual on borderline and classification in the Community regulatory framework for medical device" ha specificato che "sulla base delle evidenze disponibili, per l'antisepsi della cute si devono utilizzare prodotti registrati come medicinali";

i più importanti Paesi del continente, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Spagna, hanno recepito tali indicazioni, prevedendo che per l'antisepsi chirurgica del paziente, anche su cute integra, deve essere utilizzato un prodotto classificato come farmaco a garanzia di sicurezza, qualità, sterilità, tracciabilità e rintracciabilità del prodotto impiegato;

le corrette pratiche di antisepsi della cute lesa o integra prima di procedure mediche invasive rappresentano un valido strumento nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e nella lotta all'antibiotico-resistenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere, in conformità alle linee guida dell'ECHA, alle raccomandazioni della Commissione europea e in linea con i provvedimenti adottati dagli altri Paesi europei, di seguire le indicazioni per l'utilizzo di prodotti registrati come specialità medicinali nell'antisepsi della cute integra, che precede un trattamento medico invasivo, ricadenti quindi sotto la regolamentazione della direttiva 2001/83/CE, anziché come biocidi.

(3-02443)

[FERRARI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 è scoppiato un incendio in un capannone dell'ex scalo ferroviario di via Rismondo, a Pavia, in area di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con tetto composto in parte da coperture in amianto;

a quanto si apprende da fonti giornalistiche locali, i controlli effettuati sulle acque di spegnimento subito dopo l'accaduto da parte dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) di Pavia e ARPA Lombardia avrebbero rivelato la positività alle fibre di amianto;

la zona in cui si è verificato l'incendio è circondata da abitazioni in cui risiedono numerosi abitanti, i quali hanno espresso forti preoccupazioni per le possibili conseguenze sulla propria salute, a cui l'ATS ha risposto, come riportato dalle medesime fonti giornalistiche, assicurando la conclusione delle operazioni di bonifica nel minor tempo possibile e un'informazione costante sulla messa in sicurezza dell'area;

secondo il sito ARPA Lombardia, aggiornato all'ultima mappatura effettuata nel 2012 ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2003, n. 106, nella sola provincia di Pavia sarebbero presenti più di 150.000 metri cubi di coperture in cemento-amianto, con un progresso nello smaltimento del 27 per cento rispetto al 2007,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda adottare al fine di rafforzare lo sforzo per il progressivo smaltimento delle coperture in cemento-amianto su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle installate su edifici o site in terreni di proprietà di enti pubblici o società partecipate.

(3-02444)

[LEONE](#), [VANIN](#), [MARINELLO](#), [SANTANGELO](#), [FERRARA](#), [ROMANO](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia* . - Premesso che:

per mutilazione genitale femminile (MGF) si intende quella pratica che va dall'incisione

all'asportazione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni non ricollegata a fini medici, sanitari e comunque non terapeutici, praticata quindi per ragioni sessuali, estetiche o religiose;

si stima, secondo i dati dell'UNICEF, che ogni anno nel mondo circa 3 milioni di bambine sotto i 15 anni rischiano di subire tale pratica disumana con rischio di devastanti conseguenze sanitarie come emorragie, infezioni, ritenzione urinaria, lesioni e disfunzioni permanenti;

considerato che:

si registrano casi di mutilazione genitale femminile anche in Europa, Australia, Canada e Stati Uniti, soprattutto tra immigrati provenienti dall'Africa e all'Asia; si tratta di episodi che avvengono nella più totale illegalità;

si stima che in Italia, secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, dal 15 al 24 per cento delle ragazze siano a rischio di mutilazione genitale femminile su una popolazione totale di 76.404 di ragazze di età compresa tra 0 e 18 anni provenienti da Paesi dove tale pratica è diffusa;

considerato inoltre che:

il contributo italiano nell'opera di contrasto alle pratiche di mutilazione genitale si compone di numerosi interventi strumentali per la definizione e attuazione di molteplici misure operative;

la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", prevede una serie di iniziative e strategie per affrontare il problema delle MGF in Italia;

il Ministro per le pari opportunità, per l'assolvimento degli svariati compiti che la legge gli attribuisce ha provveduto, con decreto ministeriale 16 novembre 2006, all'istituzione della Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, presieduta dal Ministro stesso e composta dal capo e dai dirigenti del Dipartimento per le pari opportunità nonché da esperti e da rappresentanti delle istituzioni interessate;

nel gennaio 2007, la Commissione ha approvato il primo piano strategico volto a programmare iniziative e misure per combattere queste pratiche tradizionali dannose;

il piano è stato definito in un bando pubblico, pubblicato nell'agosto 2007, volto a finanziare progetti per prevenire e combattere la pratica delle mutilazioni genitali femminili in tre diversi ambiti: azioni e progetti di ricerca, campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione. Il bando pubblico ha ammesso Regioni, autorità locali e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, oltre ad organismi del terzo settore, organizzazioni *no profit* che hanno come obiettivo principale la tutela della salute e dei diritti umani dei migranti;

nel gennaio 2011, la Commissione ha approvato il secondo piano strategico per la prevenzione e la lotta alle MGF sulla base della ratifica e dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni;

il Ministro ha inoltre preparato una bozza di protocollo d'intesa da sottoporre alla ratifica della Conferenza Stato-Regioni. I criteri da ratificare comprendono stanziamento di risorse, obiettivi, metodi, attuazione e monitoraggio del sistema per sviluppare interventi di prevenzione e di lotta alle MGF;

nel febbraio 2012, il Ministro ha inserito la MGF fra i 9 principali problemi che intende affrontare, quando ha presentato le priorità politiche sulle pari opportunità;

considerato infine che:

ad oggi la Commissione per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile non esiste più e non è previsto né discusso nessun piano nazionale specifico;

i soggetti impegnati nell'eliminazione di tale pratica sostengono che occorre rafforzare la cooperazione intersettoriale e integrare la questione delle MGF in tutti i settori (sanità, assistenza sociale, asilo, istruzione, applicazione della legge, giustizia, protezione dei minori e *media* e comunicazioni) poiché il fatto di subire MGF o vivere nel rischio di subirle incide sulla vita delle ragazze e delle donne in tutta una serie di modi;

il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione,

si chiede di sapere:

se risultino iniziative della Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile successive al 2011;

quali siano le motivazioni che hanno determinato la fine dell'operatività della Commissione e quali misure abbia adottato il Ministro in indirizzo per integrare il contrasto e la prevenzione mutilazione genitale femminile in tutte le pertinenti politiche e iniziative al riguardo.

(3-02445)

DE BERTOLDI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato lo scorso 10 aprile 2021 dal quotidiano "L'Adige", la Silvelox società per azioni con sede a Castelnuovo in provincia di Trento, attiva nel settore delle chiusure per *garage*, nel settembre 2020, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Trento in quanto avrebbe fruito indebitamente dell'esonero contributivo per le assunzioni di 46 lavoratori avvenute nel 2015, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (della durata di 6 mesi), successivamente diventati a tempo indeterminato, grazie ai benefici contributivi previsti dal "Jobs act"; l'azienda infatti, godendo degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e successivamente dall'articolo 1, commi 178 e successivi, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), consistenti nell'esonero dal versamento complessivo dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ha usufruito di tali strumenti d'intervento in coerenza con il quadro normativo previsto in materia del mercato del lavoro;

il ricorso presentato dall'INPS, che ha considerato illegittime le spettanze delle agevolazioni contributive, ritenendo che nei confronti dei 48 lavoratori ricorresse l'ipotesi di esclusione dall'esonero contributivo, per le assunzioni "relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro", è stato accolto dal giudice del tribunale di Trento, il quale (rigettando le opposizioni proposte dalla società Silvelox) ha condannato al pagamento di 1.047.563 euro l'azienda trentina;

nonostante i titolari dell'azienda avessero salvato dal fallimento la società (rilanciandola dal punto di vista commerciale e produttivo), con la sentenza sfavorevole del tribunale n. 134/2020 la Silvelox rischia di compromettere i futuri piani di sviluppo del gruppo e soprattutto la sostenibilità del piano occupazionale intrapreso nel recente passato con l'appoggio anche delle parti sociali;

l'importanza di salvaguardare i livelli occupazionali (in particolare nell'attuale fase socioeconomica fortemente depressiva e di portata eccezionale a causa degli effetti determinati dalla pandemia), a giudizio dell'interrogante, risulta indispensabile, considerato che la vicenda, in caso di esito sfavorevole in appello, non solo minaccerebbe seriamente la continuità aziendale di Silvelox group S.p.A. (mettendo a rischio della perdita del lavoro più di 100 dipendenti attualmente in servizio), ma costituirebbe un'evidente ingiustizia e un fallimento anche il sistema giudiziario italiano e trentino;

al riguardo, appare inoltre urgente e necessario, a parere dell'interrogante, un intervento normativo volto a precisare che, nell'ambito delle misure agevolative previste dalla normativa sul "Jobs act", il legislatore non si è riferito a lavoratori "assunti" o "titolari di un rapporto di lavoro" o semplicemente "dipendenti" a tempo indeterminato, ma a quelli "occupati"; usando questa peculiare locuzione si è inteso infatti evitare l'ampliamento indiscriminato dei casi di non applicazione della normativa, ponendo il limite nell'esistenza o meno di uno *status* di sostanziale disoccupazione;

la *ratio legis* sottesa all'introduzione degli sgravi contributivi consisteva infatti nel promuovere forme di occupazione stabile, ovvero contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; tuttavia l'aggettivo "stabile" è da intendersi in senso di continuità del rapporto di lavoro e, pertanto, di possibile continuità di prestazione lavorativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali valutazioni intenda esprimere, con riferimento alla sentenza di primo grado del tribunale di Trento n. 134/2020, che rigettando le tesi di opposizione presentate dall'azienda trentina (che a sua volta ha considerato non corrette le motivazioni addebitate in merito agli sgravi contributivi previsti dal "Jobs act") ha intimato il pagamento all'INPS di una cifra superiore a un milione di euro, le cui

conseguenze rischiano seriamente di pregiudicare il proseguimento dell'attività produttiva; quali iniziative infine intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di chiarire in forma estensiva l'esatta interpretazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità per il 2015, in relazione all'applicazione della norma intesa per tutti i lavoratori che non siano risultati "occupati" (non "assunti" o "dipendenti") a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, che hanno usufruito dello sgravio contributivo previsto dalla legge.

(3-02447)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 16 aprile 2021 il consiglio di amministrazione dell'istituto neurologico "Carlo Besta" ha deliberato all'unanimità la nomina a direttore generale dell'istituto del dottor Angelo Cordone, già direttore sanitario dell'IRCCS dal 26 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, con decorrenza dal 19 aprile 2021 e scadenza al 31 dicembre 2023;

nel gennaio 2021, Cordone è stato rinviato a giudizio nell'ambito del processo sui presunti bilanci truccati della fondazione IRCCS policlinico "San Matteo" di Pavia, di cui è stato direttore generale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Secondo l'accusa, nei bilanci dal 2009 al 2012 non sono state registrate perdite per un totale di 31,6 milioni di euro. Tali accuse, tuttavia, sono state archiviate per prescrizione, mentre sono rimaste quelle relative agli anni successivi. A inizio del 2019, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha respinto la proposta di archiviazione da parte del pubblico ministero, per un'ipotesi di falso in atto pubblico;

a quanto si apprende da fonti giornalistiche, la vice presidente della Giunta regionale e assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sarebbe stata fortemente contraria alla nomina del dottor Cordone, ma non sarebbe riuscita a far valere la sua posizione essendo la nomina, proposta dalla Giunta all'unanimità, voluta dal presidente Attilio Fontana, nonché dal dottor Carlo Lucchina, direttore generale dell'assessorato regionale per la sanità ai tempi della presidenza di Roberto Formigoni; considerato che, pur trattandosi di accuse in attesa di una sentenza definitiva, la scelta di nominare il dottor Cordone quale direttore generale dell'IRCCS pochi mesi dopo il suo rinvio a giudizio appare quantomeno inopportuna e certamente non in discontinuità con la gestione della sanità lombarda degli ultimi decenni;

considerato inoltre che l'istituto neurologico Carlo Besta in quanto IRCCS è un ente vigilato dal Ministero della salute,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la nomina del dottor Cordone a direttore generale dell'istituto neurologico Carlo Besta sia inopportuna e lesiva del prestigio dell'istituto e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di fare chiarezza sui motivi che hanno portato a questa scelta.

(3-02446)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[VANIN](#), [MONTEVECCHI](#), [CORBETTA](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ENDRIZZI](#), [PRESUTTO](#)

- *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa di questi giorni che la Guardia di finanza del nucleo tutela spesa pubblica ha avviato un'indagine sugli sprechi legati alla cattiva manutenzione del Mo.S.E. (modulo sperimentale elettromeccanico). L'incarico arriva dalla procura della Corte dei conti del Veneto, l'ipotesi è di danno erariale, per il momento a carico di ignoti ("La Nuova Venezia", 8 aprile 2021);

in particolare, la Guardia di finanza ha avviato gli accertamenti sulla vicenda della corrosione e dei presunti ritardi sulla sistemazione delle criticità del Mo,S.E. Il commissario, Elisabetta Spitz, e il provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone, hanno ricevuto la notizia dell'avvio dell'indagine;

l'indagine, che porterà gli inquirenti a esaminare e acquisire tutti i documenti necessari per fare luce sulla vicenda, è stata avviata a seguito delle inchieste della stampa locale e della rivista "L'Espresso", nonché a seguito delle dimissioni per protesta di due ingegneri esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione della corrosione;

gli esperti hanno denunciato ritardi e mancati interventi, errori di progettazione e di valutazione e di

non essere stati ascoltati, posto che gli interventi da loro suggeriti non sono stati posti in atto; nel dettaglio, i fenomeni di corrosione anche sulle cerniere sono stati ritenuti in stato avanzato e l'acciaio impiegato non corrisponderebbe a quello garantito nel progetto originario per durare 100 anni; Susanna Ramundo ha precisato che non è stato utilizzato un acciaio inossidabile superduplex, ma un acciaio al carbonio rivestito con nichel con il rischio che "le strutture nel tempo possano essere minate alla base dalla ruggine, come successo anche nel caso del Ponte Morandi a Genova";

sempre dal citato quotidiano si apprende che il procuratore della Corte dei conti, Paolo Evangelista, aveva, qualche settimana fa, compiuto un sopralluogo conoscitivo presso i cantieri alla bocca di Malamocco e in tale occasione era stato guidato dall'ex amministratore straordinario e direttore del Consorzio Venezia nuova (oggi consulente del commissario Spitz), l'ingegner Francesco Ossola;

inoltre, dall'indagine della Corte dei conti risulterebbero anche altri interventi sbagliati o ritardati negli ultimi anni come la lunata di Lido, una diga lunga 800 metri, costata 40 milioni di euro e crollata alla prima mareggiata, il 31 ottobre 2012, pochi giorni dopo il collaudo. È ancora in corso un contenzioso tra l'impresa Mantovani, il progettista Alberto Scotti della Technital, il Consorzio e le compagnie assicurative su chi debba rispondere dei danni;

da ultimo, vi è un terzo punto che ad avviso dei giudici contabili merita approfondimento ed è la conca di navigazione dove vi sarebbero errori progettuali e di sottovalutazione, conca costata 330 milioni di euro, ma troppo piccola per ospitare grandi navi. Durante una mareggiata, nel 2015, la porta lato mare è stata danneggiata e sono ancora in corso progetti e rilievi per ripararla. Ad oggi la riparazione è affidata all'impresa Cimolai S.p.A. per 31 milioni di euro, la stessa società "che concorre alle gare per la manutenzione delle paratoie di Treporti che ha costruito e a quella da 34 milioni proprio sui rimedi per la corrosione";

considerato che:

tutte queste problematiche non sono ascrivibili a semplici casualità, ma imputabili a tutta una serie di concause perpetrate sia in fase di progettazione che nell'esecuzione e successiva manutenzione preventiva delle opere realizzate;

il commissario straordinario del Mo.S.E., designato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2019, ha il compito principale di sovrintendere ai lavori di completamento dell'opera;

il delicato e complesso sistema delle cerniere, che purtroppo ha evidenziato forti criticità a causa della corrosione che ad oggi riducono la vita residua di alcuni componenti, non può essere più trascurato e sicuramente dovrebbe preoccupare sia l'amministrazione concedente (provveditorato alle opere pubbliche) che il commissario straordinario del Mo.S.E.,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di porre in essere le opportune verifiche;

se intenda verificare il corretto operato di tutti i soggetti istituzionali chiamati in causa al controllo delle opere eseguite dal concessionario Consorzio Venezia nuova e, in particolar modo, del commissario straordinario del Mo.S.E., che, ad avviso degli interroganti, ad oggi non risulta aver ottemperato all'impegno derivato dall'incarico.

(4-05300)

[LONARDO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

nel dicembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato un regolamento con il quale è stata prevista, per il periodo transitorio 2021-2022, l'applicazione delle norme dell'attuale quadro comunitario della politica agricola comunitaria (PAC) 2014-2020, prorogando le attuali norme fino al 31 dicembre 2022 e confermando la dotazione aggiuntiva totale di oltre 8 miliardi di euro;

tale quadro normativo assicura la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri soggetti aventi diritto, garantendo loro prevedibilità e stabilità, fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico e che gli interventi prorogati del programma di sviluppo rurale (PSR), per il periodo transitorio, oltre a garantire la stessa quota complessiva di contributo del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vengano anche riservati alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del

regolamento (UE) n. 1305/2013 (investimenti in materia di clima e ambiente);
le risorse aggiuntive del PSR deriverebbero, in parte, dalle risorse del "*recovery fund*" assegnate all'Italia e tali cospicue assegnazioni sarebbero state quantificate ed aumentate in termini rilevanti, tenendo conto della crisi economica determinata dalla pandemia e della debolezza socio-economica del meridione italiano;
nonostante il programma di sviluppo rurale sia strumento di coesione, avente lo scopo precipuo di rafforzare il sostegno alle regioni meno sviluppate, al fine di contenere e contrastare spopolamento e debolezza strutturale, in commissione paritetica dell'agricoltura della Conferenza Stato-Regioni sarebbe stato proposto, da alcune Regioni del Nord Italia, tra cui Veneto ed Emilia-Romagna, l'azzeramento dei criteri storici utilizzati nel PSR 2014-2020, ritenuti iniqui e ad ingiusto vantaggio delle Regioni meridionali, a favore di criteri considerati "oggettivi" a beneficio essenzialmente di Toscana, Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, con un incremento delle risorse a loro favore di oltre 200 milioni di euro;
se tale richiesta di revisione dei criteri dovesse essere approvata, le Regioni del Sud Italia, tra cui Puglia, Basilicata, Umbria e Calabria, con in testa Campania e Sicilia, subirebbero una riduzione di oltre 400 milioni di euro, con evidenti pesanti ricadute e drammatiche conseguenze per il settore agroalimentare del Meridione,
si chiede di sapere:
di quali elementi disponga il Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti;
se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere nell'immediato al fine di evitare la revisione dei criteri storici di ripartizione del PSR *in peius*, specie per le Regioni del Sud Italia, e il conseguente aggravamento della posizione socio-economica di tali territori.

(4-05301)

LONARDO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

appare incomprensibile apprendere che, nel pieno di una pandemia, con le enormi difficoltà sofferte, soprattutto dai soggetti anziani, dal 19 aprile 2021 l'Agenzia delle entrate di Benevento abbia disposto la chiusura dello sportello di Cerreto Sannita, che opera da anni, offrendo i suoi servizi essenziali almeno nelle giornate del martedì e del giovedì;
sottrarre ad un territorio vasto e complesso come quello sannita, composto da una molteplicità di piccoli comuni non serviti dai trasporti pubblici e privati, una struttura essenziale in quanto indispensabile presidio della legalità a beneficio di tutti i comuni cittadini, dei professionisti e delle imprese è una scelta che non trova alcuna giustificazione a parere dell'interrogante logica ed amministrativa, nonostante sia motivata dalla paventata assenza di funzionari in presenza, alcuni peraltro residenti nella zona e che hanno già congruamente servito il territorio;
la specificazione che la chiusura dello sportello di Cerreto Sannita dell'Agenzia delle entrate avrebbe carattere di temporaneità non convince, né tantomeno giustifica la chiusura disposta in un momento così drammatico e delicato, in cui, ad esempio, esistono problemi enormi per coloro che intendono prenotarsi sul portale delle vaccinazioni: il grande problema delle tessere sanitarie in scadenza o, peggio, già scadute, per cui non è stata prevista a livello nazionale l'automatica proroga costituisce, infatti, un *vulnus* diretto alla salute di coloro i quali aspirano alle vaccinazioni, *in primis* soggetti fragili ed anziani;
un numero enorme di assistiti non ha mai ricevuto al proprio domicilio la nuova tessera alla naturale scadenza e gli interessati dovrebbero recarsi a chiederne urgentemente il duplicato all'Agenzia delle entrate per vaccinarsi. Una possibilità offerta proprio presso lo sportello di Cerreto, uno strategico terminale finanziario che dista dalla sede principale di Benevento ben 40 chilometri e che serve un bacino di decine di migliaia di utenti;
la chiusura risulta maggiormente grave se si considera che oltre alle difficoltà per arrivare alla sede principale di Benevento, alla stessa si accede ormai esclusivamente per appuntamento da prenotare *on line*, con attese che raggiungono o superano il mese;
è necessario dunque che si ponga in essere ogni necessaria quanto urgente iniziativa per scongiurare l'improvvisa chiusura dello sportello di Cerreto Sannita dell'Agenzia delle entrate, disponendo

l'assegnazione di personale che possa garantire la continuità degli indispensabili servizi resi ad intere comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare la chiusura di un presidio tanto essenziale per l'assistenza ai cittadini campani.

(4-05302)

[CASTIELLO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che:

l'ordinanza n. 6/2021 emessa dal commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha decretato un fermo improvviso delle vaccinazioni nelle carceri, nelle fasce di priorità, sia per i detenuti, sia per la Polizia penitenziaria;

sono ancora vasti i focolai fra i ristretti a Reggio Emilia (115), Padova "Due Palazzi" (90), Catanzaro (74), Roma "Rebibbia" femminile (70), Pesaro (64), Melfi (57), Asti (33), Parma (32) e Saluzzo (30); mentre fra gli operatori preoccupano soprattutto quelli di Parma (37), Napoli "Secondigliano" (31), Lecce (27), Reggio Emilia (26), Catanzaro (19), Torino (18), Napoli "Poggioreale" (17), Civitavecchia (16) e Foggia (16);

dei 37.000 poliziotti penitenziari presenti sul territorio nazionale ne sono stati vaccinati poco più di un terzo, circa 17.000, lasciando aperta la possibilità che gli stessi possano ammalarsi e trasmettere il virus nelle carceri;

ciò è motivo di frustrazione degli agenti penitenziari e dissuasione dall'impegno massimo nello svolgimento degli obblighi istituzionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano provvedere a garantire la priorità nelle vaccinazioni per la popolazione carceraria e gli operatori penitenziari.

(4-05303)

[PIARULLI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, attualmente in corso di esame in la Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato, prevede al capo III una serie di disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici, in ragione dell'emergenza epidemiologica;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 10 introduce misure di semplificazione delle procedure concorsuali da avviare e, al fine di "ridurre i tempi di reclutamento del personale", prevede "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale". Allo stesso modo il comma 3, in relazione ai concorsi pubblici già banditi e sospesi e per i quali non sia stata svolta nessuna attività, dispone che si possa prevedere una fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), "dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale";

considerato inoltre che il comma 1 deroga la disciplina della legge 19 giugno 2019, n. 56, che, all'articolo 3, reca una serie di misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione prevedendo, tra l'altro, che la valutazione dei titoli sia svolta dopo lo svolgimento delle prove orali e solo nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami e, inoltre, che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

considerato che:

tali modalità di selezione dei candidati appaiono preclusive ovvero fortemente limitative, e forse anche distoniche rispetto allo spirito dell'articolo 51 della Costituzione, della possibilità di accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, per coloro i quali non abbiano già maturato un'ingente esperienza professionale in virtù di una minore età anagrafica ovvero di una differente capacità economica in relazione all'impossibilità di sopportare i costi di scuole di specializzazione o *master* di secondo livello. Inoltre, l'applicazione retroattiva delle nuove modalità di concorso, come specificato dalla norma, concedendo la possibilità alle pubbliche amministrazioni di modificare i bandi sostituendo la prova preselettiva con la "scrematura" per titoli, porterebbe, ove la modifica dei bandi avvenisse, ad una vanificazione dello studio, del tempo e dell'impegno speso per la preparazione delle prove da parte dei candidati;

infine, l'azione amministrativa in tema di assunzioni dovrebbe essere orientata a selezionare i candidati più capaci e meritevoli. Le valutazioni preliminari per titoli ed esperienza professionale maturata al contrario rischiano di precludere l'accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici a discapito delle generazioni più giovani,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di evitare una possibile lesione del principio costituzionalmente garantito del libero accesso al mondo del lavoro in condizioni di eguaglianza e, ove opportuno, intervenendo anche dal punto di vista normativo.

(4-05304)

[MININNO](#), [ANGRISANI](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [ORTIS](#), [GIANNUZZI](#), [GRANATO](#), [DI MICCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A. di un'indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività;

il successivo comma 11 definisce tale indennità in 3.600 euro per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro, in 2.400 euro per quelli con compensi tra 4.000 e 10.000 euro e in 1.200 euro per quelli con compensi inferiori ai 4.000 euro;

lo stesso articolo stabilisce l'erogazione automaticamente ai soggetti già beneficiari della medesima indennità con l'utilizzo della piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

la società Sport e Salute ha inviato un'*e-mail* per l'accesso in piattaforma ai predetti soggetti, in modo che essi potessero dichiarare di essere ancora in possesso dei requisiti e di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dal beneficio;

per quanto risulta agli interroganti la procedura sulla piattaforma informatica è stata disponibile solo per pochi giorni e conseguentemente parecchi soggetti che avrebbero dovuto beneficiare dell'indennità non sono stati in grado di espletare la procedura, anche per problemi tecnici legati all'invio o ricezione delle *e-mail*;

considerato che per l'attribuzione della stessa indennità del mese di dicembre 2020, per problemi analoghi, è stata prevista una riapertura delle procedure della piattaforma per gli aventi diritto rimasti fuori per i suddetti motivi,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda intervenire per permettere una riapertura della procedura della piattaforma al fine di garantire l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto che non sono riusciti a completarla.

(4-05305)

[CASOLATI](#), [FERRERO](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Corpo della Polizia di Stato ha un organico sottodimensionato rispetto ai compiti che è chiamato a svolgere e le previsioni per il prossimo triennio sembrano confermare una strutturale carenza di personale;

il numero dei pensionamenti programmati entro il 2024 è di circa 20.000, a fronte dei circa 11.000 nuovi ingressi previsti in Polizia: un disallineamento di circa 9.000 agenti, che rischia di compromettere l'efficienza delle attività svolte in materia di ordine pubblico e sicurezza;

nelle more delle procedure inerenti al concorso per agenti in atto, ancora allo stadio iniziale, sarebbe opportuno aumentare da subito gli organici della Polizia di Stato con meccanismi immediati;

allo stesso tempo sarebbe importante anche intervenire sulle scuole destinate alla formazione degli agenti, sia per il recupero delle strutture attualmente adibite, sia per aumentarne la disponibilità,

si chiede di sapere, al fine di scongiurare eventuali problemi nelle attività ordinarie e straordinarie affidate al Corpo della Polizia di Stato, relative alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma anche, in questo particolare periodo emergenziale, di contenimento del virus COVID-19, quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere con urgenza per reintegrare gli organici del Corpo e compensare adeguatamente il personale in uscita, affinché il meccanismo del *turnover* si riveli efficace.

(4-05306)

[CORTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

pochi giorni fa l'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia (Modena) ha annunciato di voler adottare nel linguaggio istituzionale "un linguaggio più inclusivo", ricorrendo, per il momento solo sui *social network*, alla desinenza neutra dello "shwa";

non appare chiaro come leggere su una comunicazione rivolta a tutti gli abitanti del comune la parola "tutti" con la desinenza "shwa" piuttosto che "tutti" possa raggiungere l'obiettivo di "far sentire ogni persona egualmente rappresentata", trattandosi di messaggi che vengono chiaramente rivolti alla collettività, agli abitanti nel loro complesso a prescindere dal sesso, dall'età, dalla razza o dal credo religioso o politico;

un lavoro sulla parità di genere richiede alle istituzioni serietà e concretezza e non battaglie lessicali, di apparenza, che distolgono il *focus* dalla reale sostanza del problema: serve un potenziamento dei servizi, sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità. È necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per raggiungere gli obiettivi di rispetto e valorizzazione delle differenze, reputi appropriato l'utilizzo di una desinenza che non appartiene alla lingua italiana per comunicazioni istituzionali rivolte ai cittadini da parte di un'amministrazione comunale, ovvero se non ritenga più importante intervenire con serietà e concretezza prevedendo politiche di sostegno e servizi adeguati per supportare le donne, soprattutto in questo particolare momento emergenziale, in cui risultano particolarmente svantaggiate in ambito lavorativo e troppo spesso vittime di violenza in ambito domestico.

(4-05307)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

i semiconduttori ed in particolare i *microchip* sono elementi sempre più utilizzati in molti prodotti di uso quotidiano;

essi sono diventati componenti elettronici indispensabili in molti settori produttivi, fondamentali non solo nell'auto (dai sensori di parcheggio al controllo delle emissioni), ma anche nella produzione di cellulari, *tablet*, *computer*, televisori e un'infinità di apparecchi e *robot* domestici, inclusi gli elettrodomestici;

considerato che:

dalla fine del 2020, una gravissima carenza di *microchip* ha colpito molti settori industriali: la domanda, infatti, supera di molto la capacità produttiva mondiale;

questa carenza si è diffusa negli ultimi mesi in quasi tutti i settori produttivi, e secondo alcuni analisti

potrebbe danneggiare la ripresa dalla crisi dell'ultimo anno provocata dalla pandemia; tale crisi, che si è trasmessa dal settore automobilistico a tutti gli altri settori dell'economia, ha motivazioni in parte economiche e in parte politiche, e sta producendo gravi danni su larghissima scala: l'espansione ad altri settori è una delle ragioni per cui i *microchip* di ultima generazione sono quasi impossibili da trovare;

negli ultimi mesi, in aggiunta, si è assistito ad un aumento dei costi per i produttori di *smartphone*, diventando altresì difficile soddisfare la domanda anche di elettrodomestici comuni come frigoriferi e forni a microonde;

i *chip* sono ormai essenziali per qualsiasi apparecchio che abbia almeno una componente elettronica (a titolo di esempio, in un'automobile ce ne sono decine, poiché sono utilizzati per la gestione di finestrini elettrici, *computer* di bordo, sistema di intrattenimento, *airbag*, sensori di parcheggio);

la costruzione di una fabbrica di produzione di *microchip* richiede non soltanto investimenti ingenti, ma anche molto tempo: espandere la produzione di fabbriche già esistenti risulterebbe complicato, perché la produzione dei *microchip*, soprattutto di quelli più sofisticati, è estremamente complessa e richiede enormi infrastrutture e un *know how* notevole;

i governi stanno cercando di trovare soluzioni adeguate alla questione: il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per esempio, alla fine di febbraio 2021 ha firmato un ordine esecutivo che prevede investimenti nel settore dei *microchip* e una revisione completa della catena delle forniture. Nello specifico, tramite l'*American jobs act* e il *CHIPS for American act*, verranno stanziati 50 miliardi di dollari in 5 anni per l'industria dei semiconduttori sotto forma di sovvenzioni aggiuntive e iniziative di ricerca e sviluppo;

la cancelliera tedesca Angela Merkel sta affrontando la questione con il presidente francese Emmanuel Macron, per definire uno sforzo comune, al fine di accelerare lo sviluppo di un'industria europea dei semiconduttori, evitando così la paralisi di una serie di settori industriali che ne fanno ampio uso, primo fra tutti quello dell'auto;

come sottolineato anche dalla stampa economica, l'Unione europea sta elaborando un piano da 30 miliardi di euro per raddoppiare nei prossimi dieci anni, dal 10 al 20 per cento, la quota europea sul mercato dei *chip*, con investimenti pubblici e privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione e se non ritenga opportuno aprire una riflessione riguardante il forte accentramento della produzione quale causa determinante della carenza sul mercato di tali importanti componenti;

se non ritenga utile sollecitare il Governo italiano affinché promuova un proprio coinvolgimento nell'iniziativa franco-tedesca inerente allo sviluppo di un'industria europea dei semiconduttori, intervento che si qualificherebbe come estremamente strategico alla luce del rischio di dipendenza economica da Paesi esteri e geograficamente distanti, soggetti a forti condizionamenti geopolitici, in grado di rendere ancora più fragili i settori della nostra economia legati soprattutto alla produzione di auto e di elettrodomestici.

(4-05308)

[GARAVINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

EASO (European asylum support office), in quanto ufficio europeo di sostegno per l'asilo, supporta gli Stati membri dell'Unione europea ed i relativi sistemi di asilo e di accoglienza, da tempo ormai soggetti a pronunciate pressioni migratorie;

l'ufficio è attivo in Italia da diversi anni e, al fine di svolgere le prerogative previste dagli obiettivi concordati con il Governo italiano tramite piani operativi annuali, occupa ad oggi circa 120 lavoratrici e lavoratori esterni, assunti con un contratto di somministrazione, al quale si applica la disciplina del rapporto di lavoro delle ambasciate a fronte di poche unità di personale assunto direttamente;

dal 31 marzo 2021, tuttavia, EASO non ha più rinnovato i contratti di somministrazione allo scadere del 36° mese di lavoro, decisione presa in maniera totalmente unilaterale sulla base di un'interpretazione normativa restrittiva, con la conseguenza che più della metà del personale è a

rischio di licenziamento nei prossimi mesi;

EASO, inoltre, non ha partecipato ad alcun confronto collettivo, sia a livello europeo che a livello italiano, atteggiamento che è lecito definire anomalo, in quanto si tratta di un'agenzia della Commissione europea che promuove come obiettivo prioritario proprio i diritti fondamentali, compresa la promozione del dialogo sociale al centro di iniziative come il pilastro europeo dei diritti sociali, la dichiarazione quadripartita per un nuovo inizio per il dialogo sociale e la proposta di direttiva sull'adeguamento dei salari recentemente pubblicata;

considerato che, da quanto si apprende, l'EASO dovrebbe riunirsi almeno 2 volte l'anno, ma nel 2020 non è mai stato convocato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano convocare quanto prima e con regolarità l'ufficio, anche al fine di valutare l'opportunità di elaborare un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione;

se non ritengano doveroso intraprendere un percorso di interlocuzione con EASO, al fine di risolvere la questione contrattuale dei lavoratori dell'ufficio prima di ricorrere alle procedure previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 32 della disciplina indicata in premessa, è in atto un contenzioso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvarrà dell'assistenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(4-05309)

CORTI, CAMPARI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 15 aprile 2021, la SETA S.p.A., Società emiliana trasporti autofiloviari, gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ha inviato un ordine di servizio con il quale ha raccomandato al personale in servizio l'utilizzo delle nuove mascherine messe a disposizione dalla protezione civile regionale, riconoscendo contestualmente l'esistenza di criticità riguardanti le precedenti forniture, nell'ambito delle quali sarebbero compresi alcuni "lotti oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti";

la notizia relativa all'ordine di servizio giunge in concomitanza con l'inchiesta della Procura di Gorizia riguardante le mascherine cinesi acquistate nel 2020 dal commissario straordinario *pro tempore* per il contrasto all'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri;

i dati emersi dall'inchiesta, diffusi dai principali organi di stampa, sono sconcertanti: circa la metà dei dispositivi di protezione individuale acquistati dall'estero dall'ex commissario Arcuri, per un quantitativo attualmente stimato in 250 milioni di pezzi, possiederebbe una capacità di filtrazione inferiore alla norma, anche di 10 volte rispetto al dichiarato, sarebbe accompagnato da documentazione di origine turca contraffatta e, per queste ragioni, ha formato oggetto di un provvedimento di ritiro a scopo precauzionale;

il 31 marzo scorso i finanziari hanno rintracciato e bloccato 60 milioni di mascherine stoccate nei depositi della struttura commissariale, ma vi sarebbero ancora 190 milioni di pezzi in circolazione, utilizzati inconsapevolmente, anche da personale sanitario in ospedali, ambulatori e residenze per anziani, trattandosi di mascherine, teoricamente, ad alta protezione di *standard* FFP2 e FFP3;

gli esiti degli accertamenti condotti dalla Procura di Gorizia disvelano, dunque, un quadro gravissimo, gettano più di un'ombra sull'operato della precedente struttura commissariale e soprattutto preoccupano per le conseguenze sulla sicurezza e sulla salute degli utilizzatori che hanno indossato e stanno indossando ancora oggi inconsapevolmente le mascherine contraffatte;

tra questi lavoratori potrebbero esservi anche i dipendenti della SETA S.p.A., vista la contiguità temporale tra l'ordine di servizio citato e la notizia relativa all'inchiesta della Procura di Gorizia,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di adottare iniziative di competenza al fine di agevolare il sequestro degli oltre 190 milioni di mascherine cinesi contraffatte, acquistate dall'ex commissario straordinario Arcuri, che sarebbero ancora in circolazione, nonostante la capacità di filtrazione ampiamente inferiore alla norma;

se non ritenga di adottare iniziative di competenza per tutelare adeguatamente la posizione dei dipendenti e dei lavoratori che, come pare sia avvenuto presso la SETA, hanno ricevuto le mascherine in questione e potrebbero utilizzarle in contesti a rischio, senza ricevere la dovuta protezione.

(4-05310)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da quanto si apprende da mezzi stampa e su varie fonti di informazione digitali, la sede dell'INPS di Pomezia (Roma) vedrà la chiusura del centro medico legale nei primi giorni di maggio 2021;

l'Istituto di previdenza ha deciso di non sostituire l'unico medico rimasto nella sede di Pomezia, nonostante le varie sollecitazioni in tal senso, giungendo così alla chiusura dell'ufficio a partire dagli inizi del mese di maggio;

il presidio rappresenta un servizio fondamentale che copre un territorio che comprende, tra gli altri, i comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Albano, Genzano, Ariccia, Nemi, Lanuvio e Rocca di Papa per un bacino di utenza stimato intorno a 400.000 cittadini del litorale laziale e dei Castelli romani, i quali, laddove venisse definitivamente determinata la chiusura dell'ufficio, sarebbero costretti a rivolgersi a Roma, presso la sede situata in via Tuscolana, per l'espletamento di pratiche quali: richieste di invalidità, malattia, indennità mensile di disoccupazione e altre pratiche sanitarie legate al lavoro;

considerato che:

dopo la chiusura dei servizi legati alla medicina legale da parte dei Comuni di Albano e Anzio, la sede di Pomezia è rimasta l'unica con un centro di medicina legale, che da quasi 15 anni eroga i servizi e l'assistenza legati alla medicina legale, su un territorio molto esteso. La chiusura recherebbe un drammatico impoverimento dei servizi offerti alla cittadinanza, con l'intollerabile disagio che ne deriverebbe a causa di spostamenti verso la sede romana;

è stata presentata una mozione nel Consiglio comunale di Pomezia finalizzata a richiedere un impegno del sindaco e dell'amministrazione teso a scongiurare la chiusura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se e quali misure urgenti intenda adottare al fine di evitare la chiusura dell'ufficio di medicina legale della sede INPS di Pomezia.

(4-05311)

[AIMI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

per contrastare la diffusione da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 sono state sospese tutte le attività di palestre, piscine e centri sportivi. La sospensione, con ulteriori proroghe, è ancora in corso;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 conteneva le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base alle quali sono state previste le disposizioni riguardanti l'operatività delle piscine, per garantire le condizioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali;

un recente studio condotto da un *team* di virologi dell'Imperial college di Londra, su richiesta dello "Swim England", ente governativo dello sport inglese, sostiene che il cloro contenuto nelle piscine sarebbe in grado di rendere inattivo il COVID-19 in soli 30 secondi. Gli esperimenti effettuati nei laboratori ad alto contenimento hanno consentito di misurare l'infettività del virus e la sua capacità di attaccare le cellule. Gli scienziati hanno sottoposto campioni di coronavirus a diverse concentrazioni di acqua clorata; con valori di 1,5 milligrammi per litro ed un indice di acidità tra 7 e 7,2, ovvero gli *standard* previsti nella maggior parte delle piscine, il tasso di infettività del COVID è in grado di ridursi di oltre mille volte in soli 30 secondi;

il 15 luglio 2020 l'OMS ha pubblicato i risultati dei suoi studi relativi alla persistenza e sopravvivenza del coronavirus in acqua, alla presenza del virus in ambienti acquatici e ai metodi per il recupero del COVID-19 dall'acqua. Le conclusioni di tale studio hanno dimostrato la bassa stabilità del coronavirus nell'ambiente dell'acqua e la sua alta sensibilità agli ossidanti come il cloro, per cui la resistenza del virus al cloro è inferiore a quella dei batteri;

dopo il lungo periodo di chiusura di tali strutture si palesa la necessità di un intervento urgente per limitare dunque grosse ripercussioni sia dal punto di vista sociale, venendo a mancare un servizio a disposizione dei cittadini, che dal punto di vista economico ed occupazionale per tutti gli operatori del settore,

si chiede di sapere se si intenda considerare gli studi recentemente effettuati al fine di prevedere la riapertura delle piscine, considerate ormai ambienti sicuri, se si adottano le misure appropriate.

(4-05312)

[NANNICINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso dell'anno 2018 30 Comuni italiani hanno dichiarato il dissesto finanziario, tra questi il Comune di Terni, con atto del commissario straordinario n. 1 del 1° marzo 2018;

alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Terni non aveva restituito al tesoriere Unicredit le somme da questo versate a titolo di anticipazione di tesoreria, ammontanti complessivamente a 12.521.217,75 euro;

all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione 2018, l'anticipazione Unicredit è rimasta senza un'assegnazione certa, in quanto non era chiaro se per competenza fosse da ritenersi afferente alla massa debitoria di gestione dell'organismo straordinario di liquidazione o al bilancio generale dell'ente; continuando nella non chiara attribuzione anche nell'anno 2019, il Comune di Terni ha formalmente inoltrato richiesta di parere al Ministero dell'interno, che ha risposto con nota del 12 settembre 2019, asserendo che la gestione dell'anticipazione di tesoreria del 2017 rientrerebbe nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione;

a parere dell'interrogante tale nota ministeriale è da ritenersi in contrasto con quanto stabilito nel comma 10 dell'art. 255 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), così come modificato dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), in quanto il Comune di Terni ha dichiarato il dissesto nell'anno 2018, successivamente alla modifica dell'articolo 255 stesso, e quindi dovrebbe essere inserita nella gestione dell'ente;

in data 21 agosto 2020 l'organismo straordinario di liquidazione del Comune di Terni ha protocollato il verbale di deliberazione n. 31, avente ad oggetto "Rimborso dell'anticipazione effettuata nel 2017 dal tesoriere UNICREDIT S.p.A. - Segnalazione per ammissione al passivo sospensione istruttoria (fac. 1913)", disponendo "di sospendere ogni decisione in merito all'ammissione alla massa passiva del debito segnalato dal responsabile del servizio finanziario, corrispondente alla quota dell'anticipazione di tesoreria utilizzata nel 2017 e rimborsata dopo la dichiarazione di dissesto, fino alla definizione del giudizio";

con la recente deliberazione n. 14/2021 la Corte dei conti, sezione Umbria, ha ribadito l'impostazione del Ministero, ritenendo che il discrimine temporale sia da collocarsi nell'anno antecedente a quello di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, anno 2017, e di conseguenza di procedere ad interpretazione sulla base della normativa "precedente all'approvazione della legge di bilancio del 2018", che attribuiva la gestione dell'anticipazione all'OSL;

il Ministero dell'interno e la Corte dei conti hanno dato interpretazioni differenti per altri Comuni che hanno dichiarato il dissesto nel 2018; in particolare per il Comune di Bacoli (Napoli), il parere del Ministero del 3 aprile 2020, recita: "Va a riguardo segnalato che il comma 878 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha modificato il disposto dell'articolo 255 comma 10 del TUEL, aggiungendo all'elencazione in esso contenuta, tra le competenze sottratte alla gestione dell'organo straordinario di liquidazione di amministrazione, l'anticipazione di tesoreria. Pertanto per effetto della novella normativa, i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti non ricadono più nella gestione dell'organo straordinario di liquidazione, bensì in quella dell'ente";

la disciplina normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con la conseguenza che, ove la dichiarazione di dissesto sia stata deliberata successivamente a tale data, come nel caso del Comune di Bacoli, che ha dichiarato dissesto finanziario il 19 giugno 2018, trova applicazione la novella normativa, per effetto della quale, non rientrando questi debiti in un'alcuna fattispecie debitoria di cui al citato articolo 255, comma 10, del testo unico (nel testo *ante* riforma), i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti rientranti nell'ordinaria competenza del Comune, non possono in alcun modo

ricondursi alla gestione dell'OSL. Il Comune di Bacoli ha successivamente gestito l'anticipazione di tesoreria 2017 da restituire secondo le indicazioni rese dal parere ministeriale;

il problema interpretativo trova la sua origine nella legge di bilancio per il 2018 che ha modificato l'art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali;

dato che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ed essendo stato il dissesto del Comune di Terni dichiarato successivamente a tale data, si ritiene chiara l'applicazione della norma citata, attribuendo quindi l'anticipazione di liquidità alla gestione dell'ente;

oltre al parere ministeriale, sulla materia ci sono tre recenti pronunce della Corte dei conti: 1) deliberazione n. 96/2019/PAR, sezione regionale Puglia: tale parere è importante, perché da un lato evidenzia come il legislatore abbia voluto progressivamente ridurre le competenze gestorie dell'OSL, dall'altro tutelare gli istituti bancari che svolgono il ruolo di tesoreria; 2) deliberazione n. 8/2019/PAR, sezione regionale Lazio: la Corte dei conti iscrive correttamente l'interpretazione normativa dell'art. 255, comma 10, nel quadro più ampio della disciplina del dissesto, distinguendo tra attività ordinaria (propria degli organi di governo dell'ente) ed attività straordinaria di competenza dell'OSL, la cui finalità, ai sensi del predetto art. 255, non è direttamente quella di individuare e perimetrare la massa passiva, posto che tale contenuto è proprio dell'articolo 254, comma 3, ma si inserisce, invece, all'interno della disciplina dell'"acquisizione dei mezzi di risanamento" per liquidare la massa passiva", invitando ad un principio di necessaria collaborazione fra ente ed OSL; 3) deliberazione n. 39/2020 Corte dei conti, sezione Sicilia: i magistrati contabili asseriscono testualmente che: "Quanto al profilo temporale, è stato chiarito che la novella in commento trova applicazione nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 01 gennaio 2018, di talché anche il caso del Comune richiedente il parere, la cui deliberazione di dissesto risale proprio al gennaio 2018, ricade nel suo raggio di operatività";

trattandosi di identica fattispecie di quella del Comune di Terni, dichiarato in dissesto in data 1° marzo 2018, la non competenza dell'OSL sembrerebbe chiara,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione presente nel Comune di Terni e quali azioni intenda porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione, per tutti i Comuni italiani, dell'art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali come modificato dall'art. 1, comma 878, lettera b), della legge n. 205 del 2017, rispetto alla gestione dell'anticipazione di tesoreria 2017, ovvero per garantire l'uniforme attuazione della novella normativa nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(4-05313)

[BARBARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 16 novembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, ha emanato il decreto di istituzione della camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia-Sannio, concludendo così il percorso di accorpamento dalle camere di commercio di Avellino e di Benevento;

il processo di accorpamento, tuttavia, non si è ancora concluso e, a far data dal 14 settembre 2020 per Benevento e dal 29 dicembre 2020 per Avellino, le due camere di commercio, rappresentative di 50.000 imprese in Irpinia e 30.000 nel Sannio, sono costrette alla mera ordinaria amministrazione non potendo intraprendere nessuna attività strategica, di assistenza e di promozione, né emanare bandi e, neanche, eventualmente costituirsi in giudizio; esse, infatti, operano in regime provvisorio in attesa dell'insediamento nel nuovo vertice, in quanto la Regione Campania non ha ancora convocato il primo consiglio camerale per l'insediamento dei 33 membri designati e l'elezione del nuovo presidente;

all'uopo, recentemente, l'assessore per le attività produttive, Antonio Marchiello, ha spiegato che la ragione del ritardo sia dovuta, anche, agli esposti presentati in merito alla rappresentatività di alcune associazioni;

l'attività e la promozione delle camere di commercio è essenziale, specialmente in un periodo di forte affanno per ogni attività produttiva del territorio, ed allo stato le due provincie campane ne sono sprovviste, in quanto sono decaduti gli organi delle precedenti camere di commercio di Avellino e Benevento e, come detto, non sono state ancora ufficializzate le cariche dei nuovi consiglieri della

futura camera "Irpinia-Sannio",
si chiede di sapere, al fine di limitare i danni per l'imprenditoria del territorio:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e delle cause dell'incredibile ritardo;
se, come per le camere di commercio di Cremona, Pavia, Lodi, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Pisa, Massa Carrara, Lucca, Viterbo, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, intenda nominare uno o più commissari per la camera di commercio Irpinia-Sannio ovvero disporre interventi alternativi volti a ripristinare la piena e legittima operatività delle due camere, in attesa del definitivo insediamento della nuova camera accorpata;
quali provvedimenti intenda assumere per rimuovere le complicazioni che ritardano la convocazione del primo consiglio della camera di commercio Irpinia-Sannio;
se intenda attivarsi presso la Regione Campania, per la convocazione della prima seduta del nuovo consiglio camerale che fra i suoi adempimenti ha, peraltro, l'elezione e l'insediamento del nuovo presidente.

(4-05314)

[COLLINA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la sera del 14 aprile 2021 è stata organizzata una videoconferenza sulla piattaforma "Zoom" in memoria di Benigno Zaccagnini, nell'anniversario della sua nascita, che prevedeva la presenza tra i relatori del cardinale Matteo Maria Zuppi, dell'ex senatore Aldo Preda, degli ex deputati Pierluigi Castagnetti, Rosy Bindi e Guido Bodrato, e del giornalista Claudio Sardo;

subito dopo l'avvio della registrazione, quando erano già collegate più di 100 persone e il relatore Castagnetti stava introducendo la conferenza, un gruppo organizzato di *hacker* si è introdotto nella videoconferenza e ha cominciato ad insultare i partecipanti con invettive e bestemmie;

di fronte all'impossibilità di escludere tali disturbatori, che sono riusciti ad interrompere il relatore diverse volte, gli organizzatori sono stati costretti a chiudere la videoconferenza e a rimandare l'evento a una data successiva;

gli organizzatori dell'evento hanno subito denunciato l'episodio alla Polizia postale e avvertito il Prefetto di Ravenna;

considerato che:

questi fenomeni intrusivi, spesso volgari e di cattivo gusto, si verificano costantemente in questo periodo in cui molte attività, comprese quelle scolastiche, sono state spostate *on line*, a danno di numerose e meritorie iniziative in ambito culturale, sociale e politico;

tali attacchi si inseriscono in un quadro di grande incremento di reati commessi *on line*, come dimostra drammaticamente il resoconto delle attività dell'anno 2020 della Polizia postale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda adottare affinché sia garantita la massima attenzione nei confronti di questi fenomeni e si possa giungere a una rapida identificazione e sanzione dei responsabili, al fine di assicurare ai cittadini sicurezza anche nelle forme di espressione digitale.

(4-05315)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la carenza di manutenzione e investimenti sulla rete autostradale in concessione a ASPI è stata evidenziata non solo dal tragico crollo del ponte Morandi, ma anche da una serie di notizie emerse nel corso degli ultimi 3 anni;

da ultimo, nel libro appena uscito della giornalista de "Il Sole-24 ore" Laura Galvagni "Il crollo del ponte Morandi e non solo: tra finanza e politica, una storia tipicamente italiana", si afferma, con ricchezza di cifre e citazione di fonti, che già tra il 2000 e il 2011 gli investimenti erano inferiori a quanto stabilito, ma negli anni seguenti sono crollati, insieme a manutenzione e controlli, consentendo una crescita spettacolare dei dividendi, non solo altissimi in termini assoluti, 1,86 miliardi di euro nel 2017, ma particolarmente impressionanti se si tiene presente che sono stati pari all'incirca il 50 per cento dei ricavi, una percentuale ingiustificata tenendo presente che è un'attività garantita, senza concorrenza, su una proprietà dello Stato;

il 1° giugno 2017 il sottosegretario *pro tempore* Umberto del Basso De Caro (rispondendo in Senato a un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante, 3-03533, sull'applicazione all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della rotazione degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione", la cui importanza è costantemente ribadita dall'ANAC nei suoi piani anticorruzione quale misura finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa) spiegava che presso il Ministero tutti gli incarichi vengono ciclicamente posti ad interpellato e assegnati a domanda degli interessati, precisando che la situazione della direzione sulla vigilanza delle concessionarie autostradali presenta delle ulteriori particolarità per via del trasferimento di ramo di azienda avvenuto *ope legis* nel 2012 e che addirittura, per l'incarico di prima fascia presso la direzione, il Ministro *pro tempore* valutava la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nominando direttore colui che svolgeva le medesime funzioni presso l'ANAS; in sostanza si era seguito il criterio esattamente opposto a quello voluto dalla legge "anticorruzione",

si chiede di sapere:

se i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, abbiano rilevato la carenza di investimenti e manutenzione da parte di ASPI, in particolare dopo il 2011; in caso negativo, come questo sia potuto accadere considerando che per riscontrare tale carenza di investimenti e manutenzione non era neppure necessario fare dei sopralluoghi, ma era ed è sufficiente leggere i bilanci della società concessionaria; in caso negativo, quali iniziative furono prese per ovviare a tale carenza e come mai sono evidentemente state inefficaci; se la mancanza di rotazione degli incarichi dirigenziali prevista dalla legge abbia influenzato l'inefficacia dell'attività del Ministero rispetto ai mancati investimenti e alla pericolosa carenza di manutenzione;

se, almeno dopo il giugno 2017, si sia applicata presso il Ministero la rotazione degli incarichi richiesta dalla legge.

(4-05316)

PERILLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in data 22 maggio 2019, con circolare n. 11001/110/25, recante "Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali. Destinazione contributi", il gabinetto del Ministro in indirizzo ha previsto uno stanziamento di un milione di euro a valere sul fondo unico giustizia, per il potenziamento dei servizi finalizzati a intercettare situazioni di illegalità a danno degli animali;

le risorse disponibili sono state destinate alle Regioni con un numero di strutture di accoglienza per cani e gatti superiore a 50 e in misura percentuale calcolata sulla base del numero delle strutture esistenti, come disciplinato dall'allegato 1 della circolare;

nel dettaglio l'allegato 1 prevedeva che le risorse fossero destinate alle Regioni: Puglia (222.930 euro, 175 strutture esistenti), Campania (145.223 euro, 114 strutture presenti), Lombardia (119.754 euro, 94 strutture presenti), Lazio (101.911 euro, 80 strutture presenti), Piemonte (98.089 euro, 77 strutture presenti), Toscana (89.172 euro 70 strutture presenti), Emilia-Romagna (76.434 euro, 60 strutture esistenti), Marche (73.885 euro, 58 strutture esistenti) e Sicilia (72.611 euro, 57 strutture presenti);

come riportato testualmente dalla circolare, tra le azioni cui poteva essere destinato il contributo erano previste anche l'assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del medesimo personale di Polizia locale, l'acquisto di mezzi e attrezzature;

per accedere al contributo, i prefetti dovevano convocare mirate riunioni delle conferenze regionali delle autorità di pubblica sicurezza, con la partecipazione di Regioni, aziende sanitarie locali e associazioni di settore;

una volta realizzata una compiuta analisi della situazione locale e degli interventi necessari per contrastare il maltrattamento degli animali, le Prefetture delle Regioni beneficiarie delle risorse del fondo unico giustizia avrebbero dovuto inviare entro il 30 giugno 2019 la "progettualità" dei piani di azione corredate dalle relative voci di spesa alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza e per conoscenza al gabinetto del Ministro e all'ufficio per il

coordinamento e la pianificazione delle forze di Polizia del predetto Dipartimento;
considerato che:

la Direzione centrale per i servizi di ragioneria avrebbe stabilito il piano di ripartizione delle risorse e informato le Prefetture interessate sulla modalità di erogazione del contributo assegnato;
nella circolare si menziona anche l'impegno, assunto sulla base della stipula di protocolli d'intesa *ad hoc*, a produrre specifici *report* aggiornati e una relazione finale corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, al fine di monitorare gli esiti dell'iniziativa;
per l'attività di monitoraggio le Prefetture avrebbero dovuto inviare agli uffici del gabinetto del Ministro uno specifico modulo,
si chiede di sapere:

quale sia, con particolare riferimento agli enti locali coinvolti, il resoconto delle attività messe in atto dagli enti pubblici beneficiari delle risorse per contrastare il maltrattamento degli animali nonché gli interessi della criminalità legati alla gestione dei canili e dei gattili, ossia delle strutture di ricovero in cui vengono accolti gli animali abbandonati o smarriti;

se risultino inviati, con la cadenza prevista, i *report* e la relazione finale corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa.

(4-05317)

[URSO](#), [BALBONI](#), [DE CARLO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'attuale sede del Tribunale della città di Rovigo è ritenuta oramai non efficiente né adeguata ad ospitare aule, uffici e archivi, conseguentemente, il Ministero della giustizia ha richiesto di trovare una soluzione adatta ad un congruo ampliamento degli spazi;

in particolare, risulta agli interroganti che a tal fine si cerchi una superficie di circa 11.000 metri quadrati, concentrati in un unico luogo, per organizzare in modo efficace ed efficiente una struttura che possa essere collocata nel centro storico della città;

in ordine al progetto di trasferimento del Tribunale dalla sede attuale ad un sito non ancora individuato si apprende da fonti stampa dell'allarme lanciato dai cittadini di Rovigo, unitamente all'ordine degli avvocati e al "comitato per il Tribunale in centro città";

in particolare, risulta che in un primo tempo l'amministrazione cittadina avesse pensato di proporre al Ministero l'ex casa circondariale, dismessa nel 2016 perché trasferita fuori dal centro, struttura che si sarebbe rivelata adeguata sia per metratura che per logistica e ubicazione, essendo essa antistante al Tribunale, nonché opzione fortemente sostenuta dall'ordine degli avvocati di Rovigo e dai commercianti del centro storico, giustamente preoccupati delle conseguenze economiche di un eventuale trasferimento;

la successiva notizia della collocazione del carcere minorile regionale, che andrà a sostituire quello di Treviso, all'interno dell'attuale Tribunale, confermata dal bando di gara (per un importo pari a 11,2 milioni di euro) indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe fatto tramontare definitivamente tale possibilità;

non appaiono trascurabili inoltre le soluzioni alternative, rappresentate agli interroganti, e che sarebbero altresì supportate da appositi studi di fattibilità ma che non sembrano essere state prese in considerazione e che avrebbero potuto costituire delle opzioni risolutive e al contempo condivise tanto dagli amministratori locali quanto dai cittadini;

ulteriore motivo di preoccupazione, rappresentato agli interroganti e che appare opportuno verificare con sollecitudine, è la notizia del mancato rinnovo di 5 dei 7 contratti di affitto che il Tribunale medesimo ha con soggetti privati per sedi staccate, uffici e depositi: sembrerebbe che tali contratti siano scaduti, che il Ministero continui a pagare alle società locatrici la somma annua pari a 300.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare opportuni approfondimenti in ordine ai fatti illustrati, volti ad addivenire ad una soluzione al contempo condivisa con i cittadini e gli ordini professionali direttamente interessati dalla decisione, e idonea a soddisfare le molteplici istanze connesse alla collocazione del Tribunale di Rovigo.

(4-05318)

[BARBARO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

gli alloggi per il personale militare sono classificati dalla legge in ASI (alloggio di servizio connessi con l'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione) e APP (alloggi di servizio per personale di passaggio);

all'interrogante risulta che, in Campania, vi siano moltissimi militari con famiglia che ogni quadrimestre, come previsto dal titolo III "Alloggi di servizio" del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, fanno richiesta di assegnazione di alloggi demaniali per la circoscrizione dove prestano servizio;

molto spesso, le istanze non trovano riscontro in quanto buona parte degli alloggi è occupata da personale privo di congrua titolarità oppure, in altri casi, perché gli immobili riscontrano difetto di agibilità o gravi carenze di manutenzione;

i pochi alloggi disponibili per l'assegnazione, proprio perché rari, invece di essere assegnati secondo quanto stabilito dalla normativa, diventano motivo di una guerra tra disperati alla ricerca di conoscenze, amicizie e scorciatoie di varia natura; ciò, già grave di per sé, rischia di essere ancora più sconveniente allorquando, all'esito di tali manovre avventuriere, vengono assegnati alloggi anche a persone che non ne avrebbero pieno titolo: sono diffusi gli esempi di militari divorziati con prole convivente con l'ex coniuge, o addirittura casi di personale senza figli, cui sono stati assegnati alloggi di 4 vani ed accessori, in completo contrasto con quanto stabilito dalla normativa (art. 318 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), chiaramente a scapito di chi ne abbia pieno diritto;

emblematico appare, anche, il caso di un ufficiale che, in Campania, ha avuto assegnati due alloggi invece di uno solo, resi poi comunicanti tra loro in modalità "duplex" con lavori non autorizzati, si chiede di sapere:

quale sia il numero degli alloggi demaniali di proprietà dell'Esercito presenti in Campania, divisi per provincia, città e tipologia (ASI, AST e APP);

quale sia il numero degli alloggi ASI assegnati e da quanto tempo sono stati assegnati;

quale sia il numero degli alloggi ASI oggi disponibili, suddivisi per: numero di alloggi ASI agibili; numero di alloggi ASI non agibili (e da quanto tempo); dal 2015 ad oggi, quanti alloggi ASI sono stati trasformati in alloggi AST e, viceversa, quanti alloggi AST sono stati trasformati in alloggi ASI;

quale sia il numero degli alloggi AST assegnati suddivisi per: numero di alloggi AST assegnati a personale che ne ha titolarità come prima assegnazione; numero di alloggi AST assegnati a personale che ne ha titolarità e occupati da più di 8 anni; numero di alloggi AST assegnati a personale in difetto o carenza di titolarità; numero di alloggi AST non assegnati, suddivisi in: a) numero di alloggi AST non assegnati e agibili; b) numero di alloggi AST non assegnati e non agibili e da quanto tempo sono vuoti;

quanti militari abbiano assegnati più alloggi per lo stesso nucleo familiare;

quale sia il numero di alloggi AST assegnati come prima assegnazione dal 2015 ad oggi, suddivisi anche per quadrimestre e categoria di appartenenza degli assegnatari;

come intenda il Ministro in indirizzo, nel breve termine, incentivare il personale *sine titolo* ad abbandonare gli alloggi e renderli disponibili al personale in servizio;

quando intenda mettere in opera i lavori necessari a rendere tutti gli alloggi liberi agibili e assegnabili;

quali provvedimenti intende assumere per rendere più trasparente e imparziale l'assegnazione degli alloggi per il prossimo futuro.

(4-05319)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [RUOTOLO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute* . - Premesso che:

l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19 ha creato, secondo recenti rapporti e notizie provenienti da più parti del Paese, una situazione di gravissima difficoltà all'interno delle carceri rispetto al numero di contagi sia tra la popolazione detenuta, sia tra il personale dipendente;

questa situazione si innesta all'interno del contesto di cronico sovraffollamento della popolazione carceraria che rischia di compromettere gravemente qualsiasi procedura o protocollo di prevenzione

COVID, mettendo in ulteriore pericolo la salute della comunità carceraria con gravi conseguenze anche relative alla sicurezza interna degli istituti penitenziari;
l'emergenza pandemica ha fatto emergere in tutta la sua drammaticità la strutturale e generalizzata carenza di organico di tutti gli istituti penitenziari;
agli interroganti risulta che sia particolarmente grave la situazione relativa al carcere di Reggio Emilia: una struttura complessa che vede la presenza di più tipologie di detenuti, 4 sezioni di casa circondariale, 2 di casa di reclusione, 2 di articolazione di salute mentale, una sezione per persone *transgender*, una sezione di detenute congiunte di collaboratori di giustizia, una sezione di detenute "comuni" e una sezione dedicata a detenuti particolarmente pericolosi;
i detenuti ad oggi presenti nel complesso sono circa 360, quasi tutti allocati in due in camere di detenzione progettate per ospitare un solo detenuto;
l'istituto è rimasto pressoché indenne dalla diffusione del COVID-19 fino a metà marzo 2021 quando alcuni casi di detenuti e di agenti risultati positivi hanno dato il via ad una diffusione esponenziale che ha portato al 14 aprile a contare 120 detenuti e 27 agenti contagiati;
le caratteristiche degli ambienti carcerari, la condizione di promiscuità, la difficoltà ad assicurare adeguato distanziamento e la impossibilità a garantire l'isolamento delle persone contagiate determinano un ulteriore rischio per chi vive o lavora all'interno degli istituti e hanno determinato l'aumento esponenziale dei contagi;
in queste settimane si sono moltiplicate le denunce e le richieste di aiuto da parte del sindacato di categoria e confederale ma l'istituto continua a faticare ad affrontare la diffusione del coronavirus;
è divenuta una questione urgente procedere in tutti gli istituti penitenziari a *screening* periodici di tutta la popolazione detenuta e dei lavoratori, completare la vaccinazione del personale e valutare quale criterio di priorità ed urgenza la vaccinazione delle persone ristrette negli istituti, verificando contemporaneamente la corretta applicazione dei protocolli anti COVID;
il tema è stato sollevato anche dai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, ma essendo il piano vaccinale di competenza nazionale è necessario un chiarimento da parte del Governo;
si sono già svolti diversi incontri con le istituzioni locali, in particolare con il prefetto ed il sindaco di Reggio Emilia che sono al corrente della situazione;
considerato inoltre che:
i sindacati da tempo denunciano l'assenza di protocolli, la scarsità di dispositivi di protezione individuale, la mancanza *in loco* della dirigenza sanitaria che possa mettere in atto i protocolli e le disposizioni che la ASL ha predisposto per contenere i focolai e la mancata istituzione di un'unità di crisi che avrebbe dovuto coordinare ogni singola iniziativa di prevenzione, il monitoraggio e gli eventuali correttivi;
lo stesso Garante regionale delle persone private della libertà ha più volte interloquito con la dirigenza della struttura penitenziaria di Reggio Emilia, dopo aver rilevato che le condizioni strutturali del carcere presentano diverse carenze in materia di igiene complessiva,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto al fine di risolvere la drammatica situazione che si è creata nelle carceri italiane a seguito dell'epidemia da COVID-19 e come il piano vaccinale stia affrontando l'emergenza carceri;
se siano al corrente della situazione di gravissima crisi in cui versa il carcere di Reggio Emilia e quali iniziative intendano assumere per risolvere il problema e rispondere alle richieste di sindacati e detenuti.

(4-05320)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

a quanto si apprende da ricostruzioni di stampa, l'anticorruzione della Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo sulle consulenze affidate alla Casaleggio & associati;
le verifiche sarebbero partite da una segnalazione della Banca d'Italia che avrebbe definito sospette alcune consulenze da parte delle società Philip Morris e Moby;
sempre da articoli di stampa emerge che nella nota della Banca d'Italia, oltre ai pagamenti effettuati a

Casaleggio, venivano segnalati anche pagamenti al sito "Beppegrillo.it" specificando che: "non può escludersi che l'esborso di ingenti somme a favore della società di Grillo e della Casaleggio & Associati rappresenti il tentativo di sensibilizzare una forza politica di governo a sostenere la campagna per modificare le norme sull'imbarco dei marittimi sulle navi italiane";

tali contributi rappresentano un'enorme entrata della società Casaleggio & associati, a quanto si apprende circa il 90 per cento del fatturato, proprio nel momento in cui il Movimento 5 Stelle per la prima volta occupava incarichi di governo,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dell'accaduto;

se non intenda verificare se nel periodo in oggetto ci siano stati provvedimenti che abbiano in qualche modo favorito le società destinatarie dei contributi erogati ed eventualmente valutare possibili iniziative di competenza.

(4-05321)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02443 delle senatrici Boldrini e Rizzotti, sulle corrette pratiche di antisepsi della cute lesa o integra prima di procedure mediche invasive;

13^a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02444 del senatore Ferrari, sull'incendio scoppiato in un capannone dell'ex scalo ferroviario di via Rismondo a Pavia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 315^a seduta pubblica del 14 aprile 2021, all'ultima riga di pagina 31, sostituire le parole: "n. 329" con le seguenti: "n. 338".

Nello stesso Resoconto, a pagina 157, sotto il titolo: "Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", sostituire il secondo paragrafo: "Mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione" con il seguente: "Mozione 1-00325 sulla realizzazione di un piano strategico per la siderurgia".

